

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

23.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Bargone Antonio (gruppo PDS)	521, 522
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	519	523, 526, 529, 533, 534, 535, 538	
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		539, 549, 551, 552, 555, 562, 563	
Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (<i>Approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (672 - 673 - 832-1020-1028-1110-1202-1210-1256 - 1309 - 1340 -1411 -1473 -1517-1761-1748-1904-1998-2145-B)	519	565, 572, 573, 574, 583, 584, 590	
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i>	519, 520, 521, 523, 524, 525	598, 600, 601, 602, 607	
526, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535		Bertoli Danilo (gruppo DC)	601, 602
536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544		Bonsignore Vito (gruppo DC)	523, 524
545, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 555		525, 534, 535, 549, 555	
556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564		556, 560, 561, 564, 584	
565, 566, 567, 568, 569, 570, 572, 573		Botta Giuseppe (gruppo DC)	525, 540, 541
574, 575, 577, 581, 582, 583, 584, 585		542, 543, 550, 554, 556, 560, 563	
586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595		564, 572, 574, 577, 582, 583, 586	
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607		Buontempo Teodoro (gruppo MSI-destra nazionale)	589
		Galli Giancarlo (gruppo DC)	531, 532
		533, 536, 541, 542, 543, 607	
		Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo PDS)	539
		Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista)	557, 588, 589, 590
		591, 592, 593	
		Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	520, 521, 524
		530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538	
		539, 541, 544, 545, 550, 552, 554, 556	
		557, 559, 561, 563, 564, 565, 566, 567	
		568, 569, 570, 572, 573, 577, 581, 582	
		583, 585, 586, 590, 591, 592, 593, 605	

XI LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1994

	PAG.		PAG.
Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	520, 521	Turrone Sauro (gruppo verde)	521, 522, 524
525, 527, 530, 531, 532, 537, 540		530, 533, 538, 539, 540, 545, 552	
541, 542, 543, 544, 545, 549, 550		553, 560, 563, 564, 565, 567, 569	
551, 556, 558, 559, 561, 565, 566		577, 584, 585, 586, 590, 604, 605	
568, 571, 572, 574, 575, 577, 581		Vito Elio (gruppo federalista europeo) .	520, 521
582, 583, 588, 590, 591, 594, 595		525, 526, 538, 539, 543, 550, 552	
599, 600, 601, 602, 603, 604, 605		560, 561, 562, 563, 573, 574, 583	
Nucara Francesco (gruppo repubblicano)	526, 535	584, 585, 603, 605, 606	
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano)	522, 524, 525	Votazione nominale:	
526, 528, 531, 532, 533, 534, 535		Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	608
538, 539, 540, 542, 545, 549, 550		ALLEGATI:	
552, 562, 563, 564, 571, 573, 574		<i>Allegato I</i> (Dichiarazione di voto finale):	
575, 581, 583, 589, 590, 591, 592		Bargone Antonio (gruppo PDS)	609
593, 594, 599, 601, 603, 605, 607		<i>Allegato II</i> (Emendamenti, subemendamenti	
Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione co-		ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli	
munista)	522, 527, 548	13, 17 e da 19 a 38)	613
549, 550, 552, 554, 556, 557, 559			
560, 564, 565, 566, 568, 570, 582			
586, 593, 598, 600, 601, 602, 605			

La seduta comincia alle 9,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Biasci, Calzolaio, Cioni, Melilla, Scalia, Tealdi e Ciliberti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bertoli, Tattarini, Pellicani, Biricotti, Mattioli, Delfino e Biafora.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri;

Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge quadro in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera nella seduta del 10 giugno 1993 e modificato dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1993.

Mi auguro che questa mattina vi sia la disponibilità da parte di tutti i presenti di affrontare ed approvare il provvedimento al nostro esame, da tutti ritenuto fondamentale.

Nella seduta di ieri era stato accantonato l'articolo 13, in quanto l'onorevole Martinat, eccependo sull'ammissibilità di un emendamento consequenziale all'approvazione dell'articolo 12-bis riferito a parte del testo non sostanzialmente modificata dal Senato, aveva chiesto che la questione fosse sottoposta al Presidente della Camera. La Presidenza della Camera ha autorizzato ad apportare la *modifica in sede di coordinamento*, sottolineando come il principio di coerenza del testo prevalga, in tal caso, sul principio della preclusione.

Gli ulteriori emendamenti 13.24 e 13.25, presentati all'articolo 13, sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il relatore invita i presentatori a ritirare l'emendamento 13.1, diversamente il parere è contrario. L'emendamento Tripodi 13.23 è precluso; il mio emendamento 13.24 ha natura di coordinamento,

mentre gli emendamenti Bargone ed altri 13.3, Rizzi 13.5 e Cerutti 13.4 sono inammissibili.

Sugli identici emendamenti Bargone ed altri 13.6 e Rizzi 13.7 esprimo parere favorevole.

Il mio emendamento 13.25 ha natura di coordinamento. Esprimo altresì parere favorevole sul subemendamento Bonsignore 0.13.8.1, riferito al mio emendamento 13.8, tendente ad estendere i benefici alle società risultanti da fusioni e da scissioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche, che ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione bilancio.

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Bargone 13.9 e Rizzi 13.20, 13.21 e 13.22.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

UGO MARTINAT. Signor presidente, non intendiamo ritirare l'emendamento 13.1, di cui sono primo firmatario, per le ragioni indicate ieri. Riteniamo infatti che il Senato abbia stravolto il provvedimento, deformandolo e peggiorandolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martinat 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Tripodi 13.23 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'emendamento 13.24 del relatore che ha natura di coordinamento.

ELIO VITO. Preannuncio un voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.24 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone 13.6 e Rizzi 13.7 (intendendo che la data del 31 dicembre 1996 sostituisca quella del 31 dicembre 1997), accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento 13.25 del relatore.

ELIO VITO. Gradirei un attimo di attenzione da parte dei colleghi in ordine all'emendamento 13.25 presentato dal relatore; tale emendamento dovrebbe essere conseguente alla modifica introdotta ieri con l'approvazione dell'articolo 12-bis. A mio giudizio, non solo non è conseguente a quella modifica, ma estende anche in maniera eccessiva una previsione non contenuta nell'articolo 12-bis. In virtù dell'emendamento in questione, al comma 3 resterebbero semplicemente le parole « Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili ». Quindi, signor presidente, noi abbiamo deciso di estendere la previsione, inizialmente a favore solo delle cooperative, a tutti i consorzi per quel che riguarda i requisiti per la partecipazione alle gare; ma che poi le imprese che costituiscono consorzi stabili non debbano essere neanche soggette al sistema di qualificazione mi pare un'estensione non contenuta nell'articolo 12-bis e non capisco quindi come possa essere ammissibile, perché la parte alla quale si riferisce era identica nei testi della Camera e del Senato. Credo pertanto che si tratti davvero di una previsione assolutamente sbagliata, perché in ordine alle imprese che partecipano al consorzio stabile non abbiamo alcuna forma di certificazione, di qualificazione, di garanzia e di controllo.

Si tratta dunque di due questioni, una di carattere formale, perché l'emendamento non è direttamente conseguente

all'articolo 12-bis (non ho fatto la stessa osservazione circa l'ammissibilità dell'emendamento 13.24, ma in questo caso secondo me è fondata), l'altra di merito, perché non avremmo alcuna forma di controllo e di certificazione sulle imprese.

SAURO TURRONI. Chiedo che l'emendamento venga dichiarato inammissibile, perché si riferisce a parti del testo non modificate dal Senato.

UGO MARTINAT. Questo emendamento, che sembra marginale, ma ha una sua non indifferente valenza, cerca di « rattoppare » l'errore commesso ieri, tanto per essere chiari, errore che a nostro giudizio non è più rattoppabile, perché non si può modificare nuovamente ciò che non è stato modificato dal Senato; pertanto, ritengo anch'io che l'emendamento 13.25 debba essere dichiarato inammissibile.

ANTONIO BARGONE. Penso che l'emendamento 13.25 discenda direttamente dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.01; pertanto, non capisco la meraviglia di alcuni colleghi. Forse non è strettamente necessario, ma noi siamo comunque favorevoli.

PRESIDENTE. Presento la seguente nuova formulazione dell'emendamento 13.25, di cui confermo l'ammissibilità:

Al comma 3, sopprimere le parole da la cui capacità finanziaria fino alla fine del comma.

ELIO VITO. Va bene.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accolgo tale formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.25 come testé riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 13.8 del relatore e al subemendamento Bonsignore 0.13.8.1. Il relatore esprime parere favo-

revole e ne spiega la ragione ai colleghi: ho detto ieri, nel sostenere l'opportunità di favorire l'associazione stabile di imprese, che uno degli elementi fondamentali era anche quello di consentire la fusione, in modo da ridurre il sistema produttivo italiano rendendolo compatibile. L'esonero finanziario previsto dovrebbe stimolare l'associazione e la fusione delle società. Avevo dubbi sulla possibilità di copertura finanziaria: visto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, anche il parere del relatore viene modificato in tal senso.

ELIO VITO. Signor presidente, dobbiamo attenerci ad un criterio oggettivo: questo emendamento non è ammissibile, perché introduce parti nuove non conseguenti alle modifiche apportate dal Senato, che aveva soppresso i commi 7, 8 e 9 dell'articolo elaborato dalla Camera; il subemendamento Bonsignore contiene invece previsioni del tutto nuove che, ripeto, non sono conseguenti alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, mi auguro che, senza rimetterci alla Presidenza della Camera...

PRESIDENTE. Ho già richiesto il parere, perché immaginavo questo rilievo.

ELIO VITO. È stato dichiarato ammissibile?

PRESIDENTE. Certo, perché l'articolo 36 è un articolo nuovo, con il quale il Senato ha introdotto una specifica disciplina: le fusioni. Possiamo essere favorevoli o meno agli esoneri fiscali, ma la materia è stata introdotta *ex novo* dal Senato.

ELIO VITO. Mantengo la mia perplessità sull'ammissibilità del subemendamento. Detto questo, sono anche contrario nel merito, perché dall'inserimento dell'articolo 36 non consegue direttamente l'estensione anche in questa ipotesi dei benefici fiscali che avevamo qui previsto.

UGO MARTINAT. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al subemendamento, in quanto consente alle società private

quanto meno una *par condicio* rispetto alle cooperative; pertanto, ritengo che sia più che doveroso votare a favore.

SAURO TURRONI. Sono contrario al subemendamento. Capisco lo spirito dell'emendamento 13.8 del relatore, al quale il subemendamento si riferisce, che prevede per consorzi e società consortili l'esenzione dalle imposte per la natura di questo tipo di società; però estendere queste esenzioni ad imprese che eseguono opere pubbliche, non quindi a tutti i tipi di imprese che si occupano di edilizia, mi sembra un fatto assolutamente inaccettabile. Qual è un'impresa che esegue opere pubbliche? È un'impresa che è iscritta all'albo dei costruttori? Cosa vuol dire? A mio avviso, la norma è stata introdotta esclusivamente per consentire che funzionino al di fuori del pagamento delle tasse quelle operazioni che abbiamo visto pubblicizzate in questi giorni sui giornali (come la costruzione della grande società scaturente dall'unione della Cogefar Impresit con la Lodigiani e la Girola), e per esentare questi soggetti, che già hanno goduto di esenzioni e di agevolazioni molto importanti in questo periodo, dal pagamento di quanto dovuto allo Stato, proprio quando noi andiamo ad inasprire le tasse nei confronti delle categorie meno abbienti.

Questa proposta non ci trova concordi in alcun modo, proprio perché tende scopertamente a favorire coloro che hanno fatto di tutto per portare il paese allo sfascio.

AUGUSTO RIZZI. Mi pare che siamo tutti concordi sulle agevolazioni ai consorzi stabili; questi ultimi non sono affatto una soluzione definitiva, ma semplicemente temporanea, per cinque anni, e a questo punto non si capisce per quale motivo non debbano, viceversa, essere agevolate operazioni di politica di settore. Abbiamo sempre affermato di voler fare di questa legge un'occasione anche per una politica di settore, non agevolando quelle operazioni che sono intese come definitive; le fusioni sono evidentemente

operazioni definitive e non temporanee, come i consorzi stabili.

Il fatto che possano esservi imprese di grandi dimensioni che hanno un loro passato sarà oggetto di attenzione da parte della magistratura e quindi non ci interessa in questa sede; ciò che ci interessa è che queste agevolazioni possano consentire, al di là di quelle citate dal collega Turroni, anche una serie di operazioni che si muovono nella logica che credo tutti noi abbiamo sempre avuto presente, quella cioè di approfittare di questa normativa per incentivare una politica di settore.

Pertanto, esprimo parere favorevole.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro il subemendamento, in quanto esso implica gravi conseguenze, anche se il collega Rizzi non è d'accordo. Qui ci troviamo di fronte anche ad un problema di carattere morale, perché se il subemendamento dovesse essere approvato noi andremmo incontro alle grosse imprese esentandole, al contrario degli altri cittadini, dal pagamento delle tasse. Si tratta di un fatto molto grave, che offende tutti coloro che pagano e sostengono questo Stato; perciò credo che non ci dobbiamo far suggestionare dalle uscite clamorose e spettacolari di Berlusconi che in questi giorni parla di riduzione delle tasse, ma non si sa a favore di chi, probabilmente a favore dei grandi gruppi, di chi è più forte.

Quindi, non siamo d'accordo, perché certamente si verrebbe a sovvertire uno dei principi fondamentali rappresentato dall'equità del fisco e del contributo proporzionale alle proprie capacità; d'altronde, le imprese hanno altri tipi di agevolazioni e di incentivi di cui possono fare uso. Ciò rappresenterebbe un duro colpo a tutta la battaglia per la trasparenza, per l'equità e per la giustizia che si sta portando avanti e che in questo momento più che mai il paese attende.

ANTONIO BARGONE. Sarei favorevole al subemendamento se le cose stes-

sero come dice l'onorevole Rizzi, ma non stanno proprio così. L'articolo 36 è stato introdotto per superare un orientamento giurisprudenziale che impediva di considerare fuori dalla previsione dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, relativo alle cessioni d'azienda, le fusioni o comunque i conferimenti di azienda e via dicendo. Ciò aveva causato dei problemi, perché il titolare di un contratto non poteva usufruire del contratto stesso nel momento in cui subentrava ad un'azienda. È questo il motivo per cui è stato introdotto l'articolo 36; si tratta quindi di una ragione completamente diversa da quella per cui esistono i consorzi stabili, che sono un'altra cosa, sono un'aggregazione di imprese per agevolare anche le piccole e medie imprese, per farle stare sul mercato e per non farle tagliar fuori da chi ha grandi capacità economico-finanziarie. In questo senso, la legge prevede una normativa favorevole ai consorzi stabili.

Per quanto riguarda la fusione (a parte il fatto che il subemendamento parla anche di scissioni e vorrei capire in quale ottica si ponga la scissione rispetto al ragionamento del collega), essa può anche — non dico sempre — nascondere un'operazione di carattere finanziario, che non c'entra niente con i consorzi stabili.

VITO BONSIGNORE. Non possono farlo anche i consorzi, Bargone?

ANTONIO BARGONE. Se i consorzi stabili compiono un'operazione finanziaria, violano la legge, mentre nel caso della fusione è legittima; sono due cose completamente diverse. Tra l'altro, si possono fare anche operazioni per rilevare aziende che sono in crisi, per ragioni economiche o altro. Tutto questo però non c'entra nulla con la disciplina più favorevole dal punto di vista fiscale che riguarda i consorzi stabili; senza considerare che l'articolo 36, cui io sono favorevole, rappresenta già una forzatura rispetto ad un orientamento giurisprudenziale di senso contrario. Quindi, se noi addirittura approviamo una norma che va in senso opposto all'orientamento giu-

risprudenziale e, per questa operazione, prevediamo anche un'agevolazione di carattere fiscale, a mio giudizio compiamo un atto che non so quanto sia entro i limiti della costituzionalità.

Pertanto, ritengo che vi siano ragioni molto forti — non dico niente sulla questione delle scissioni, perché è un'obiezione intrinseca rispetto all'orientamento del consorzio stabile — e questioni tecniche di politica legislativa, senza implicazioni di carattere morale, che portano a votare contro il subemendamento.

PRESIDENTE. Ritengo che ognuno abbia ormai maturato una propria convinzione sull'opportunità o meno di approvare il subemendamento; voglio solo dire ai colleghi che la questione delle tasse qui non c'entra niente, perché si tratta di plusvalenze che, a fronte soprattutto di fusioni, possono essere tassate; è un'agevolazione fiscale, ma che non ha a che vedere con la questione della riduzione delle tasse di cui ha parlato Berlusconi.

VITO BONSIGNORE. Mi rendo conto che, così come il subemendamento viene visto da alcuni colleghi, è difficile coglierne in pieno lo spirito. Proverò quindi a spiegare alcuni aspetti. Per quanto riguarda le scissioni, si tratta di un'aggiunta tecnica, ma non risponde effettivamente allo scopo principale del subemendamento, che non è certamente quello di favorire le grandi concentrazioni e le grandi fusioni, bensì quello — come sempre è avvenuto nella riorganizzazione dei settori — di creare le condizioni di un rafforzamento delle imprese di quel settore. Siamo in presenza di un mercato allargato con imprese molto parcellizzate, soprattutto nei confronti delle imprese europee e mondiali; immaginiamo cosa potrà significare l'apertura del mercato alle imprese europee che invaderanno i nostri mercati anche per lavori di modeste dimensioni. Mi rendo conto del contenuto dell'articolo di cui stiamo discutendo, tendente a favorire i consorzi e le

società consortili; tuttavia, vorrei ricordare che non è proprio vero che creando società consortili non sia possibile porre in essere operazioni di consolidamento dei netti patrimoniali. È vero esattamente il contrario: quando si procede ad un apporto si creano le condizioni per procedere ad ammortamenti. Quindi, noi avremmo una situazione in cui per le società consortili sarebbero consentiti ammortamenti di un certo tipo mentre per le altre società, non consortili, questi ammortamenti non sarebbero consentiti, in quanto sottoposte a tassazione. In questo modo si creerebbe un doppio sistema penalizzante per le imprese che non si consorziano.

Sono favorevole ad accogliere l'osservazione formulata dal collega Bargone in ordine alle ragioni delle fusioni ed alla creazione di società consortili; è vero, come sostiene il collega Bargone, che anche le società in crisi possono consorziarsi, ma perché lasciare loro solo l'alternativa della società consortile e non anche quella della società non consortile? Tutto ciò a me sembra una forzatura per favorire un solo settore. Ricordo che in occasione dell'approvazione del provvedimento in Commissione alcuni di noi sostennero (e il problema poi si è ripresentato al Senato) che questo sarebbe diventato un elemento importante ai fini dell'approvazione definitiva della legge. Non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che nella legge si prevedano agevolazioni in favore di un settore soltanto.

Al collega Turrone vorrei dire che non abbiamo alcuna intenzione di favorire le grandi concentrazioni e a dimostrazione di ciò possiamo far riferimento anche alle piccole e medie imprese. Il problema non è quello di favorire la fusione tra Cogefar e qualche altra impresa, ma la fusione tra piccole imprese, che in questo modo acquistano una dimensione tale per cui possono competere sul mercato. Non approviamo una legge che favorisca solo le imprese consortili perché ciò rappresenterebbe una distorsione che non potremmo in alcun modo accettare.

PRESIDENTE. Vorrei suggerire al collega Bonsignore di eliminare dal suo subemendamento 0.13.8.1 le parole « e scissioni ».

VITO BONSIGNORE. Potrei accogliere tale invito.

SAURO TURRONI. Sarebbe opportuno inserire un riferimento alle piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Qual è il criterio con il quale si individuano le piccole e medie imprese?

VITO BONSIGNORE. Sono esattamente individuate dalla legislazione.

AUGUSTO RIZZI. Vorrei ricordare che a suo tempo una famosa legge, che agevolava determinate fusioni, stabilì un tetto di 50 miliardi al di sotto del quale la legge operava. In questo caso dovremmo compiere un'operazione diversa e stabilire un importo al fine di individuare le piccole e medie imprese.

VITO BONSIGNORE. Potremmo fare riferimento ad un fatturato medio annuo di 50 miliardi valido per il triennio.

UGO MARTINAT. Per maggiore chiarezza potremmo fare riferimento al numero di dipendenti e fissare in questo caso un tetto limitato a cento unità.

VITO BONSIGNORE. Come ho già detto, sarei favorevole ad introdurre un tetto facendo riferimento al fatturato delle imprese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema è quello di verificare se siamo convinti della bontà di una simile proposta legislativa, perché poi è il paese che deve applicare la norma e confrontarsi con essa. Abbiamo una situazione imprenditoriale a tutti nota e credo sia nostro preciso dovere sbloccarla, sia pure in un quadro di assoluta trasparenza e correttezza.

GIUSEPPE BOTTA. Il problema delle imprese è quello di avere dei lavori da svolgere non di accorparsi.

PRESIDENTE. Il dato più importante è quello di dare lavoro alle imprese.

GIUSEPPE BOTTA. Non credo che l'accorpamento sia la soluzione del problema.

VITO BONSIGNORE. È opportuno che la Commissione non approvi un provvedimento che in modo così evidente favorisce un solo settore. Una situazione di questo genere sarebbe di estremo imbarazzo per noi.

PRESIDENTE. In questo modo non si favorisce più un solo settore.

VITO BONSIGNORE. Se il mio subemendamento non fosse accolto si determinerebbe una disparità di trattamento. È necessario, quindi, individuare una soluzione che abbia di mira la salvaguardia di tutti i settori interessati. Se il nostro problema è quello di evitare di favorire le grandi fusioni, come ho già detto, potremmo prevedere un tetto al fine di individuare le imprese alle quali intendiamo fare riferimento.

AUGUSTO RIZZI. Il problema del tetto potrebbe essere risolto con il riferimento al capitale della società risultante dalla fusione. La formulazione tecnica potrebbe essere: « e nelle società risultanti da fusioni con capitale sociale inferiore a 50 miliardi relative ad imprese (...) ». Se l'importo di 50 miliardi viene ritenuto alto, si può ovviamente ridurre; potremmo, ad esempio, stabilire 10 miliardi.

PRESIDENTE. Il mercato è una cosa seria: o gli si consente di fare un'operazione e la si controlla sotto tutti gli aspetti, oppure è meglio non consentirla. Non si possono mediare e contrattare questi aspetti.

Passiamo al voto. Qual è il parere del Governo sul subemendamento Bonsignore 0.13.8.1 ?

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bonsignore 0.13.8.1, accettato dal relatore sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al voto degli identici emendamenti 13.8 del relatore e Bargone 13.9.

ELIO VITO. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 13.8 del relatore, come modificato dall'emendamento testé approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 13.8 del relatore e Bargone 13.9, come modificati dal subemendamento approvato, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Rizzi 13.20. Il relatore aveva invitato l'onorevole Rizzi a ritirare tale emendamento, ritenendo che lo stesso potesse essere assorbito dall'eventuale approvazione del suo emendamento 13.8. Poiché quest'ultimo è stato respinto, il parere del relatore sull'emendamento Rizzi 13.20 è ora favorevole. Analoga considerazione vale per gli emendamenti Rizzi 13.21 e 13.22.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 13.20, accettato dal relatore.

(È approvato).

ELIO VITO. Signor presidente, a mio giudizio, il fatto che la Commissione abbia respinto l'emendamento del rela-

tore 13.8 rendeva in qualche modo precluso l'emendamento Rizzi 13.20.

PRESIDENTE. Non è così, onorevole Vito, l'emendamento del relatore era più ampio e comunque non vi è preclusione in seguito ad una reiezione.

Passiamo agli emendamenti Rizzi 13.21 e 13.22. Chiedo al presentatore se insista per la votazione.

AUGUSTO RIZZI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 13.21, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 13.22, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

ELIO VITO. Signor presidente, nell'annunciare il mio voto contrario sull'articolo 13, desidero sollevare un'eccezione formale. I tre emendamenti Rizzi testé approvati hanno ripristinato il testo della Camera, che era stato bocciato, con l'introduzione del subemendamento Bonsignore, nel testo proposto dal relatore. A mio giudizio, quindi, vi sono stati due voti contrastanti.

ANTONIO BARGONE. Non si tratta del testo del relatore, ma di un emendamento.

ELIO VITO. Sì, ha ragione. Il primo voto ha riguardato il subemendamento Bonsignore, il secondo l'emendamento del relatore, che ripristinava il testo precedentemente approvato dalla Camera. Poiché nella seconda votazione tale testo è stato respinto, a mio giudizio non si possono reintrodurre i tre commi che il relatore aveva proposto e che la Commissione aveva respinto, a maggior ragione

con l'introduzione dell'emendamento Bonsignore. Il contrasto delle votazioni mi sembra evidente e non comprendo come ciò sia potuto accadere. Il fatto che l'emendamento del relatore, come modificato dal subemendamento, fosse stato respinto non consentiva, a mio giudizio, che si procedesse alle successive votazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore, integrato dal subemendamento, era cosa diversa dai singoli emendamenti approvati. Nessuno aveva chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento del relatore; quell'emendamento è stato respinto, ma ritengo fosse perfettamente corretto procedere alla votazione degli altri. La sua obiezione, onorevole Vito, comunque resta agli atti.

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 17 accantonato nella seduta di ieri.

Gli emendamenti presentati a tale articolo sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

FRANCESCO NUCARA. Prima di affrontare questo articolo, che pone il problema del settore delle società di ingegneria, ritengo opportuno un breve *excur-sus* sul perché in Italia esiste questo problema, che non si presenta in nessun altro paese europeo.

Il problema ha origine dalla legge n. 1815, del 23 novembre 1939, che tra le altre cose vietava agli israeliti di esercitare la libera professione sia come singoli sia dietro il paravento di società. Trattandosi di una legge razziale, è indecente, a mio avviso, che continui a permanere nel nostro paese, considerato che non ve ne sono di analoghe in nessun'altra nazione europea.

Ha ragione il collega Rizzi quando sostiene che dal punto di vista giuridico

le società di ingegneria non trovano riferimento in nessun codice, però è anche vero che in tutti i paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Belgio, Olanda e così via) esse sono regolate dal diritto civile e commerciale, nel cui ambito si è tentato di ricondurle tramite alcuni degli emendamenti in discussione.

Il problema posto da società di questo tipo, che pure esistono in Italia, è che potrebbe configurarsi l'assurdo per cui società di ingegneria italiane che operano all'estero non potrebbero più farlo, essendo di fatto fuorilegge nel paese in cui sono nate ed operano.

Si tratta dunque di un problema complesso, per cui invito i colleghi della Commissione a considerarlo con attenzione, ma credo che potrebbe essere risolto abolendo l'articolo 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1815.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a proposito dell'articolo 17, senz'altro tra i più importanti della legge in esame, ribadisco, come relatore, la convinzione che espressi quando se ne discusse in sede redigente: un conto è la progettazione, un altro conto è la realizzazione dei lavori, ma considerato che vi sono società cui, per ragioni di trasparenza e di linearità, è affidato l'uno e l'altro compito, ribadisco che il libero professionista non può svolgere la funzione di progettatore per una parte e di esecutore dei lavori per l'altra. Se è vero infatti che il libero professionista generalmente non esegue i lavori che progetta, è anche vero che nell'ambito del mercato esiste una certa commistione tra le due attività, per cui ritengo che eliminare tale commistione sia uno degli obiettivi che la legge in esame deve raggiungere. Le cosiddette società di ingegneria, che attualmente svolgono funzioni di ogni genere, debbono far fronte esclusivamente ai compiti loro assegnati dall'ente pubblico o dal committente, chiunque esso sia.

Ciò premesso, raccomandando l'approvazione del mio emendamento 17.22, il quale ripristina, sostanzialmente, il testo dell'articolo a suo tempo approvato dalla

Commissione, per cui mi dichiaro contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 17, ad eccezione dell'emendamento Rizzi 17.23, a proposito del quale, dichiarando di rimettermi alla Commissione, vorrei capire meglio gli obiettivi che intende perseguire e, soprattutto, se tale emendamento non vada ad inquinare l'indirizzo chiaramente espresso dall'articolo stesso. Per quanto riguarda il subemendamento del collega Vito al mio emendamento 17.22, non ho difficoltà ad accettare che venga tolta la dizione « ivi comprese quelle professionali » e a ripristinare puntualmente, quindi, l'intero comma 8 qualora la dizione suddetta possa comportare disguidi o interpretazioni diverse.

GIROLAMO TRIPODI. Signor presidente, desidero anzitutto rilevare che il suo emendamento 17.22 recepisce il mio emendamento 17.5, per cui vorrei che lei si esprimesse anche su di esso. Ciò premesso, mi dichiaro d'accordo con le sue osservazioni, in quanto abbiamo già avuto esperienze nefaste del ruolo assunto dalle società di ingegneria sia nella progettazione sia nella realizzazione delle opere. A Reggio Calabria, per esempio, una società di ingegneria prima ha « impacchettato » un progetto di 120 miliardi per la costruzione di un centro direzionale con i finanziamenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, poi ha appaltato direttamente i lavori; in pratica, non solo ha realizzato un comitato d'affari, ma ha coinvolto tutti gli amministratori del comune nella vicenda, perché il modo in cui ha condotto l'operazione ha fatto sì che si realizzasse un intreccio perverso che ha visto coinvolti gli amministratori politici e, soprattutto, lo stesso sindaco di Reggio Calabria.

Ritengo quindi importante attuare una distinzione tra progettazione e realizzazione, perché ciò consentirebbe di evitare la confusione che vi è stata finora e che, ripeto, si è rivelata negativa e nefasta.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.* Signor presidente, indub-

biamente, per quanto riguarda l'articolo 17, il problema più rilevante è costituito dalle cosiddette società di ingegneria. Il Governo ritiene che sia valida la formulazione di questo articolo così come concordata e risultante dalle modifiche apportate dal Senato. Ritiene che le società di ingegneria (che, com'è stato qui rilevato, sinora sono state impedito nella loro attività e costituzione da una legge razziale del 1939) abbiano diritto anche nel nostro paese ad ottenere quella capacità di intervento che è necessaria.

Si ritiene poi che, dato lo sviluppo delle società di ingegneria che vi è stato nel nostro paese, non sia possibile limitare tali società a quelle che fanno esclusivamente progettazione, perché in Italia come in tutto il mondo simili società svolgono lavori molto complessi. Certamente non si tratta di una produzione di beni in senso stretto, ma è una produzione di attività che potrebbe chiamarsi di esecuzione di progetti « chiavi in mano » o qualcosa di simile.

Si è quindi ritenuto opportuno dare maggiore libertà alla costituzione di queste società. Se un errore vi è stato, è stato forse quello di non aver distinto a suo tempo le società di ingegneria da quelle professionali; questo non è stato specificato e probabilmente tale distinzione potrebbe essere inserita al comma 8 dell'articolo 17.

È per le società professionali, eventualmente, che si adotterebbe il divieto di produzione di beni. Non vedo come ciò sia possibile per le società di ingegneria, a meno di obbligarle a fare, poi, i soliti falsi o manovre all'italiana, costituendo una società figlia che faccia lavori esclusivamente di progettazione.

AUGUSTO RIZZI. Prendo la parola per spiegare, su sollecitazione del presidente, il mio emendamento 17.23 che, naturalmente, si colloca nella logica dell'accettazione, grosso modo, della formulazione del relatore per quanto riguarda le società cosiddette di ingegneria.

Alla Camera abbiamo commesso un errore chiamando società di ingegneria

quelle che invece intendevamo — almeno questa era la mia intenzione — chiamare società professionali. Uno degli obiettivi che ci si proponeva di raggiungere con l'approvazione di questo provvedimento era quello di riconoscere che i professionisti, oltre che in studi associati, possono aggregarsi anche in forma societaria, superando il divieto della legge del 1939. Questo risultato avremmo ottenuto — e i miei emendamenti si muovono in tal senso — parlando, anziché di società di ingegneria, di società professionali; avremmo così chiarito e sistemato ciò su cui tutti siamo d'accordo, cioè che ai professionisti deve essere consentito di operare anche in forma societaria e non solo come singoli o come studi associati.

Altro problema è quello delle cosiddette società di ingegneria. Personalmente non sono pienamente d'accordo con il ministro quando afferma che le società di ingegneria oggi hanno bisogno di un riconoscimento, perché quelle attualmente esistenti in Italia sono o società per azioni o società a responsabilità limitata, che hanno evidentemente già superato il divieto della legge del 1939; diversamente, non sarebbero state omologate.

Il problema è un altro; è che volevamo inserire il divieto dell'attività di produzione di beni, quindi di realizzazione di opere, con riferimento alle società professionali: i miei emendamenti hanno questo obiettivo. Invece, l'emendamento 17.23 si muove nell'ottica di recepire la soluzione proposta dal presidente, che non consente alle cosiddette società di ingegneria, se vogliono continuare a fare produzione di beni, quindi a realizzare opere, di avere l'affidamento della progettazione. Poiché mi pare ampiamente diffusa la convinzione che di fronte a certe opere, che io ho definito « opere impiantistiche di particolare complessità tecnologica », non si mette in discussione il fatto che anche le società cosiddette di ingegneria sono — e probabilmente meglio di altre — in condizione di fare la progettazione, il mio emendamento consentirebbe di affidare la progettazione anche ad altre società (non

le società cosiddette di ingegneria delle quali si parla nel nostro testo, erroneamente, perché dovremmo chiamarle professionali) in casi che devono essere meglio individuati dal regolamento.

Questa è la logica che ispira l'emendamento 17.23, che accetta le proposte del presidente, anche se rimango dell'idea che sarebbe meglio evitare confusioni tra l'espressione « società di ingegneria » e « società professionali o di progettazione ». In conclusione, in prima istanza sostengo gli altri miei emendamenti; in subordine, qualora non venissero accolti, propongo la soluzione di cui all'emendamento 17.23.

ANTONIO BARGONE. Ha ragione il collega Rizzi quando afferma che forse abbiamo commesso un errore. Io dico di più: forse noi abbiamo avuto un'eccessiva ambizione nel formulare il testo, in quanto abbiamo messo le mani su una materia che, invece, ha bisogno di una legge organica. Noi abbiamo messo le mani su un divieto assolutamente anacronistico ed antistorico qual è quello di vietare la costituzione di società professionali; però di questa ambizione qualcuno vuole approfittare, nel senso che attraverso una norma che deve valere soltanto ai fini della presente legge si vuole in qualche modo mettere un'ipoteca sulla disciplina delle cosiddette società di ingegneria. Dobbiamo dire « cosiddette » perché tutto sono meno che società di ingegneria.

Credo che la disputa che si è sviluppata sia fuorviante, ponga un falso problema. Da un lato vi è la necessità che vi siano società professionali riconosciute dalla legge, dall'altro vi è la necessità di disciplinare un settore che in qualche modo si è sviluppato di fatto in violazione della legge. Mi associo al collega Rizzi nel dire al ministro che, in effetti, le varie Iritecna, Fiat-Impresit e così via non hanno fatto altro che violare la legge se si sono riconosciute come società di ingegneria.

Potrei dire, sulla base degli studi che sono stati fatti finora e soprattutto della

giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, che con la presente legge dovremmo abbandonare questo versante per limitarci soltanto all'intervento, così come viene proposto dal relatore e presidente della Commissione. Se facciamo altro, con quattro parole scambiamo un settore che ha bisogno di una legge organica e di una disciplina che si conformi, tra l'altro, alla normativa europea.

A questo riguardo voglio fare ancora una considerazione. Spesso sento dire che varando una norma di questo tipo favoriremo le aziende straniere. Mi sono documentato e posso affermare che non favoriremo nessuno che non abbia già i requisiti per stare sul mercato, nel senso che le aziende straniere hanno già in questa materia una disciplina così puntuale che consente di volta in volta, non soltanto all'intervento legislativo, ma anche a quello di carattere amministrativo, di specificare meglio come debbano operare questa o quella società.

Se vi sono società di altro tipo, che fanno tutto, perché dobbiamo chiamarle società di ingegneria e farne menzione in questa norma? Che facciano ciò che vogliono; sono sul mercato e qualcuno darà loro retta, però perché vogliono fare anche la progettazione se questa legge consente che essa sia svolta da qualcuno che è all'esterno della pubblica amministrazione? Questo è il punto.

Dunque, questa azione di *lobbying* molto pressante che è stata fatta, del resto legittimamente, mi fa ritenere che non sia così facile distinguere le società e non sia così facile mettere in campo una società che faccia soltanto progettazione ed un'altra che faccia soltanto esecuzione, ma vi siano problemi perché questo avvenga, anche in considerazione della collocazione della società stessa nel mercato.

Quindi ritengo che a questo punto, con un intervento così limitato, si apra un varco rispetto a quella anacronistica e assurda legge che vieta le società professionali, non si mortifichino le professionalità esterne, diciamo così, alla pubblica

amministrazione e, nello stesso tempo, si lasci assolutamente impregiudicata e da affidare ad una legge organica la disciplina di una materia che non può essere regolamentata da noi con poche parole in questa legge-quadro sulla riforma degli appalti.

UGO MARTINAT. Stranamente... sono d'accordo con quanto ha testé detto l'onorevole Bargone, mentre non lo sono con quanto ha detto il ministro. Sono dieci anni che il Governo prova a portare avanti una legge organica sulle società di ingegneria. Ricordo bene che presso la Commissione industria, della quale ho fatto parte per più di dieci anni, quella legge non è passata.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per dieci anni non è stato neppure abolito l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815!

UGO MARTINAT. Ci sono stati comunque diversi tentativi. Signor ministro, si può fare tutto nella vita, ma non si può, in modo surrettizio, introdurre in una materia così complessa com'è quella degli appalti un microemendamento o un microarticolo che « riconosca » ciò che poi non è ben identificabile.

Allora, se il ministro ci tiene tanto alle società di ingegneria, emani un bel decreto — ciò rientra nella sua facoltà, o meglio nella sua potestà — ma non venga qui a sostenere delle tesi per cercare di inserire in una legge già molto confusa (e che si sta confondendo sempre di più) un argomento di ampia e complessa discussione.

Signor ministro, credo che faremmo cosa utile non solo nei confronti dei professionisti, ma soprattutto nei confronti della chiarezza della normativa se togliessimo questo « articoletto » o capoverso, come per altro è già stato fatto dal Senato. Diversamente, tale disposizione normativa verrebbe a creare confusione, lasciandoci oltre tutto molto perplessi su questo che riteniamo un punto qualificante di tutta la legge. Ognuno di noi può

ritenere questo aspetto giusto o sbagliato; è un fatto, però, che le società di ingegneria esistano. Indubbiamente la legge del 1939, disciplinante questa materia, oggi è anacronistica, al pari di tante altre leggi. Ma in 50 anni questi Governi non hanno modificato tante altre leggi. Lo facciano! Chi ha il potere esecutivo, lo eserciti! E non si cerchi, in modo surrettizio — non dico sia il Governo — di lasciar passare o di avallare certe cose. Se il Governo vuol veramente modificare qualcosa, allora operi nel modo giusto. Obiettivamente, società che oggi esistono sul mercato (dalla FIAT-Impresit alla stessa SNAM-Progetti) non operano soltanto nel settore edile, anzi direi che esse operano quasi esclusivamente in un altro settore. Perché allora cercare di allargarle dando loro una sorta di *placet*? Si adotti una normativa precisa per queste società. Successivamente, il fatto che esse partecipino ad appalti o solo a progettazioni a noi non interessa molto. Di questo si discuterà allorquando verrà al nostro esame il disegno di legge o il decreto-legge emanato in materia.

Ciò detto, continuo ad insistere per una modifica radicale soprattutto del comma 8.

SAURO TURRONI. Concordo, in buona parte, con quanto ha poc'anzi detto l'onorevole Bargone. Qui mi fermo anche perché vorrei che fosse adottato questo « stile » se si vuole veramente arrivare all'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare l'emendamento 17.1, altrimenti il parere sarebbe contrario, anche perché esso potrebbe essere ritenuto inammissibile non essendo il comma 4 modificato.

Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzi 17.2, Bargone 17.3 e Vito 17.4.

Per quanto riguarda il subemendamento Vito 0.17.22.1, nell'accogliere l'invito con riferimento al proprio emendamento, che diventa in questo modo uguale a quello presentato dall'onorevole Tripodi (emendamento 17.5), il relatore

invita il presentatore a ritirarlo, in quanto è sua intenzione riformularne il contenuto lasciando il comma 8 uguale a quello approvato dalla Camera, che a sua volta è uguale al testo dell'emendamento presentato dall'onorevole Tripodi. In conclusione, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.22 e Tripodi 17.5.

Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 17.21, altrimenti il parere è contrario. Ritiro il mio emendamento 17.7. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 17.6, altrimenti il parere è contrario; al riguardo osservo che quest'ultimo emendamento risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento riferito al comma 8. Analogo discorso va fatto per l'emendamento Turroni 17.18, nonché per gli identici emendamenti Bargone 17.8, Vito 17.9 e Turroni 17.19.

Ritiro il mio emendamento 17.10. Per quanto riguarda l'emendamento Rizzi 17.23, mi rimetto alla Commissione. Dichiaro inammissibile l'emendamento Rizzi 17.11, in quanto si riferisce al comma 9 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Ritiro il mio emendamento 17.12; dichiaro inammissibile l'emendamento Turroni 17.20. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Bargone 17.14 e Lusetti 17.15, esprimo parere favorevole sulla prima parte, ossia fino alle parole « di recepimento. ». Dichiaro invece inammissibile la seconda parte degli stessi.

Esprimo parere favorevole all'emendamento Rizzi 17.13. Dichiaro inammissibili gli identici emendamenti Bargone 17.16 e Rizzi 17.17.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore, fatta eccezione per il comma 8 sul quale ha presentato un proprio emendamento, che tuttavia vorrebbe semplificare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 17.1.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

UGO MARTINAT. Con riferimento a quanto ha appena detto il ministro, vorrei capire se l'eventuale semplificazione a cui egli si è riferito stia a significare il preannuncio di un altro emendamento.

PRESIDENTE. Lo vedremo al momento opportuno.

GIANCARLO GALLI. Dunque il relatore sarebbe favorevole ad una soluzione che riproponga tale e quale il testo approvato dalla Camera?

PRESIDENTE. Sì.

GIANCARLO GALLI. In questo caso siamo contrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Rizzi 17.2, Bargone 17.3 e Elio Vito 17.4, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento 17.21 del Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor presidente, il Governo intende modificare il testo in esame sostituendo la parola « imprenditoriali » della prima riga con le parole « di capitali » e sopprimendo il secondo alinea dalle parole « Alle società » fino al termine.

PRESIDENTE. A seguito della riformulazione del ministro Merloni, l'emendamento 17.21 risulta del seguente tenore: « Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società di capitali o professionali che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. Le società di ingegneria professionali in particolare sono quelle costituite da professionisti tecnici,

iscritti ad albi o ordini, ai sensi del titolo V e del capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile; a tali società professionali è fatto divieto di svolgere ogni attività volta alla materiale realizzazione di opere ».

Passiamo agli identici emendamenti 17.22 del relatore e Tripodi 17.5.

UGO MARTINAT. Preannuncio il nostro voto contrario.

GIANCARLO GALLI. Riteniamo essenziale la precisazione che il relatore aveva inserito nella precedente formulazione dell'emendamento 17.22, tant'è che avremmo votato a favore. Di fronte alla sua eliminazione, preannuncio un voto contrario sull'emendamento 17.22 del relatore e favorevole al testo governativo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare al collega Galli di aver eliminato la locuzione « ivi comprese quelle professionali » in quanto queste società risultano indicate successivamente. Ho voluto evitare confusioni, non ho avuto ripensamenti.

UGO MARTINAT. Preannuncio il voto contrario alla riformulazione del testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 17.22 e 17.5, non accettati dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento 17.21 del Governo risulta pertanto precluso. L'emendamento 17.7 del relatore è ritirato.

Risultano preclusi gli emendamenti Rizzi 17.6, Turrone 17.18, gli identici emendamenti Bargone 17.8, Vito 17.9 e Turrone 17.19, mentre il mio emendamento 17.10 è ritirato.

Passiamo all'emendamento Rizzi 17.23.

AUGUSTO RIZZI. Premetto di aver votato a favore del ripristino del testo della Camera in quanto, a suo tempo, mi

espressi favorevolmente. Ciò non toglie che il mio emendamento tende ad eliminare il divieto previsto per le società non professionali di eseguire, sia pure in particolari casi, opere impiantistiche di particolare complessità tecnologica individuate dal regolamento.

Mi pare di aver dimostrato coerenza nonché di essermi adeguato alle posizioni di altri gruppi, perciò insisto sull'approvazione dell'emendamento da me formalizzato che, ripeto, elimina un divieto estremamente negativo.

Nel testo che ho presentato mi riferisco ad « altre società » in quanto nella prima parte del comma vengono definite le società costituite nelle forme del codice civile che non esercitano le attività di produzione di beni. Raccomando vivamente l'approvazione del mio emendamento per non giungere all'assurdo di impedire, dinanzi a casi specifici da tutti riconosciuti, la possibilità di affidare la progettazione di opere impiantistiche di particolare complessità tecnologica ad altre società.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non sono contrario all'emendamento Rizzi 17.23, ma lo ritengo in questo momento inammissibile. Avendo ripristinato il testo della Camera, non credo sia possibile aggiungere un ulteriore comma all'articolo.

PRESIDENTE. Il relatore è dell'avviso che l'emendamento Rizzi 17.23 sia ammissibile in quanto conseguente all'approvazione degli identici emendamenti 17.22 del relatore e Tripodi 17.5.

GIANCARLO GALLI. Sono favorevole all'emendamento Rizzi 17.23, anche se devo rilevare che tutto il nostro dibattito è completamente al di fuori della realtà industriale che dovrebbe essere a tutti nota. Una volta si sosteneva l'importanza del fattore produttivo, mentre oggi siamo alla teoria che nega addirittura la realtà industriale. Sarebbe come sostenere che Togliattigrad fosse stata realizzata in altro modo, come se tutta una realtà

elettronica, di componentistica, eccetera, fosse al di fuori di tutta una serie di interventi nel settore dei lavori pubblici, come se tutto il sistema di monitoraggio collegato a determinate strutture pubbliche fosse altra cosa rispetto alla stessa manutenzione ed efficienza della struttura pubblica.

Con l'emendamento Rizzi 17.23 si tende a riportare alla realtà e alla evoluzione del sistema produttivo una caratteristica di questo articolo che altrimenti sarebbe completamente avulso dalla realtà industriale.

UGO MARTINAT. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento Rizzi 17.23.

SAURO TURRONI. Se fra le opere impiantistiche di particolare complessità tecnologica, ad esempio, dovessimo realizzare un depuratore, mi domando come potremmo essere tranquilli se facessimo coincidere nella stessa impresa il progettista e il realizzatore dell'opera. Dobbiamo essere particolarmente rigorosi, in nome di quel principio che abbiamo cercato di affermare, non prevedendo alcuna eccezione.

GIANCARLO GALLI. Non credo vi sia alcuna industria che dovendo realizzare un determinato impianto ne affidi la progettazione ad altra impresa, dal momento che l'unico elemento di fondamentale importanza è quello del risultato finale. La mia esemplificazione tende a dimostrare l'esistenza di una sorta di pregiudizio.

SAURO TURRONI. Noi stiamo operando su un post-giudizio.

PRESIDENTE. Ciò non deve condizionare la serenità della nostra valutazione.

ANTONIO BARGONE. Condivido lo spirito dell'emendamento Rizzi 17.23, anche se sono perplesso circa il significato di tali disposizioni alla luce del comma 4. L'emendamento così formulato rappresenta una eccezione al comma 4 dell'ar-

ticolo 17 che recita: « Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico (...), possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria (...) ». Successivamente, al comma 8 si specifica quali sono le società di ingegneria citandone addirittura l'ambito di intervento ed infine con l'emendamento Rizzi 17.23 si dice che la progettazione di opere impiantistiche di particolare complessità tecnologica, individuate dal regolamento, possono essere affidate anche ad altre società costituite ai sensi delle norme vigenti.

Vorrei sapere se il termine « altre società » si riferisca a quelle che abbiamo individuato nel comma 8 e quindi società che siano costituite in maniera diversa da come le abbiamo specificate noi.

AUGUSTO RIZZI. Eventualmente si potrebbe eliminare il riferimento al codice civile.

ANTONIO BARGONE. Vorrei comprendere l'elemento di novità che si intende introdurre con questo emendamento rispetto al comma 4. In questo modo non si comprende quale sia l'eccezione alla regola.

AUGUSTO RIZZI. Se c'è disponibilità a concordare un testo possiamo anche procedere, altrimenti non vorrei far perdere tempo alla Commissione. Il collega Turroni suggeriva di sostituire le parole « opere impiantistiche » con « impianti tecnologici »; ritenevo che l'espressione da me usata fosse sufficientemente chiara, tuttavia non ho alcuna obiezione ad accogliere questo suggerimento.

Il discorso della progettazione e della realizzazione verrà affrontato in altra sede.

ANTONIO BARGONE. Il problema credo sia rappresentato dalla parola « altre », con la quale non si prevede un'eccezione rispetto alla regola perché le

società di cui al comma 8 non potrebbero mai fare questi lavori.

Se ho compreso bene, si è stabilito che le società di ingegneria sono quelle che non producono beni e che, quindi, non possono procedere all'esecuzione dei lavori. Invece, altre società...

AUGUSTO RIZZI. Sì, le società che fanno produzione di beni.

PRESIDENTE. Potremmo adottare la seguente formulazione: « La progettazione di impianti tecnologici di particolare complessità individuati dal regolamento può essere affidata anche a società che producono beni ».

AUGUSTO RIZZI. D'accordo.

VITO BONSIGNORE. Questo non risolve il problema. Mi pare si stia facendo uno sforzo per affermare che il divieto di esercitare l'attività di produzione di beni non vale in alcuni casi, cioè quando si tratta di opere tecnologicamente complesse.

AUGUSTO RIZZI. Il fine è quello di considerare alcuni casi specifici e limitati. Vorrei a questo proposito ricordare che abbiamo approvato una norma che obbliga anche il privato il quale abbia contributi dallo Stato o da altri enti ad applicare la presente legge; ci riferiamo perciò anche agli impianti industriali, che possono essere oggetto di contributo e quindi ricadere nelle norme qui in discussione. Il fine dell'emendamento è dunque di consentire la progettazione degli impianti anche ad altre società, diverse da quelle che abbiamo definito di ingegneria e che non devono fare produzione di beni.

La formulazione proposta in proposito dal relatore mi sembra chiara.

VITO BONSIGNORE. In questo modo si apre il settore delle progettazioni a tutte le società. Mi sembra preferibile

prevedere un'eccezione al divieto, così come mi sembra suggerisse il collega Bargone.

ANTONIO BARGONE. In questo modo si afferma che tutte le società, sia pure in quei casi particolari, possono fare progettazioni.

AUGUSTO RIZZI. Consideriamo il caso di un impianto industriale: la progettazione può essere eseguita da qualunque società. Nei vari settori merceologici vi sono infatti società che progettano i diversi impianti tecnologici. Non comprendo come si possa non estendere a tali società questa possibilità. Intendo chiaramente riferirmi a società costituite in qualsiasi forma.

VITO BONSIGNORE. In questo modo si apre il settore a tutti.

AUGUSTO RIZZI. È così. Vi sono numerosissime società che progettano e magari realizzano impianti tecnologici industriali nei vari comparti. A queste società deve essere consentita la sola progettazione; l'aspetto della realizzazione è stato infatti « coperto » in altra sede. Vi sono impianti industriali che, usufruendo di contributi dello Stato, sono soggetti a questa legge: la progettazione di questi impianti non può che essere affidata a chi la sa fare, che non sono certo i professionisti, o almeno questi sono alquanto rari.

UGO MARTINAT. Il relatore potrebbe presentare una sua proposta.

PRESIDENTE. Il relatore si è rimesso alla Commissione e gradirebbe quindi ricevere dai presentatori la proposta di un testo definitivo. Si potrebbe comunque adottare la seguente formulazione: « La progettazione di impianti tecnologici di particolare complessità individuati dal regolamento può essere affidata anche a società diverse da quelle di cui al comma precedente ».

ANTONIO BARGONE. Riflettendo bene, mi sembra che in questo modo si aprano più rischi di quanto non succeda con il testo del Senato, perché si finisce per legittimare, ai fini della progettazione e sia pure per un settore molto specifico, tutte le società e non più solo quelle di ingegneria, e ciò mi pare rischiosissimo.

Ribadisco dunque la proposta di affidare la definizione di questo punto a quella che sarà la legge organica in materia, perché diversamente si apre un varco che non sappiamo come verrà sfruttato.

AUGUSTO RIZZI. Potrei riservarmi di presentare un ordine del giorno che auspichi la risoluzione del problema.

PRESIDENTE. In questo caso lo sottoscriverei anch'io.

VITO BONSIGNORE. Rimango convinto che sarebbe meglio ribaltare il concetto.

PRESIDENTE. Gli obiettivi sono chiari: si può percorrere la strada maestra di affidare la soluzione al Governo, anche mediante un decreto-legge, così come aveva anticipato l'onorevole Martinat, oppure si rischia di continuare con una serie di equivoci e di interpretazioni che interferiscono con la corretta valutazione del problema.

AUGUSTO RIZZI. Accetto il suggerimento del presidente e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

UGO MARTINAT. Per la chiarezza del resoconto stenografico, vorrei precisare che quando ho invitato il Governo ad emanare un decreto non intendevo certo dire di essere favorevole, ma semplicemente ricordare che è facoltà del Governo adottare un decreto sulle società di ingegneria.

PRESIDENTE. L'emendamento Rizzi 17.23 s'intende pertanto ritirato. L'emen-

damento Rizzi 17.11 è inammissibile perché il comma 9 non è stato modificato. Il relatore ritira l'emendamento 17.12. L'emendamento Turrone 17.20 è inammissibile. Gli emendamenti Bargone 17.14 e Lusetti 17.15 sono ammissibili fino alle parole « normativa nazionale di recepimento », con esclusione quindi dell'ultimo periodo; così intesi, risultano uguali all'emendamento Rizzi 17.13. Passiamo al voto.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone 17.14, Lusetti 17.15, con l'esclusione dell'ultimo periodo, e Rizzi 17.13, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Gli identici emendamenti Bargone 17.16 e Rizzi 17.17 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17 nel testo del Senato modificato dagli emendamenti approvati.

FRANCESCO NUCARA. Voterò contro questo articolo, ma vorrei precisare che non vi è alcuna *lobby* dietro il mio pensiero, non conosco *lobby* di alcun genere. Le *lobby* nel nostro paese non sono mai lecite, ma sempre illecite perché non sono legittimate da alcuna legge. Sono venuto in Commissione perché il mio gruppo mi ha chiesto di seguire l'iter di questa legge. Nessuno mi aspetta dietro la porta per sapere come vanno le cose o per suggerirmi ciò che debbo fare. Se vi sono molte *lobby* è chiaro che altrettante sono le contro-*lobby*. Mi sono permesso di intervenire sulle società di ingegneria perché per ben due volte sono stato relatore del provvedimento di riordino della disciplina, per cui si tratta di un argomento che credo di conoscere avendolo sufficientemente approfondito. È solo per questo che partecipo ai lavori della Commissione.

All'epoca in cui svolgevo la funzione di relatore del provvedimento sulle so-

cietà d'ingegneria, ricordo che contro di esse protestavano sia gli ordini professionali sia le cooperative, per cui auspico anch'io che sia riordinato in modo organico il settore, di modo che, finalmente, i dipendenti della pubblica amministrazione, come il sottoscritto, che pure è libero professionista, possano esercitare la libera professione nell'ambito della loro amministrazione.

UGO MARTINAT. Ricordo che prima di iniziare l'iter del provvedimento in esame la Commissione ha proceduto alle audizioni non delle *lobby* ma di tutte le categorie interessate, regolarmente riconosciute e costituite.

Per quanto riguarda l'articolo 17, che non mi trova consenziente, dichiaro il mio voto contrario.

GIANCARLO GALLI. Dichiaro anch'io che voterò contro l'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che avevamo già approvato l'articolo 18.

Passiamo all'articolo successivo.

La Camera aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. L'affidamento in concessione dei lavori di cui alla presente legge è consentito solo nel caso in cui la concessione

abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato anche sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. È consentito, sulla base di autorizzazione concessa con legge, l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori nei soli casi in cui i lavori previsti siano di importo superiore a 10 milioni di ECU e la complessità tecnica dell'opera da realizzare renda necessario l'affidamento unitario dei due incarichi. L'affidamento avviene mediante una gara d'appalto per la quale sia posto a base di gara un capitolato prestazionale ed esigenziale e che comporti la presentazione di un'offerta, costituita dal progetto almeno definitivo dei lavori, nonché dalle condizioni economiche e tecniche alle quali l'offerente è disposto ad eseguire i lavori stessi. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario e la relativa approvazione da parte del soggetto titolare dei lavori. Nei casi di cui al presente comma è previsto il pagamento a corpo della controprestazione.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Il Senato ha così modificato questo articolo che a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 19:

ART. 19.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I lavori pubblici sono realizzati esclusivamente mediante concessione ai sensi del comma 2 ovvero mediante appalti di sola esecuzione, aggiudicati sulla base di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 20, comma 3, nonché dei lavori riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per i quali è posto a base d'asta il progetto definitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, accompagnato o meno da un prezzo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dal concessionario.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e

gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto che gli emendamenti Turroni 19.23 e 19.21, Rizzi 19.10, Botta 19.13 dalla parola « nonché » fino alla fine, e l'emendamento Martinat 19.15 sono inammissibili in quanto non riferiti alle modifiche introdotte dal Senato.

Quale relatore, esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Bargone 19.1, Rizzi 19.5 e Turroni 19.20. Il mio emendamento 19.7 prevede, al comma 2, nei casi in cui la gestione sia legata a prezzi stabiliti, a tariffe amministrare eccetera, la corresponsione di un prezzo, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale delle opere, il cui pagamento dovrà avvenire a collaudo effettuato. Con l'emendamento 19.24 propongo di sopprimere il comma 3, in quanto potrebbe risultare di difficile lettura ed interpretazione. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Rizzi 19.14, aggiuntivo del comma 5, in quanto richiesto dal Ministero per i beni culturali.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. In base al parere espresso dal relatore sugli emendamenti sopra elencati, il Governo desidera far presente che in molti casi la concessione ha bisogno anche di essere accompagnata da un pagamento. Per tale ragione, ritiene utile mantenere il testo licenziato dal Senato, in cui si parla del diritto, accompagnato da un prezzo, di gestire e di sfruttare le opere in modo funzionale.

Al riguardo, desidero far presente la situazione dell'autostrada Torino-Savona, per esempio, perché se alla società cui è demandato l'ammodernamento di tale autostrada non viene riconosciuto il contributo che in parte deve esserle ancora assegnato, l'ammodernamento di quell'autostrada non avrà luogo, in quanto non

sarà possibile attuarlo sulla base delle tariffe. Chiedo pertanto che la Commissione valuti attentamente il problema prima di assumere una decisione in un senso o nell'altro. Personalmente, sono dell'avviso che per non precludere la possibilità di intervenire in molti casi sia bene non modificare quanto previsto nel testo del Senato.

UGO MARTINAT. Avendo seguito quanto detto dal ministro Merloni, in parte posso concordare con le sue osservazioni, anche se ritengo che quanto da lui sottolineato debba essere previsto non come norma, ma come eccezione. A tal fine, credo che andrebbe formulato un apposito emendamento.

ELIO VITO. Sono d'accordo con la soluzione da lei prospettata, presidente; vorrei tuttavia fare due considerazioni che ritengo siano molto importanti. Il Senato ha introdotto il terzo comma, di cui lei ha chiesto la soppressione, in quanto è stato soppresso l'articolo 35 (la norma finale) approvato dalla Camera. È evidente che se dovesse permanere la soppressione dell'articolo 35, con l'ulteriore soppressione del comma 3, di cui stiamo parlando, non si avrebbero più quelle garanzie che erano state appunto previste nel testo approvato da questo ramo del Parlamento. Sulla base di tale considerazione riterrei opportuno accogliere l'impostazione data dal Senato.

Vi è poi una seconda considerazione da fare. Abbiamo al nostro esame diversi emendamenti tendenti a sopprimere le parole « accompagnato o meno da un prezzo ». Vorrei osservare che l'emendamento da me presentato su questo specifico punto è più completo in quanto prevede anche la soppressione delle parole « compreso eventualmente anche il prezzo », contenute nell'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 1 del testo approvato dal Senato. Da qui l'opportunità, a mio avviso, di votare per primo il mio emendamento 19.4.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, vorrei farle notare che non abbiamo ancora preso in esame l'articolo 21.

ELIO VITO. Intendevo sollevare, presidente, una questione che attiene al coordinamento dell'articolato in quanto nel mio emendamento è prevista, di conseguenza, la soppressione anche di alcune parole dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, il suo emendamento deve essere valutato per parti separate. Ho già espresso il parere favorevole su quegli emendamenti che prevedono la cancellazione del prezzo. La seconda parte del suo emendamento sarà considerata al momento dell'esame dell'articolo 21...

ELIO VITO. Signor presidente, una volta approvata la soppressione di quelle parole all'articolo 19 non potrebbero non esserlo con riferimento all'articolo 21...

PRESIDENTE. Ma non viene cancellata comunque la possibilità di un prezzo! In ogni caso, come ho già detto, discuteremo della questione al momento opportuno.

AUGUSTO RIZZI. Concordando sull'opportunità di mantenere il comma 3 dell'articolo 19, suggerirei però la soppressione del termine « concessioni », in quanto esso potrebbe creare qualche dubbio interpretativo, facendo supporre che si possano prevedere altre forme di affidamento diverse dalla concessione. Proprio per questo motivo riterrei più logico parlare non di « concessione », ma di « espletamento » delle funzioni.

ANTONIO BARGONE. Condivido la preoccupazione testé illustrata dall'onorevole Rizzi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Turroni a ritirare il suo emendamento 19.18, altrimenti il parere è contrario.

SAURO TURRONI. Comprendo quali possano essere i problemi del Ministero dei beni culturali, però non mi pare serio che si confonda un sistema, da lei stesso proposto, di aggiudicare i lavori a misura

con l'obbligo, a mio avviso inderogabile, di fare per i monumenti, gli edifici soggetti a vincoli, insomma per le opere più importanti del nostro patrimonio storico-artistico, dei progetti esecutivi. Per esempio, un edificio come questo in cui ci troviamo, qualora dovesse essere sottoposto a lavori, dovrebbe essere oggetto di studi assai accurati e i relativi progetti dovrebbero essere i più dettagliati possibili; che poi al momento della realizzazione delle opere e della aggiudicazione della gara si stabilisca che i lavori vengano fatti a misura, in quanto possono emergere degli imprevisti, è comprensibile. Resta però il fatto che i progetti dovranno comunque essere precisissimi.

Sulla base di tali considerazioni, propongo che si ritorni al testo approvato dalla Camera escludendo i progetti definitivi per i beni soggetti a vincoli dalla legge n. 1089 del 1939, fatta eccezione per gli scavi archeologici per i quali sfido chiunque a redigere dei progetti definitivi; per questi, infatti, si potrà al massimo parlare di progetti di scavo e di metodologie da seguire.

Ciò detto, sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Rizzi teso a stabilire che i lavori di restauro possano essere aggiudicati a misura.

PRESIDENTE. Pur avendo espresso parere contrario sull'emendamento Turrone 19.18, sono tuttavia d'accordo sul contenuto dell'emendamento Turrone 19.22.

SAURO TURRONI. Mi chiedo come sia possibile pensare di fare un progetto definitivo per gli scavi archeologici.

AUGUSTO RIZZI. In effetti, su questo specifico punto il testo introdotto dal Senato è peggiorativo.

PRESIDENTE. In ogni caso, invito nuovamente l'onorevole Turrone a ritirare il suo emendamento 19.18, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turrone 19.22. Esprimo altresì parere favorevole sugli

identici emendamenti Bargone 19.1, Rizzi 19.5 e Turrone 19.20, che si limitano a proporre la soppressione del termine « accompagnato o meno da un prezzo ». Sulla prima parte dell'emendamento Vito ed altri 19.4, identica agli emendamenti Bargone ed altri 19.1, Rizzi 19.5 e Turrone ed altri 19.20, esprimo parere favorevole. La seconda parte verrà esaminata allorché si passerà all'emendamento 21.11.

Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 19.8.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 19.7 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Vito 19.3, Rizzi 19.9, Turrone 19.19 e 19.16 e Vito ed altri 19.6.

Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Bargone 19.2.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 19.2.

ELIO VITO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Il relatore ritira l'emendamento 19.24 e presenta l'emendamento 19.25 che elimina le parole « concessioni per ».

Invito a ritirare l'emendamento Rizzi 19.11 nonché il successivo Bargone 19.12, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento Botta 19.13, ad esclusione della locuzione « nonché al recupero e alla ristrutturazione di beni immobili » — che è inammissibile — e sul successivo Rizzi 19.14.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro i miei emendamenti 19.9 e 19.11.

ANTONIO BARGONE. Ritiro il mio emendamento 19.12.

UGO MARTINAT. Signor presidente, capisco la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento in esame; tuttavia,

qualora non specificassimo che per un certo tipo di opere, la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, si può procedere alla stipula di contratti a misura, creeremmo dei problemi.

AUGUSTO RIZZI. Sarebbe opportuno ripristinare il testo licenziato dalla Camera.

SAURO TURRONI. Siamo d'accordo, pertanto ritiro l'emendamento 19.22 e chiedo che si voti il 19.18.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.18, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Signor presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore ad esclusione della parte riguardante la concessione accompagnata o meno da un prezzo. Ritengo che il testo approvato dal Senato sia più valido, dal momento che non si possono porre limiti in relazione ai lavori di concessione ancora sconosciuti. In tal modo si pongono limiti troppo rigorosi ad una legge che guarda al futuro. Ho già citato il caso della tratta Torino-Savona in ordine alla quale viene richiesto un intervento del Governo, che è in corso di attuazione, pari a 500 miliardi. Già si sa, però, che occorreranno altri 500 miliardi, ciò che consentirà all'intervento di superare ampiamente il 50 per cento. Guardiamo alla realtà e regoliamoci in conseguenza. Chiedo che venga mantenuto il testo del Senato in quanto il Governo lo ritiene senz'altro accettabile. In subordine concordo con gli emendamenti del relatore, tranne quello che prevede che la garanzia a favore della stazione appaltante sia mantenuta anche a collaudo parziale avvenuto. Non è possibile, ad esempio, nel caso della realizzazione della Torino-Savona, attendere cinque anni per l'erogazione del contributo previsto.

PRESIDENTE. Credo che le considerazioni svolte dal ministro siano giuste,

ma vorrei ricordare che noi stiamo approvando una legge per gli appalti pubblici e quindi non possiamo limitare il discorso alla realizzazione, ad esempio, della Torino-Savona o della Salerno-Reggio Calabria.

La legge deve essere rigida, anche se evidentemente si possono prevedere alcune deroghe per tutta una serie di questioni. Nel momento in cui, ad esempio, nel caso delle concessioni autostradali, decidiamo che non ci sarà più il finanziamento dello Stato in quanto si deve operare tramite l'autofinanziamento, evidentemente si pongono enormi problemi. In quel preciso momento si dovrà prendere atto che quei determinati tratti autostradali devono essere realizzati con il finanziamento dello Stato perché altrimenti non è possibile realizzare l'opera.

Il concetto di concessione autostradale fa parte di un'assegnazione fine a se stessa, laddove il problema dell'intervento migliorativo è successivo alla concessione medesima.

GIUSEPPE BOTTA. Sono contrario ad eliminare dall'articolo 19 le parole « accompagnato o meno da un prezzo », così come chiede l'emendamento Bargone 19.1, per le ragioni che poco fa esprimeva il ministro. Il comma 2 dell'articolo 19 parla di affidamento dei lavori, là dove sia prevista la loro concessione e realizzazione e lo sfruttamento economico delle opere.

Al di là dell'esempio fatto della Torino-Savona o della Salerno-Reggio Calabria, non riteniamo si possano sfruttare economicamente le opere se non fissando un prezzo. Il comma 2 così prosegue: « Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ».

Si potrebbe anche accogliere la proposta di eliminare le parole « accompagnato o meno da un prezzo » qualora fosse previsto lo sfruttamento economico

delle opere realizzate, altrimenti non resta che l'intervento a totale carico dello Stato.

PRESIDENTE. Non è così, collega Botta. Quando si dice « sfruttare economicamente le opere », si intende che il costo della gestione è libero e pertanto il compenso di chi ha avuto la concessione deriva esclusivamente dall'applicazione di una tariffa libera. Là dove è prevista una tariffa amministrata si interviene con il prezzo, altrimenti non è possibile rilasciare la concessione.

GIUSEPPE BOTTA. Nel secondo comma si dice « accompagnato o meno da un prezzo ».

PRESIDENTE. Il prezzo deve essere previsto soltanto quando è legato ad un problema di gestione di tariffe amministrare.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Il problema legato al prezzo amministrato è successivo.

PRESIDENTE. La questione del prezzo amministrato o meno è prevista nel bando, altrimenti non è più una concessione.

GIANCARLO GALLI. Vorrei sapere se l'emendamento 19.7 del relatore venga mantenuto.

PRESIDENTE. Sì.

GIANCARLO GALLI. Preferisco il testo del Senato, anche perché in questo modo si confligge con la struttura di determinazione, di orientamento e di applicazione delle tariffe di riferimento. Tra l'altro, la percentuale prevista nell'emendamento 19.7 del relatore non vedo quale riferimento abbia se non in relazione alle scelte operate dagli enti locali che abbinate la quantità e la qualità degli investimenti con la tariffa finale.

Vi sono due punti che vanno eliminati: il riferimento al parere dell'autorità, che

riguarda l'esecuzione di opere e non la gestione di un servizio, ed il limite del 30 per cento che potrebbe andare bene per il gas o per l'elettricità, ma non, ad esempio, per l'acqua o viceversa.

Per queste ragioni preferirei fosse mantenuto il testo del Senato. Se, comunque, si vuole approvare questo emendamento, ritengo — ripeto — che vadano eliminati il riferimento all'autorità e la percentuale, che finisce per determinare un'ulteriore rigidità.

UGO MARTINAT. Riprendendo il discorso del ministro, vorrei osservare che siamo certamente molto sensibili, in particolare il sottoscritto, all'autostrada Torino-Savona, ma l'eccezione, come si è fatto ad esempio per le alluvioni, si può introdurre per decreto. Se vi è il problema di prevedere contributi al di fuori delle norme, questi possono essere previsti per decreto e si vedrà che in quel caso non vi saranno opposizioni o eccezioni.

Quella in discussione è una legge-quadro rispetto alla quale successivamente vi potranno essere eccezioni. Ci auguriamo che non vi siano altre alluvioni, ma se purtroppo si verificheranno si adotteranno provvedimenti di deroga: non possiamo introdurre in una legge-quadro una deroga che, in questo modo, diventa norma.

PRESIDENTE. Quando ho presentato questo emendamento avevo già fatto alcune valutazioni. Effettivamente, onorevole Galli, vi può essere un conflitto, soprattutto quando si parla di servizi. In precedenza non vi era la legge in materia di ciclo integrale delle acque, per cui il parere preventivo dell'autorità qui previsto potrebbe confliggere con un atto operativo già guidato da altra legge. Sono quindi disposto a correggere la percentuale, ma non credo si possa lasciarla libera senza correre il pericolo di trovarsi con concessioni nelle quali il 95 per cento sia a carico del comune ed il 5 per cento sia invece legato alla tariffa. Il problema è delicato e occorre considerare anche il rovescio della medaglia.

Non so dire se la soglia giusta sia il 30 o il 50 per cento, soprattutto se ci riferiamo a servizi come l'acqua, ma sono contrario, ripeto, a lasciare libero il prezzo, per le ragioni che ho esposto e delle quali rimango convinto. Vorrei che la percentuale fosse valutata in termini di compatibilità. La mia, dunque, non è una posizione radicale da una parte o dall'altra, ma radicata nella contrarietà a considerare solo la questione del prezzo, perché in questo modo si rischierebbe di riprodurre la situazione del passato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi sono norme europee.

PRESIDENTE. In Italia abbiamo distorto tutte le norme europee.

GIUSEPPE BOTTA. Non diamo un giudizio negativo su tutto il passato!

PRESIDENTE. La dimostrazione è che stiamo vivendo il momento di Tangentopoli, ove le concessioni sono una mistificazione degli appalti. Questa è una realtà che si è verificata solo nel nostro paese.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non sono concessioni di gestione, ma di costruzione.

GIANCARLO GALLI. La direttiva sui settori esclusi, poi superata ed inglobata da quella emanata dalla Comunità nel giugno scorso e non ancora recepita, offre un quadro molto preciso: stiamo trattando la gestione di un servizio, non l'esecuzione di un'opera. Far sì che la legge sugli appalti copra integralmente la gestione, che è altra cosa, finisce per creare grossi equivoci.

Tutta la polemica degli enti gestori contro i costruttori che volevano fare il *business* dell'acqua è stata condotta con l'argomentazione che in questo caso non si tratta di costruire un'opera, ma di gestire un servizio. Chi realizza un'opera deve gestirla per un lungo periodo, dando tutte le garanzie nella realizzazione per-

ché la gestione raggiunga determinati obiettivi di qualità oltre che di efficienza.

Abbiamo un punto di riferimento comunitario, sia pure non ancora recepito, e non possiamo dimenticarlo. Ricordo tra l'altro che proprio in merito alla direttiva in oggetto si pone il problema, che ho sollevato ieri sera, delle società collegate o controllate ...

PRESIDENTE. Mi sembra che questo aspetto sia stato spiegato chiaramente dall'onorevole Rizzi.

GIANCARLO GALLI. Intendo dire che non si tratta di posizioni comuni raggiunte a livello comunitario, ma di una vera e propria direttiva; non è stata ancora recepita, ma diventerà operante e non possiamo dimenticarlo.

In conclusione, si può eliminare il riferimento al parere dell'autorità e riterrei importante trovare un meccanismo meno rigido della pura indicazione in termini percentuali. Non tutte le situazioni sono uguali. In altra legge, riguardante le risorse idriche, abbiamo, ad esempio, previsto che tutte le opere possano essere a carico totale dello Stato e comunque in termini non inferiori al 75 per cento; questo limite del 30 per cento, dunque, nel caso di opere dello Stato, non coincide con quello stabilito dall'articolo 17 della legge sulle risorse idriche.

AUGUSTO RIZZI. Non si tratta di un contributo dello Stato, perché in questo caso stiamo parlando di un prezzo riconosciuto alla concessionaria.

GIANCARLO GALLI. Ma il costo è a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Bisognerebbe individuare un tipo di appalto secondo le norme previste dalla legge in esame e passare ad una gestione, in tempi successivi, che consenta di valutare attentamente gli oneri della stessa. È pericoloso usare il termine « concessione »...

GIANCARLO GALLI. Il problema è la gestione.

GIUSEPPE BOTTA. Prima di realizzare la concessione bisognerebbe conoscere la gestione...

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione, perché il costo della gestione è fine a se stesso. L'amministrazione o chi utilizzi questa legge deve rendersi conto che avrà un limite di intervento di carattere finanziario; conseguentemente, il costo della tariffa che intende applicare a carico dei cittadini deve consentire...

GIANCARLO GALLI. Salvo i casi previsti diversamente dalla normativa vigente. Credo sia opportuno mantenere questa valvola di sicurezza.

PRESIDENTE. Torniamo all'emendamento Turroni 19.18, accettato dal relatore e dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento Turroni 19.22 è stato ritirato.

Invito l'onorevole Vito a ritirare la seconda parte del suo emendamento 19.4, che potrà essere esaminata in relazione all'articolo 21.

ELIO VITO. La ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Vito 19.4, identica agli emendamenti Bargone 19.1, Rizzi 19.5 e Turroni 19.20, accettati dal relatore e non dal Governo.

(Sono approvati).

Torniamo al mio emendamento 19.7 che riformulo nel seguente modo:

Al comma 2, dopo le parole degli investimenti aggiungere le seguenti: anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo

totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 19.7, così come riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Vito 19.3, Turroni 19.19 e 19.16, Vito 19.6 e Turroni 19.17. Ricordo che l'emendamento Rizzi 19.9 è stato ritirato, mentre l'emendamento Turroni 19.23 è stato dichiarato inammissibile. Ricordo altresì che l'emendamento Bargone 19.2 è stato ritirato e fatto proprio dall'onorevole Vito.

ELIO VITO. Signor presidente, vorrei insistere sull'emendamento Bargone 19.2 che ho fatto mio perché a mio giudizio è perfettamente coerente con l'impostazione della legge e, in particolare, con la separazione della fase della progettazione da quella di realizzazione. Sulla base di questa valutazione, la invito pertanto a riconsiderare il suo parere.

PRESIDENTE. Sulla base delle considerazioni testé illustrate dall'onorevole Vito, esprimo parere favorevole.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bargone 19.2 fatto proprio dall'onorevole Vito, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo di aver ritirato il mio emendamento 19.24.

Passiamo alla votazione del mio emendamento 19.25.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a questo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che gli emendamenti Rizzi 19.11 e Bargone 19.12 sono stati ritirati. Pongo in votazione gli identici emendamenti Rizzi 19.14 e Botta 19.13, limitatamente, per quest'ultimo, alla prima parte, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Martinat 19.15, sul quale c'è un invito del relatore a ritirarlo.

UGO MARTINAT. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

UGO MARTINAT. Preannuncio il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(Procedure di scelta del contraente).

1. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, concessione e

trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento dell'esecuzione di lavori oggetto della presente legge mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

4. L'affidamento in concessione avviene mediante le procedure di cui al comma 1.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 20:

ART. 20.

(Procedure di scelta del contraente).

1. Gli appalti e le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato

sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 17, nonché di un capitolato corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 20.4 e 20.5. Invito l'onorevole Martinat a ritirare il suo emendamento 20.1, altrimenti il parere è contrario, in quanto prevedere la concessione su trattativa privata sarebbe pericolosissimo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Turrone 20.3 e 20.2.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il mio emendamento 20.4.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 20.5.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Martinat 20.1. Lo ritira, onorevole Martinat ?

UGO MARTINAT. No, non lo ritiro, presidente, anche perché, come lei potrà notare, esso ripropone esattamente il testo approvato proprio da questa Commissione. Dato che questa legge prevede anche qualche trattativa privata limitata, non vedo perché questo comma non debba essere approvato.

PRESIDENTE. In tal caso la trattativa privata risulta « allargata ».

UGO MARTINAT. No perché si inserisce tra i casi consentiti dalla legge.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, il collega Martinat ha ragione. Con l'emendamento non si vuole tanto estendere la trattativa privata alle concessioni, quanto affidare i lavori attraverso l'appalto concorso, la concessione e la trattativa privata.

PRESIDENTE. Viene aggiunto il termine « concessione ».

AUGUSTO RIZZI. No, perché il comma recita che « Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto concorso, concessione e trattativa privata ».

PRESIDENTE. La concessione è stata già disciplinata: ho invitato a ritirare l'emendamento per evitare di creare confusioni.

UGO MARTINAT. Ritiro l'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turrone 20.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Turrone 20.2.

SAURO TURRONI. Signor presidente, all'articolo 3, comma 6, abbiamo previsto l'apposito regolamento, quindi questo emendamento risulta superfluo. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Propongo di sospendere i lavori in sede legislativa sino alle ore 14, per passare subito all'esame in sede referente del decreto-legge n. 454 in materia di scarichi nelle pubbliche fognature.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12,45 è ripresa alle 14,35.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) per l'appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) per la concessione:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Il capitolato speciale d'appalto o, in mancanza, il bando di gara, devono indicare tutti gli elementi prescelti, nel-

l'ordine di importanza loro attribuita da specificare mediante incidenza ponderata espressa tramite punteggi che devono essere calcolati, in sede progettuale, attraverso l'utilizzazione di metodi tecnico-scientifici. All'elemento attinente al prezzo va attribuita, comunque, una incidenza non inferiore al 60 per cento.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del presente articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Non possono essere nominati commissari coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale sono esclusi da successivi incarichi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 21:

ART. 21.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante pubblico incanto o licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico del progetto;

b) in caso di pubblico incanto e di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il valore economico e finanziario della controprestazione, compreso eventualmente anche il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico del progetto;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra

funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Avverto che gli emendamenti Turrone 21.15 e 21.3 sono inammissibili in quanto prevedono materie nuove non conseguenti a modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 21 tratta dei criteri di aggiudicazione e delle commissioni giudicatrici. Il Senato ha introdotto un meccanismo che volutamente la Camera aveva eliminato dal proprio testo, ossia quello delle offerte anomale che aveva determinato ricorsi al TAR, contenziosi ed una situazione ormai giudicata insostenibile nell'ambito di un sistema di appalti e di realizzazione di lavori dove l'interesse primario era diventato esclusivamente la lotta tra le imprese.

Al riguardo il relatore accoglie l'emendamento Rizzi 21.8 che dà maggiore sicurezza alla stazione appaltante dal momento che l'offerta anomala potrebbe rappresentare un rischio a causa dell'eccessivo ribasso.

L'onorevole Turrone con il suo emendamento 21.14 propone la soppressione al primo comma del riferimento agli scavi archeologici; il relatore con l'emendamento 21.17 propone la soppressione delle parole « pubblico incanto » in quanto un appalto-concorso non può avvenire per pubblico incanto, ma solo per licitazione privata. Infine, per quanto riguarda l'emendamento Turrone 21.10 è evidente che il valore tecnico ed estetico non è del progetto, bensì delle opere progettate.

Per quanto riguarda l'emendamento Turrone 21.11 tendente a sopprimere, al comma 2, lettera b), punto 1, le parole « compreso eventualmente anche il prezzo », vorrei sottolineare al ministro che il prezzo è già stabilito dall'amministrazione e quindi non si tratta di un'offerta fatta dal concessionario, il quale concorre sapendo che una quota del 20-30 per cento viene assegnata dall'amministrazione.

Su questi emendamenti esprimerò ora il parere.

GIROLAMO TRIPODI. Ritiro l'emendamento 21.1.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con la proposta del relatore di eliminare il riferimento all'offerta anomala; vorrei però precisare che tale riferimento è previsto esclusivamente per l'appalto concorso.

Concordo inoltre sulla possibilità di prevedere un aumento della garanzia nel caso in cui l'offerta si discosti dalla media. Ritengo però che il 10 per cento di scostamento dalla media sia troppo limitato; credo vada elevato almeno al 20 per cento. Sugli altri punti concordo in linea di massima con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turrone 21.14 e parere contrario sull'emendamento Rizzi 21.5. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzi 21.16 a condizione che accetti la seguente formulazione: « nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato una offerta o un ribasso superiore al 20 per cento rispetto alla media aritmetica ». Ritengo infatti che occorra considerare tutte e due le ipotesi: ribasso sull'elenco prezzi ed offerta di prezzi per i quali occorre fare la valutazione dell'opera.

VITO BONSIGNORE. Credo occorra precisare meglio i termini, ricorrendo alle parole « una offerta o un ribasso con uno scostamento ».

GIROLAMO TRIPODI. Con tutta la stima che ho del collega Rizzi, vorrei però osservare che, introducendo il concetto di media mediata, perché di questo si tratta...

PRESIDENTE. Non è così.

AUGUSTO RIZZI. Non è ai fini dell'aggiudicazione, ma solo per l'aumento della garanzia.

PRESIDENTE. L'appalto viene assegnato al prezzo più basso. Il riferimento alla media è solo per la determinazione della cauzione.

GIROLAMO TRIPODI. L'appalto viene assegnato al prezzo più vantaggioso?

PRESIDENTE. Certo. Nell'invitare dunque il presentatore a riformulare l'emendamento Rizzi 21.16 nel senso qui chiarito, invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Bargone 21.2 e Rizzi 21.3.

ANTONIO BARGONE. Ritiro il mio emendamento 21.2.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 21.3.

PRESIDENTE. Il relatore ritira l'emendamento 21.4, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 21.17 e 21.18, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Turrone 21.14, 21.10, 21.11 e 21.12.

Il relatore esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bargone 21.6 e Rizzi 21.7 a condizione che venga soppresso il riferimento al termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, gli identici emendamenti Bargone 21.6 e Rizzi 21.7 risulterebbero del seguente tenore:

All'articolo 21, comma 3, sostituire le parole: attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da con le seguenti: Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definite le metodologie da applicarsi per.

Parere favorevole sugli emendamenti Rizzi 21.7 e 21.8, e Turrone 21.13.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turrone 21.14, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzi 21.5, che il relatore ed il Governo hanno

invitato il presentatore a ritirare, altrimenti il parere è contrario.

AUGUSTO RIZZI. Dichiaro di ritirarlo.

UGO MARTINAT. Lo faccio mio.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo esprimere parere contrario sull'emendamento Rizzi 21.5, fatto proprio dall'onorevole Martinat.

PRESIDENTE. Anche il relatore esprimere parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 21.5, fatto proprio dall'onorevole Martinat, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Rizzi 21.16, la cui formulazione risulta del seguente tenore:

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo o un ribasso superiore al 15 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi o dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementato del 50 per cento.

Invito i colleghi ad accogliere la richiesta del ministro, cioè che l'importo della garanzia sia incrementato non del 50 ma del 20 per cento.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. La ragione della mia richiesta è che la media potrebbe essere abbassata dalle offerte con ribassi molto limitati.

AUGUSTO RIZZI. Non ho difficoltà ad accedere alla richiesta del ministro Merloni.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Possono esservi offerte manovrate per ridurre il ribasso medio.

GIUSEPPE BOTTA. Ma quando un'offerta è anomala si chiede un'ulteriore garanzia.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il problema è che la media può essere influenzata dalle offerte.

UGO MARTINAT. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 21.16, con la modifica proposta dal Governo, perché ritengo che costituisca una garanzia anche rispetto alle offerte anomale delle imprese che hanno dichiarato fallimento.

GIROLAMO TRIPODI. Dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento, che è molto complesso e può prestarsi ad altre interpretazioni, non solo a quella relativa alla cauzione.

ELIO VITO. Preannuncio il mio voto contrario e chiedo, comunque, che si proceda alla votazione per parti separate perché, a mio giudizio, anche l'introduzione di questa previsione non è tale da superare quanto previsto dal comma 3 a proposito delle offerte anomale. Capisco l'intento del collega Rizzi, ma ritengo che anche l'ultimo periodo dell'articolo debba essere mantenuto in vigore e che non vi sia alcuna consequenzialità.

PRESIDENTE. Collega Rizzi, per evitare problemi di interpretazione le propongo di indicare entrambi i casi, dicendo: « Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore al 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi o un ribasso superiore al 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi ».

AUGUSTO RIZZI. Accolgo la sua proposta, signor presidente.

PRESIDENTE. La nuova formulazione dell'emendamento Rizzi 21.16 è dunque la seguente:

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il venti per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con ribasso superiore di oltre il venti per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementato del cinquanta per cento.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

Se ho ben compreso, il collega Vito chiede di votare separatamente la prima parte e poi la frase che dice: « Conseguentemente, al comma 3 sopprimere gli ultimi due periodi ».

Il relatore ed il Governo esprimono parere favorevole sul testo dell'emendamento nel suo complesso.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Rizzi 21.16.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Rizzi 21.16.

(È approvata).

Gli emendamenti Bargone 21.2 e Rizzi 21.3 sono stati ritirati. Ugualmente è ritirato l'emendamento 21.4, del relatore.

L'emendamento del relatore 21.17 contiene soltanto una precisazione tecnica ed è stato accolto dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 21.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21.18, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 21.11 — identico alla seconda parte dell'emendamento Vito 19.4, che era stato rinviato alla trattazione di questo articolo — accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 21.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Riguardo agli emendamenti Bargone 21.6 e Rizzi 21.7, il relatore aveva avanzato la richiesta di eliminare il riferimento al termine, al fine di evitare sovrapposizioni di date.

ANTONIO BARGONE. Se si chiede di togliere il riferimento al termine ed alla legge l'emendamento non ha più senso, quindi potrei anche ritirarlo.

PRESIDENTE. Però quello cui si fa riferimento nell'emendamento è un altro regolamento, non quello dei sei mesi.

ANTONIO BARGONE. Il mio emendamento 21.6 dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi della legge n. 400 siano definite le metodologie da applicarsi; se il presidente chiede di eliminare il riferimento alla legge...

PRESIDENTE. No, chiedo solo di eliminare il riferimento ai 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per evitare una sovrapposizione.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è d'accordo con il relatore.

GIROLAMO TRIPODI. Gli emendamenti in questione si riferiscono al comma 3 dell'articolo 21 e mi pare che con riferimento a tale comma il Senato abbia introdotto elementi assai perversi, o almeno tali io li considero.

PRESIDENTE. La nostra Commissione li ha già soppressi.

GIROLAMO TRIPODI. Evidentemente non ho seguito bene.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se ritirino o mantengano i loro emendamenti.

AUGUSTO RIZZI. Se accogliendo la richiesta del presidente si torna, in pratica, al testo del Senato, ritiro il mio emendamento 21.7.

ANTONIO BARGONE. Ritiro l'emendamento 21.6.

PRESIDENTE. L'emendamento Rizzi 21.8 è precluso.

GIROLAMO TRIPODI. Il comma 3 comunque rimane.

PRESIDENTE. Ma è già stata soppressa la parte che va dalle parole: « Nel caso di lavori » fino alla fine del comma.

Pongo in votazione l'emendamento Turrone 21.13, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Turrone 21.9 è inammissibile.

Pongo in votazione l'articolo 21 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

SAURO TURRONI. Presidente, non comprendo perché l'emendamento 21.9 sia stato considerato inammissibile. L'ultima parte del comma 5 dell'articolo 21 nel testo approvato dal Senato prevede una serie di esclusioni per le nomine a commissario; tra tali esclusioni può benissimo essere compresa anche quella

relativa ai magistrati. Si tratta di una esclusione aggiuntiva rispetto ad altre, anch'esse aggiuntive. Il Senato ha modificato completamente il testo approvato dalla Camera e l'emendamento da me presentato non è inammissibile.

PRESIDENTE. L'articolo 21 è già stato votato dalla Commissione.

Va detto che i magistrati non sono mai stati citati, né nel testo della Camera né in quello del Senato, quindi quella dell'onorevole Turrone era una precisazione aggiuntiva.

SAURO TURRONI. Era un'esclusione già prevista, presidente, anche se in un altro punto del testo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'Autorità, non con riferimento ai commissari.

ELIO VITO. Credo che qui possa essere inserito perché non si tratta di materia nuova.

UGO MARTINAT. Presidente, credo che questo emendamento sia ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che l'articolo 21 è già stato votato e che pertanto non possiamo tornare indietro. La questione doveva eventualmente essere sollevata prima e soltanto per una precisazione accademica ho voluto chiarire all'onorevole Turrone il motivo dell'inammissibilità di tale emendamento.

ELIO VITO. Potremmo riprendere questo specifico punto al momento dell'esame dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Lo vedremo al momento opportuno.

UGO MARTINAT. Mi pare che a questo punto nessuno possa più presentare emendamenti. Poiché quello in discus-

sione è un argomento serio, il relatore e il Governo potrebbero farsi carico di presentare un apposito emendamento in sede di esame dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i collaudi, il relatore si assume l'impegno di presentare un emendamento volto ad escludere la categoria alla quale qui si è fatto cenno.

SAURO TURRONI. La ringrazio, signor presidente.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

(Accesso alle informazioni).

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed a qualsiasi altro organismo di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazioni sui dati relativi alla gara medesima, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara d'appalto.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 22:

ART. 22.

(Accesso alle informazioni).

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione ag-

giudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

Pongo in votazione tale articolo al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

(Selezione delle imprese da invitare alle gare).

1. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso alle imprese interessate, o con criteri che saranno

determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il numero delle imprese ammesse a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 23:

ART. 23.

(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).

1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5

milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intende invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare, onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Avverto che gli emendamenti Turroni 23.5, Botta 23.2, Rizzi 23.3 e Bargone 23.4 sono inammissibili in quanto non incidono su parti modificate dal Senato.

In qualità di relatore esprimo parere contrario sugli emendamenti.

GIROLAMO TRIPODI. L'articolo 23 nel testo modificato dal Senato recepisce, in buona sostanza, una nostra specifica proposta sul punto in discussione, avanzata in questa sede. Il nostro emendamento 23.1 favorisce la partecipazione (nella misura del 30 per cento) di imprese locali, medie e piccole, alle gare di appalto. Essere contrari a questa nostra proposta vorrebbe dire non completare la modifica già avviata dal Senato.

Per questi motivi chiedo sia al relatore sia al Governo di esprimere parere favorevole sul nostro emendamento.

UGO MARTINAT. Presidente, sono tendenzialmente favorevole all'emendamento Tripodi 23.1 a condizione che il termine « locali », peraltro assai vago e suscettibile quindi di diverse interpretazioni, sia modificato con quello « regionali » o « provinciali ».

GIUSEPPE BOTTA. Ponc'anzi si parlava, attraverso i consorzi stabili di impresa, addirittura di una defiscalizzazione

per favorire un accorpamento; ebbene, a me pare che in questo modo si faccia di tutto per arrivare ad una sorta di « polverizzazione ». A tale riguardo, ricordo che abbiamo già fissato il numero delle imprese da invitare alle gare di appalto. Mi chiedo inoltre cosa accadrebbe se tra le imprese invitate non vi fossero quelle locali. In altri termini, in un caso del genere la gara d'appalto sarebbe vanificata e i lavori si bloccherebbero? Pertanto, sia pure con rincrescimento, dico che è un emendamento inaccettabile. L'importante comunque è creare lavoro.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, pur ritenendo impossibile l'emendamento in esame ne condividiamo lo spirito. Del resto, il testo approvato dalla Camera tiene conto di alcuni aspetti che l'emendamento in esame tende a sottolineare, poiché si prevede che si « procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare ». La formulazione da noi licenziata non metteva in discussione il meccanismo di aggiudicazione dell'appalto, mentre il Senato ha apportato una correzione che suona come una valutazione politica, avendo inserito l'espressione « onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli ». L'altro ramo del Parlamento ha compreso la sostanza della nostra idea, correggendola però nel senso di individuare un meccanismo che favorisce i concorrenti locali, ma che sotto il profilo giuridico non significa nulla. Siamo dell'avviso che la correzione del Senato non sia funzionale alla legge e che quindi vada eliminata.

Riconosco la giustezza delle affermazioni dell'onorevole Botta; mi domando però come sia possibile rendere compatibile l'individuazione del 30 per cento delle cosiddette imprese locali — che non si capisce quali siano, dato che potrebbero essere comunali, provinciali o regionali — con il meccanismo di aggiudicazione. Se non si identificano dei criteri

oggettivi, si corre il rischio di inceppare il meccanismo.

Abbiamo compiuto il nostro dovere manifestando, in sede di discussione generale durante la prima lettura del testo, la necessità di far crescere l'imprenditoria locale, tant'è che tra i criteri è stata indicata la localizzazione operativa. Più di questo non si può fare, altrimenti si rischia di introdurre una norma di carattere politico, ma sostanzialmente inapplicabile.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, preannuncio la presentazione di un emendamento tendente ad eliminare le parole « onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli ».

Ritengo che la nostra Commissione abbia approvato un testo serio, in cui si è precisato al limite del legale che si deve tener conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa del concorrente, il che vuol dire — leggendo tra le righe — imprese locali. La proposta del Senato e l'emendamento 23.1 risultano estranei ad una legge dello Stato, anzi sono previsioni pericolose e si presterebbero a quei giochi sotterranei che, con la scusa di favorire le imprese locali, mettono in moto il meccanismo a tutti noto.

VITO BONSIGNORE. Signor presidente, questo è uno dei punti su cui occorre riflettere approfonditamente. Praticamente si torna a predisporre la lista degli invitati! Un problema questo già affrontato per esempio dalla regione siciliana che ha provveduto ad eliminare tale lista. Se mantenessimo il criterio indicato, metteremmo a disposizione dei concorrenti la lista degli invitati, il che significa tante cose. Non diciamo allora che stiamo facendo una legge per evitare gli inconvenienti del passato!

Sarebbe opportuno prevedere un meccanismo in base al quale nessuno sia in grado di conoscere i partecipanti alla gara finché le offerte non vengono rese note. Diversamente non si elimina la

principale fonte di accordo tra le imprese prima della presentazione delle offerte stesse. Ripeto, la riflessione è necessaria.

PRESIDENTE. Il meccanismo non è stato modificato e di questo occorre tener conto. La segretezza delle imprese da invitare deve essere assoluta.

VITO BONSIGNORE. Ma da chi è garantita?

PRESIDENTE. Risponde chi indice l'appalto.

GIROLAMO TRIPODI. Indipendentemente da quanto sostiene il collega Bargone il mio emendamento riduce la possibilità per le imprese delle zone del Mezzogiorno di essere agevolate in quanto mafiose, o collegate con altre grandi ditte sotto accusa, oppure di essere escluse dalle gare. I potenti finora hanno avuto maggiori possibilità di « pascolare » in tutto il Mezzogiorno e di ostacolare la crescita delle imprese meridionali, che non a caso ancora oggi sono emarginate.

Nessuno può darmi la patente di cretino oppure può dire che sotto banco l'emendamento avalla quanto si verifica oggi. No, semmai è l'opposto, perché finora sono state favorite quelle imprese che hanno consentito al processo degenerativo di andare avanti. Posso anche accettare i suggerimenti dei colleghi; sostengo però che anche le ditte locali debbono partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici. Mi dispiace che il collega Bargone abbia detto quelle cose, perché è meridionale e sa che quanto dico è avvenuto e sta ancora accadendo.

Il Senato aveva accolto le ragioni che ora mi hanno indotto a presentare l'emendamento 23.1. Al collega Botta vorrei ricordare che nel nostro ordinamento vi sono leggi che già prevedono quanto da noi sostenuto, anche se, dobbiamo riconoscerlo, non sono mai state rispettate.

Si tratta di una questione che ripropone il problema della partecipazione di tutte le realtà presenti sul territorio na-

zionale nel momento in cui l'unità del paese viene minacciata dalla lega con l'obiettivo secessionista.

GIUSEPPE BOTTA. In questo modo si favorirebbe la suddivisione del lavoro in più lotti.

PRESIDENTE. Tutti i colleghi hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie opinioni e credo sia giunto il momento che il relatore manifesti il parere sugli emendamenti presentati. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tripodi 23.1; gli emendamenti Turrone 23.5 e gli identici emendamenti Botta 23.2, Rizzi 23.3 e Bargone 23.4 sono dichiarati inammissibili. Infine, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 23.6 del relatore.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Al collega Tripodi vorrei sottolineare che gli imprenditori della mia regione sono assillati dal pericolo di vedere assegnati lavori alle imprese del Mezzogiorno.

GIROLAMO TRIPODI. Non mi riferivo ai cavalieri Costanzo, Graci...

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

UGO MARTINAT. Confermo il voto favorevole sull'emendamento Tripodi 23.1 a condizione che la parola « locali » sia sostituita dall'altra « regionali ».

GIROLAMO TRIPODI. Accolgo l'invito dell'onorevole Martinat.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 23.1, non accettato dal relatore né dal Governo, nel nuovo testo formulato.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.6 del relatore.

GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il 23.2, Rizzi 23.3 e Bargone 23.4 sono stati dichiarati inammissibili. mio voto contrario.

RAMON MANTOVANI. Preannuncio il mio voto contrario.

UGO MARTINAT. Preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Possiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 23.

GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Trattativa privata).

1. Possono essere affidati a trattativa privata soltanto i lavori oggetto della presente legge di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

2. Il ricorso alla trattativa privata, per i lavori di cui al comma 1, è ammesso soltanto per la esecuzione di lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da

eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori.

3. Gli affidamenti di lavori mediante trattativa privata devono essere adeguatamente motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento con l'invio dei relativi atti che, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici, sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. I soggetti ai quali sono affidati lavori a trattativa privata devono avere gli stessi requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per l'aggiudicazione, mediante pubblico incanto o licitazione privata, di lavori di uguale importo.

5. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i lavori pubblici il cui importo complessivo non sia superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere affidati mediante trattativa privata.

6. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

7. L'affidamento dei lavori ai sensi del presente articolo avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno quindici imprese, se esistenti sul mercato. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura di cui al comma 7.

9. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dei precedenti articoli, è diventato articolo 24:

ART. 24.

(Trattativa privata).

1. Possono essere affidati a trattativa privata:

a) gli appalti di importo complessivo non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa;

b) gli appalti di importo superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a

trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto che gli emendamenti Tripodi 24.1 e Turrone 24.16 sono inammissibili in quanto incidono su parti non modificate dal Senato.

Rispetto al testo approvato dalla Camera il Senato ha apportato una modifica sostanziale relativa alla liberalizzazione del tetto fissato in 5 milioni di ECU. Il relatore propone la reintroduzione di tale tetto sia pure facendo riferimento non più all'ECU, ma alle lire e chiede di reinserire il riferimento all'interferenza tecnica che il Senato aveva soppresso.

Il relatore è dell'idea che la precisazione in ordine alla interferenza tecnica sia quanto mai opportuna, considerando che molto spesso ci si trova di fronte a situazioni equivoche. Pertanto, ritengo sia estremamente importante precisare che può essere accordata solo in presenza di un appalto regolare e non di una trattativa privata.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario a porre un limite alla trattativa privata fissando un tetto pari a 5 milioni di ECU, dal momento che potremmo trovarci di fronte a lavori da affidare a trattativa privata per importi superiori a questo limite. Al riguardo desidero precisare che l'ANAS ha aggiudicato un lavoro a trattativa privata per un importo superiore ai 5 milioni di ECU. Del resto, in presenza di urgenti ed indifferibili motivi non vedo per quale ragione ci si debba limitare con un tetto quale quello suggerito dal relatore.

Lo stesso relatore mi faceva presente il problema delle strade danneggiate dalle alluvioni, in ordine alle quali non è possibile tenere conto del tetto dei 5 milioni di ECU.

PRESIDENTE. Non lo abbiamo mai superato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici* Nel corso dell'unica trattativa privata condotta in sede ANAS, come ho già detto, è stato superato il tetto di 5 milioni di ECU. Non vedo la ragione sostanziale di porre limitazioni, per cui ritengo si possa accettare il testo del Senato. Sono inoltre d'accordo per la trasformazione in ECU delle cifre contenute nell'articolo 24. Per quanto riguarda il comma 8, cioè l'interferenza tecnica, il fatto che questo elemento non possa essere compreso tra i motivi di affidamento dei lavori a trattativa privata mi sembra già sufficientemente chiaro; sul punto mi rimetto comunque alla Commissione.

UGO MARTINAT. Alla fine ci si annoia a ripetere le stesse argomentazioni, debbo però ribadire che per tutte le emergenze il ministro può ricorrere ad un decreto. Per tutto il resto, però, è opportuno mantenere il limite fissato dal Senato.

Ciò che stiamo facendo, infatti, è cercare di porre una serie di paletti per evitare che si ripeta quanto fino a ieri nel nostro paese accadeva in misura larghissima. La trattativa privata, con la quale l'amministrazione locale ha la massima discrezionalità, è un nodo fondamentale: sappiamo che su questo punto il ministro insiste, ma riteniamo il tetto di 5 milioni di ECU forse anche eccessivo; comunque ci sta bene.

Non possiamo accettare che non si preveda alcun tetto, perché in questo modo, dopo aver fissato, come dicevo, tutta una serie di paletti, si finirebbe per consentire appalti a trattativa privata per centinaia di miliardi.

GIROLAMO TRIPODI. Questa è una parte decisiva della legge e sono molto sorpreso dall'atteggiamento del Governo, qui rappresentato dal ministro dei lavori pubblici, che non può dimenticare le motivazioni del provvedimento in discussione.

Il ministro non può non ricordare lo sforzo che tutti noi abbiamo compiuto per raccogliere una esigenza di carattere generale che veniva dal paese dopo le vicende di Tangentopoli: un'esigenza innanzitutto di moralizzazione.

Sappiamo tutti che uno degli strumenti di realizzazione di Tangentopoli è stato appunto la trattativa privata. Il testo della Camera prevedeva — ed era già grave — la trattativa privata fino ad un importo di 5 milioni di ECU, pari a circa 10 miliardi di lire. Non si spende un importo del genere per il solo ripristino di opere danneggiate da eventi calamitosi! Lei, caro ministro, sembra dimenticare ciò che è avvenuto in Irpinia dove, con la scusa del recupero o ripristino delle opere distrutte dal terremoto, si è truffato lo Stato per decine di migliaia di miliardi e nello stesso tempo si è corrotta una società, anche se non certo i lavoratori e la gente comune. Ora lei insiste...

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io faccio semplicemente una proposta.

GIROLAMO TRIPODI. Lei rappresenta il Governo, il quale evidentemente vuole mantenere il sistema della trattativa privata (*Proteste del ministro dei lavori pubblici*)!

Respingo dunque sdegnosamente la proposta di mantenere quanto introdotto dal Senato, che in questo caso credo sia andato contro la coscienza degli italiani. Se si vuole andare avanti su questo piano, debbo dire che non so se la legge si potrà approvare. Vi sono ancora molti articoli da esaminare e se si vogliono approvare le leggi occorre farlo rispettando alcuni principi ed esigenze fondamentali di moralizzazione.

PRESIDENTE. La trattativa privata è sempre stata un argomento che ha appassionato l'onorevole Tripodi...

GIROLAMO TRIPODI. Dovrebbe appassionare tutti!

PRESIDENTE. Il relatore comunque concorda con lei, onorevole Tripodi e

nella espressione dei pareri vedrà che si propone nuovamente quella valutazione di carattere generale che aveva contraddistinto la scelta della Camera.

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 24.20, perché sostanzialmente recepito da quello del relatore.

PRESIDENTE. Ritengo che analoga considerazione dovrebbe valere per l'emendamento Vito 24.2.

ELIO VITO. Mi sembra che l'emendamento possa essere accolto.

VITO BONSIGNORE. Il raccordo con le norme antecedenti mi sembra necessario. Cosa succederà, ad esempio, per le opere coperte da brevetto industriale?

PRESIDENTE. Onorevole Vito, se mantiene il suo emendamento 24.2, confermo l'espressione del parere contrario.

ELIO VITO. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 24.3. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 24.4 e 24.5. Per quanto riguarda quest'ultimo, osservo che 200 mila ECU al cambio di circa 1900 lire rappresentano una cifra troppo alta...

GIROLAMO TRIPODI. A me sembra che l'onorevole Botta abbia la tendenza a rialzare...

GIUSEPPE BOTTA. I 200 mila ECU sono stati previsti in base al cambio di due mesi fa. Purtroppo, adesso l'ECU è salito e la nostra moneta è scesa.

PRESIDENTE. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 24.23, 24.24 e 24.28. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Vito 24.6 e 24.7.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti 24.17 e 24.21.

GIROLAMO TRIPODI. Dichiaro di far mio l'emendamento Turroni 24.21.

SAURO TURRONI. Ho ritirato il mio emendamento 24.21 in quanto lo consideravo assorbito.

PRESIDENTE. Dichiaro assorbito l'emendamento Turroni 24.21. Invito l'onorevole Tripodi a ritirare il suo emendamento 24.9, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 24.10 e sull'emendamento Tripodi 24.11. Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 24.19, faccio osservare al presentatore che i dati sono già tutti obbligatoriamente trasmessi all'osservatorio.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 24.19.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tripodi 24.12 e Vito 24.13. Invito l'onorevole Turroni a ritirare il suo emendamento 24.18, altrimenti il parere è contrario. Parere contrario sull'emendamento Tripodi 24.14. Raccomando alla Commissione il mio emendamento 24.25. Invito l'onorevole Botta a ritirare il suo emendamento 24.15, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 24.22, invito il presentatore a valutare attentamente il comma 7 approvato dal Senato, in quanto a mio avviso risponde positivamente al problema posto dall'emendamento in questione, tendente ad inserire un comma 7-bis. Credo, infatti, che il riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, contenuto nell'emendamento 24.22, sia inopportuno, in quanto si corre il rischio di emanare una legge contenente riferimenti a leggi che vorremmo invece cancellare.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 24.8 del relatore sul quale mi dichiaro contrario.

VITO BONSIGNORE. Signor presidente, a me sembra che l'articolo 24 non affronti un problema specifico, cioè quello della tutela dei diritti d'esclusiva, a proposito della quale introdurremo un elemento di turbativa di gara se non provvederemo a regolamentarla, a meno che non si individui il modo, senza ricorrere alla gara, in cui acquisire il macchinario o l'opera eseguita con una determinata tecnologia. Credo non ci sia altra via d'uscita, a meno che una soluzione al problema non sia prevista in qualche altro punto della legge.

Ritengo altresì che il problema da me evidenziato sia stato in parte richiamato dal collega Vito con il suo emendamento 24.2. Sono dell'avviso che tale problema sia reale e debba essere risolto, altrimenti, in tutti i casi in cui si prevede un'opera protetta da brevetto, dove vi sono diritti di esclusiva da tutelare, ci troveremo senz'altro in un caso di turbativa d'asta. Io mi riferisco all'emendamento 24.2 - presentato da Elio Vito ed altri colleghi - che risolve questo problema. Se il relatore ritiene di esprimere un parere negativo, sottolineo che comunque il problema posto dall'emendamento è reale e va risolto, altrimenti, in tutti i casi nei quali - ripeto - si prevede un'opera protetta da brevetto e quindi vi sono diritti di esclusiva da tutelare, ci troveremo sicuramente nel caso di turbativa d'asta. Non si può indire un'asta dicendo che si vuole una 131 verde, perché la 131 la fa solo la Fiat; quindi si deve decidere di comprare la 131 dalla Fiat, non è possibile comprarla dalla Ford, e se si fa una gara è una gara truccata. Questa è la mia opinione; se il problema non è risolto in altro modo, il pericolo esiste.

ELIO VITO. Credo che potremmo trovare una soluzione modificando l'emen-

damento nel seguente modo: « Nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41, punti 1, 2 e 3 - o, forse, 1 e 2 - del regio decreto n. 827 », cioè lasciando il riferimento solo a quei punti che non sono più estensivi della normativa che stiamo individuando, quindi eliminando, ad esempio, il riferimento all'urgenza.

UGO MARTINAT. Credo che il relatore debba riflettere sulla sua posizione relativa all'emendamento 24.2, perché quello che è stato evidenziato è un problema serio, che potrebbe portare all'invalidazione di una serie di gare e addirittura all'impugnativa della normativa in oggetto. Quindi, o si accetta l'emendamento Vito, o il relatore presenta egli stesso un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Cerco di spiegarmi, perché quando si parla di leggi o di riferimenti a leggi diventa difficile per tutti conoscerne a memoria il testo.

Il relatore aveva espresso parere contrario perché, a suo avviso, l'articolo 41 del regio decreto n. 827 del 1924, così come citato, estende nuovamente la trattativa privata a tutta una serie di casi: quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti, per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuoverne la vendita in concorso di pubbliche offerte, quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti, eccetera, quando si devono prevedere in affitto locali destinati a servizi governativi, quando l'urgenza dei lavori acquisiti, acquisti, trasporti o forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o delle licitazioni e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali eccezioni, eccetera. Dunque, prevedere, come fa l'emendamento 24.2, che si possa fare ricorso a trattativa privata « nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » significa far rientrare tutta una

serie di ipotesi di trattativa privata che noi rigorosamente vorremmo tamponare. Se, invece, il problema è posto solo limitatamente al primo e secondo punto dell'articolo 41...

ELIO VITO. Il primo no.

AUGUSTO RIZZI. Si potrebbe dire « Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41... ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « in particolare per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita... », perché il riferimento alle vecchie leggi ci costringe, poi, a mantenere le leggi stesse. Facciamo, allora, dei riferimenti precisi e limitiamoci esclusivamente ad essi.

ELIO VITO. Possiamo rimandare al regolamento, prevedendo il coordinamento dell'attuale testo col citato articolo 41.

PRESIDENTE. Questo dev'essere sicuramente fatto; ma credo sia bene fare riferimenti specifici.

ANTONIO BARGONE. Penso che lei abbia ragione, presidente, perché noi stiamo predisponendo una legge-quadro in materia di lavori pubblici ed è chiaro che debbono essere abrogate tutte le norme che, anche implicitamente, regolano la materia in maniera diversa. Le norme sulla contabilità generale dello Stato, invece, debbono essere applicate e non c'è bisogno che noi lo indichiamo nel testo, perché questo sarebbe quanto meno inelegante.

Se c'è un riferimento da fare alla privativa industriale dobbiamo introdurlo noi direttamente, senza richiamare l'articolo 41 del regio decreto n. 827, che amplia la possibilità di trattativa privata molto più di quanto abbiamo fissato noi nel provvedimento in discussione. Dobbiamo dunque mantenere la trattativa privata nei limiti in cui l'abbiamo prevista e prevedere soltanto questa eccezione, qualora sia compatibile (franca-

mente non saprei citare nemmeno un caso in cui vi sia necessità di ricorrere a quella norma). L'unica cosa da fare potrebbe essere questa.

ELIO VITO. L'articolo 41 non amplia nulla, in quanto, in effetti, stabiliamo che al di sotto di una determinata cifra si possa ricorrere alla trattativa privata senza alcuna condizione.

PRESIDENTE. Chi dice che l'articolo 41 si limiti a questa cifra?

ELIO VITO. Così come noi prevediamo, resta la distinzione tra i casi a) e b), ma anche per i primi devono comunque sussistere le condizioni minime di cui all'articolo 41. Non è sufficiente che vi sia un appalto di importo inferiore ai 300 milioni per ricorrere alla trattativa privata!

PRESIDENTE. No, questo è lasciato libero. Fino ai 300 milioni o ai 150 mila ECU si è detto di lasciare libertà. Il comune può usare la trattativa privata.

ELIO VITO. Ho capito, ma in quali condizioni? Nelle condizioni previste dalla norma generale dell'articolo 41. Quindi mantengo il mio emendamento, nella sua attuale formulazione e con riferimento al comma 1.

ANTONIO BARGONE. Per carità, no! Noi abbiamo previsto una norma che è molto più limitativa.

Se si prevede che possa esservi trattativa privata al di sotto dei 300 milioni, è chiaro che si applica l'articolo 41 della contabilità generale dello Stato. È evidente.

ELIO VITO. Se è evidente, leviamolo.

ANTONIO BARGONE. Tutte le leggi si applicano in quanto compatibili, è un principio generale. Altrimenti il problema si porrebbe per ogni norma che stiamo definendo. Se infatti ci prendessimo il fastidio di esaminare tutte le norme che

disciplinano questa materia e di indicare nel testo che stiamo predisponendo in che modo siano con esso compatibili, scriveremo un libro.

ELIO VITO. Lo stesso presidente, che è relatore del provvedimento, dà un'interpretazione diversa, cioè che al di sotto dei 300 milioni la trattativa è libera.

ANTONIO BARGONE. È libera, ma si applicano le norme che sono compatibili.

PRESIDENTE. Il rispetto della contabilità dello Stato è un'altra cosa.

ELIO VITO. A me pare evidente che al di sotto dei 300 milioni si possa affidare un lavoro a trattativa privata nel rispetto dell'articolo 41, mentre al di sopra di quella cifra debbano ricorrere le condizioni previste dalla lettera *b*).

AUGUSTO RIZZI. Presidente, formulando un'interpretazione contraria a quella che lei ha poc'anzi fatto, ritengo che il contenuto dell'emendamento Vito 24.2 potrebbe essere aggiunto in calce al comma 1, lettera *a*) dell'articolo in questione.

ELIO VITO. Nel condividere la proposta testé fatta dall'onorevole Rizzi, il contenuto del mio emendamento può senz'altro ritenersi riferito alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 24 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ribadisco il mio parere contrario su tale emendamento. Aggiungo che a questo punto diventa difficile inserire il contenuto dell'emendamento preannunciato dall'onorevole Bon-signore in una legge riguardante gli appalti, in quanto il problema sollevato dal collega si riferisce più alla fornitura che al sistema degli appalti.

Ricordo che l'emendamento Turrone 24.20 è stato ritirato.

Ribadisco il parere contrario sull'emendamento Vito 24.2, nonostante la precisazione formulata dall'onorevole Rizzi ed accolta dall'onorevole Vito.

Pongo in votazione l'emendamento Vito 24.2, nella nuova formulazione, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Vito 24.3, che invito a ritirare.

ELIO VITO. Lo mantengo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vito 24.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

UGO MARTINAT. Ritiro il mio emendamento 24.4.

GIUSEPPE BOTTA. Ritiro il mio emendamento 24.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 24.23, accettato dal Governo.

(È approvato).

Invito i presentatori dell'emendamento 24.6 a ritirarlo.

ELIO VITO. Non aderisco all'invito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vito 24.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ELIO VITO. Ritiro l'emendamento 24.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.24 del relatore.

SAURO TURRONI. Poiché alla lettera *a*) del comma 1 abbiamo precisato che gli appalti debbono essere di importo com-

plessivo non superiore a 150 mila ECU — equivalente a 300 milioni — ai fini dell'affidamento a trattativa privata, per quale motivo dobbiamo ripetere la stessa precisazione anche nella lettera b)? Sarebbe sufficiente scrivere nella lettera b): « appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU ». Dico questo perché nel testo da noi licenziato al comma 5 avevamo previsto che « In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i lavori pubblici il cui importo complessivo non sia superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere affidati mediante trattativa privata ». In questo caso, invece, abbiamo stabilito un principio differente, ossia che tutti gli appalti di importo inferiore ai 300 milioni possono essere affidati a trattativa privata; per tale motivo, sarebbe opportuno ripristinare la possibilità di derogare ai principi generali.

PRESIDENTE. Onorevole Turrone, manterrei la differenziazione in quanto la Commissione ha votato alla lettera a) il riferimento, sia pur discutibile, all'articolo 41. La maggioranza ha votato e il relatore ne prende atto.

GIUSEPPE BOTTA. Signor presidente, mi domando che differenza vi sia tra « l'imperiosa urgenza » di cui al comma 1, lettera b), e la « somma urgenza ».

PRESIDENTE. È la stessa cosa.

GIUSEPPE BOTTA. È opportuno allora che lei, signor presidente, o il ministro specifichiate che tra somma urgenza e imperiosa urgenza non vi è alcuna differenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24.24 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 24.8 del relatore.

UGO MARTINAT. Preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24.8, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Invito l'onorevole Tripodi a ritirare l'emendamento 24.9.

GIROLAMO TRIPODI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei firmatari dell'emendamento 24.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Onorevole Tripodi, la invito nuovamente a ritirare l'emendamento 24.11.

GIROLAMO TRIPODI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Tripodi 24.12 è precluso. Constato l'assenza dei firmatari dell'emendamento 24.13: si intende che vi abbiano rinunciato.

Onorevole Turrone, la invito a ritirare l'emendamento 24.18.

SAURO TURRONI. Mantengo il mio emendamento 24.18.

VITO BONSIGNORE. Sempre che il fornitore non sia unico!

GIUSEPPE BOTTA. Preannuncio il voto favorevole sull'emendamento Turrone 24.18.

AUGUSTO RIZZI. Esprimo avviso favorevole a tale emendamento.

UGO MARTINAT. Anche io voterò a favore dell'emendamento Turrone 24.18.

GIROLAMO TRIPODI. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento Turrone 24.18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turrone 24.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIROLAMO TRIPODI. Mantengo il mio emendamento 24.14, che il relatore mi aveva invitato a ritirare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 24.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.25 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Botta 24.15 risulta pertanto assorbito dalla precedente votazione.

Passiamo all'emendamento Turrone 24.22, sul quale in un primo momento il relatore aveva espresso parere contrario; tuttavia, successivamente, ad un'attenta lettura del comma 7 dell'articolo 24 nel testo approvato dal Senato, il mio parere è cambiato, in quanto è sembrato in questo modo ripresentarsi il problema relativo alla interferenza di cantiere.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. No, in quanto si tratta di una trattativa privata, mentre un'interferenza tecnica si può presentare nel caso di un appalto già assegnato.

PRESIDENTE. Tuttavia, l'interferenza tecnica legata ad un appalto regolare continua ad essere presente.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per il modo in cui oggi si procede posso assicurare che non c'è più l'interferenza tecnica. Del resto, gli appalti non vengono più assegnati a trattativa privata.

PRESIDENTE. Il problema è legato alla somma o imperiosa urgenza. Fac-

ciamo il caso molto semplice del crollo di un ponte a Biella al quale si è posto rimedio con la costruzione di un guado. Nel frattempo l'ANAS ha predisposto il progetto ed il relativo appalto per la ricostruzione del ponte. È evidente che l'impresa che ha realizzato il guado non si troverà di fronte, nella ricostruzione del ponte, all'interferenza di cantiere.

SAURO TURRONI. Abbiamo visto di peggio.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se, ad esempio, il guado realizzato con le barche fosse stato assegnato con una gara d'appalto non è detto che a causa dell'interferenza tecnica la stessa impresa avrebbe potuto ricostruire il ponte.

Con questo sistema sono stati assegnati molti lavori.

Per concludere, ribadisco la posizione precedentemente espressa, contraria all'emendamento Turrone 24.22.

PRESIDENTE. Il riferimento è alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

ANTONIO BARGONE. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Esprimo, in conclusione, parere favorevole sull'emendamento Turrone 24.22.

UGO MARTINAT. Constatando una certa stanchezza nei colleghi, vorrei proporre, signor presidente, una sospensione di un quarto d'ora.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Martinat, esauriamo questo punto e poi valuteremo la sua proposta.

Qual è, in definitiva, il parere del Governo sull'emendamento Turrone 24.22 ?

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turrone 24.22, accettato dal relatore, e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

GIROLAMO TRIPODI. Annunzio il voto contrario su questo articolo con le motivazioni già espresse.

UGO MARTINAT. Annunzio il voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità.

2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 2 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che i predetti soggetti devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera a), al 20 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera b), o al 10 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera c), il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un precedente articolo, è diventato articolo 25:

ART. 25.

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al

responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera, purché non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento.

3. I progettisti sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

4. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.

Gli emendamenti a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto che gli emendamenti Tripodi 25.9 e Turrone 25.18 sono inammissibili in quanto non incidono su parti modificate dal Senato.

Il relatore ritira l'emendamento 25.1, che propone il ripristino del testo della Camera, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.2, che propone la soppressione delle parole « comportanti modifiche in aumento dell'importo con-

trattuale », nonché dell'emendamento 25.5 soppressivo del secondo comma concernente le varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera stessa, purché non comportino aumento della spesa. Quest'ultimo emendamento risponde in particolare alla preoccupazione che si possa in tal modo riaprire il ricorso alle varianti; con la giustificazione che queste non comportano aumenti di spesa, si potrebbero introdurre una serie di tecnologie di tipo diverso ad esclusivo vantaggio del realizzatore.

Il relatore invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Rizzi 25.12 e Turrone 25.17 per lasciare la previsione del Senato senza inutili differenziazioni, anche al fine di far sì che la legge sia chiara.

UGO MARTINAT. L'affermazione del presidente che questa sia una legge chiara è un po' umoristica. In ogni caso, dichiaro di fare mio l'emendamento 25.1, ritirato dal relatore.

PRESIDENTE. Il relatore raccomanda dunque l'approvazione del suo emendamento 25.2, identico agli emendamenti Rizzi 25.3 e Turrone 25.19.

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vito 25.4: si intende che vi abbiamo rinunciato.

L'emendamento Turrone 25.22 è inammissibile. Il relatore raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.5, identico agli emendamenti Vito 25.6, Tripodi 25.7, Rizzi 25.8 e Turrone 25.20.

Il relatore raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.10, identico all'emendamento Turrone 25.21. Il parere è contrario sull'emendamento Vito 25.11. Il parere del relatore è contrario sull'emendamento 25.13. Ritiro il mio emendamento 25.14. Il parere è infine favorevole sugli identici emendamenti Lusetti 25.15 e Bargone 25.16.

SAURO TURRONI. Signor presidente, a proposito degli emendamenti Lusetti 25.15 e Bargone 25.16, ricordo che essi nascono dall'esigenza di evitare che al momento della conclusione del contratto le ditte ricorrano allo stratagemma di

trasportare in cantiere una grande quantità di materiale allo scopo di farselo pagare. La invito pertanto a riconsiderare il parere espresso sui suddetti emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, rischiamo di far ricadere sull'imprenditore gli errori di carattere tecnico del progettista. Del resto, non sarebbe giusto se all'imprenditore non fosse corrisposto il valore del materiale che ha in cantiere.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Fatta eccezione per i suoi emendamenti 25.2 e 25.5, signor presidente, il Governo si associa al parere da lei espresso sui restanti emendamenti. Per quanto riguarda i due emendamenti suddetti, il Governo, infatti, ritiene utile la possibilità di ammettere varianti in corso d'opera per miglioramenti qualora esse non comportino aumenti di spesa, allungamento dei termini, eccetera, e siano accompagnate dal parere favorevole del progettista e del responsabile del procedimento. Ritengo che il comma 2 dell'articolo 25 abbia una sua giustificazione, comunque dichiaro di rimettermi alla volontà della Commissione.

GIROLAMO TRIPODI. Credo anch'io che il comma 2 dell'articolo 25 sia tra gli argomenti che dovrebbero essere esaminati con particolare attenzione, anche se mi rendo conto che, essendo ormai prossimi alla conclusione del provvedimento, l'atteggiamento prevalente sia quello di ritenere risolto il problema.

Per quanto riguarda la questione relativa alla variante in corso d'opera, anche se è limitata al 20 per cento la maggiore spesa da attribuire alla stessa impresa, ritengo che essa resti un elemento negativo ai fini della chiarezza e della trasparenza del provvedimento. Il mio gruppo si è già espresso contro la permanenza della variante in corso d'opera e permane dello stesso avviso, anche alla luce di quanto proposto dal Senato; infatti, se la perizia fosse realizzata soltanto in corso d'opera e senza comportare

maggiori spese, saremmo tutti d'accordo, ma a me sembra che così non sia, nel senso che con la scusa di portare a compimento lavori definiti utili le maglie si allargherebbero inevitabilmente. È per tale ragione che ho presentato un emendamento, analogo a quello del relatore, con il quale chiedo la soppressione della modifica introdotta dal Senato. Tuttavia, anche nel caso cui tale emendamento fosse accolto, resterebbe intatta l'impalcatura del testo licenziato dalla Camera, per cui, continuando a permanere il vecchio sistema delle varianti in corso d'opera, non vengono eliminati gli spazi che hanno consentito il crearsi di fenomeni di corruzione a tutti noti: la spartizione di parte dei finanziamenti pubblici a favore di interessi privati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Il relatore ha ritirato l'emendamento 25.1, proponendo invece alcune modifiche puntuali, ma questo è stato fatto proprio dall'onorevole Martinat.

UGO MARTINAT. Ritengo che l'emendamento che il relatore aveva predisposto sia senz'altro valido, anche perché fissa un tetto minimo, anche se mi rendo conto che con gli emendamenti successivi si blocca un certo tipo di varianti.

Il problema delle varianti, com'è già stato detto più volte in questa Commissione, è sempre stato uno degli argomenti devianti per gli appalti pubblici, però bisogna riconoscere, fatte salve le puntualizzazioni così come previste nell'emendamento in questione, che si ha una garanzia di modifica sostanziale di quanto disposto dal Senato, il quale ha previsto che possono essere ammesse varianti in corso d'opera comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale e via dicendo.

PRESIDENTE. Il testo è sostanzialmente uguale, onorevole Martinat.

UGO MARTINAT. Ma c'è una parte che modifica...

PRESIDENTE. Il testo approvato dalla Camera prevede una variante del 20 per cento, quello approvato dal Senato parla di un quinto ed è la stessa cosa.

UGO MARTINAT. Io non mi riferisco alla percentuale del costo delle varianti, ma al problema delle responsabilità, che sono state parzialmente modificate dal Senato. È questo il motivo per cui ho fatto mio l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Rispetto al comma 3 dell'emendamento da me predisposto, che ripristinava il testo della Camera, viene aggiunto che nel caso di importo eccedente il 20 per cento si pagano i lavori fatti dall'imprenditore ed il materiale che è rimasto; questa è la sola aggiunta.

UGO MARTINAT. Ma noi riteniamo che il testo dell'emendamento 25.1 sia migliorativo rispetto al testo approvato dal Senato, per questo l'abbiamo fatto nostro e chiedo che sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Il testo originariamente approvato dalla Camera non prevedeva il pagamento dei lavori eseguiti.

UGO MARTINAT. Infatti io ritengo che l'emendamento sia migliorativo, l'ho già detto.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento 25.1, fatto proprio dall'onorevole Martinat, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 25.2 del relatore, Rizzi 25.3 e Turroni 25.19, accettati dal relatore e non accettati dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Elio Vito 25.4 è precluso.

L'emendamento Turroni 25.22 è inammissibile.

Passiamo agli identici emendamenti 25.5 del relatore, Elio Vito 25.6, Tripodi 25.7, Rizzi 25.8 e Turroni 25.20, accettati dal relatore e non accettati dal Governo, che comunque si è rimesso alla Commissione.

UGO MARTINAT. Ritengo che il relatore e tutti i colleghi proponenti gli emendamenti abbiano voluto dare un segnale ben preciso. Spero che il Senato accetti questa cassazione che viene fatta della variante da esso introdotta e preannunci il nostro voto favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 25.10 del relatore e Turroni 25.21, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Vito 25.11. Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

L'emendamento Rizzi 25.12 è stato ritirato, così com'è stato ritirato l'emendamento Turroni 25.17.

L'emendamento Elio Vito 25.13 è precluso.

L'emendamento 25.14 del relatore è stato ritirato.

Passiamo agli identici emendamenti Lusetti 25.15 e Bargone 25.16, accettati dal relatore e dal Governo.

SAURO TURRONI. Preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25 nel suo complesso.

GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il mio voto contrario, perché la variante in corso d'opera è una vergogna.

UGO MARTINAT. Preannuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,35.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. Il titolare dei lavori concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno

intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori di cui alla presente legge.

7. I progettisti esterni e gli esecutori dei lavori sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 26:

ART. 26.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed eroga all'appaltatore o concessionario, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo

importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

5. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto che l'emendamento Vito 26.1 è inammissibile in quanto non incide su parti modificate dal Senato. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Vito 26.2, Bargone 26.3, 26.4 del Governo e Turroni 26.11. Con riferimento all'oggetto di tali emendamenti ricordo che abbiamo precisato che, nella parte della normativa relativa alle concessioni, l'eventuale prezzo debba essere pagato dopo il collaudo.

Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 26.5, perché l'oggetto in esso contenuto è già stato affrontato nel corso dell'esame dell'articolo 19.

Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Botta 26.6 e Rizzi 26.7. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 26.8, nonché sugli identici emendamenti Tripodi 26.13, Rizzi 26.9 e Bargone 26.10.

Invito infine l'onorevole Turroni a ritirare l'emendamento 26.12, altrimenti il parere è contrario.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Secondo il testo di questo articolo approvato dalla Camera veniva prevista una revisione dei prezzi ancorata alla differenza tra il tasso d'inflazione reale e quello di inflazione programmato. Ne conseguirebbe che ogni anno e per ogni lavoro occorrerebbe fare un calcolo della revisione dei prezzi.

Considero il testo dell'articolo modificato dal Senato una semplificazione, nel senso che, in generale, non si fa luogo alla revisione dei prezzi, a condizione che non vi siano dei fatti eccezionali, peraltro contemplati non solamente per gli appalti pubblici, ma per ogni attività economica dal codice civile. Personalmente mi dichiaro favorevole al testo approvato dal Senato ritenendolo più semplice. C'è da tener presente, poi, che ultimamente l'inflazione reale è pari a quella programmata o al massimo si registrano differenze lievissime. Pertanto, prevedere continue revisioni dei prezzi per ogni lavoro a me pare eccessivo. Questa è la valutazione del Governo.

In ottemperanza all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 26.5 del Governo.

AUGUSTO RIZZI. In relazione alla revisione dei prezzi ritengo che il sistema adottato dalla Camera sia più chiaro anche perché il riferimento al codice civile può dar luogo ad una serie di contestazioni oltre che di interpretazioni diverse circa la prevedibilità dell'aumento.

Riterrei opportuno integrare il testo licenziato dalla nostra Commissione con una sorta di franchigia, specificando cioè che la revisione scatta allorché la differenza tra il tasso d'inflazione programmata e quello effettivo supera, per esempio, due punti percentuali. Insisto dunque sulla soluzione adottata dalla nostra Commissione, corretta semmai con l'integrazione che ho poc'anzi illustrato. Penso che i due punti percentuali da me indicati possano risultare ragionevoli e sopportabili: è chiaro che se da 4 il tasso aumenta a 6 si tratta di avere il 50 per cento di aumento, ma se in futuro il tasso fosse

pari a 10 ed aumentasse al 12 la crescita sarebbe diversa. Forse sarebbe più logico esprimersi in termini percentuali sul tasso d'inflazione programmato piuttosto che in punti percentuali.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. La percentuale è identica sia che si passi dal 2 al 4 sia che si passi dal 10 al 12. Il valore della cifra in assoluto è identico.

UGO MARTINAT. Personalmente sono favorevole agli identici emendamenti Botta 26.6 e Rizzi 26.7, che in sostanza ripristinano il testo della Camera sia pure con leggere variazioni.

Vorrei far notare al presidente che, rispetto ad un provvedimento così importante ed urgente qual è quello al nostro esame, in questo momento in Commissione sono presenti pochi parlamentari! Il che è il risultato di un sistema inaccettabile sul piano politico di cui bisogna prendere atto. In tal modo si rischia di approvare una legge contorta, confusa e di difficile applicazione che meriterebbe una maggiore attenzione da parte di tutti e più tempo per il suo esame, ciò che non è escluso, considerati i segnali che stanno arrivando.

ANTONIO BARGONE. Vorrei attermi al testo in discussione anziché ai segnali che stanno giungendo.

Signor presidente, non sono d'accordo con gli emendamenti in esame in quanto non si tratta di una revisione dei prezzi, bensì di un adeguamento programmato. All'epoca dell'introduzione di questa norma - a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dal collega Ferrarini - espressi parere contrario, perciò condivido la correzione apportata dal Senato. Il codice civile, parlando di imprevedibilità, introduce un margine di discrezionalità che potrebbe rivelarsi pericoloso e del resto per la giurisprudenza l'imprevedibilità può riguardare anche fatti di scarso rilievo.

Ho presentato un emendamento in base al quale il Governo viene delegato a

fissare nel regolamento i criteri per disciplinare il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile relativamente alla imprevedibilità, ciò che può evitare il prodursi del contenzioso che una norma del genere può sicuramente alimentare. Siamo favorevoli dunque al testo del Senato e soprattutto alla previsione della delega al Governo affinché fissi tramite regolamento gli ambiti di applicazione del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

GIUSEPPE BOTTA. Signor presidente, il mio emendamento 26.6 riprende il testo approvato dalla nostra Commissione, che mi pare più chiaro di quello proveniente dall'altro ramo del Parlamento. La possibilità di emanare un regolamento di disciplina dei criteri comporta inevitabilmente lo slittamento dei tempi, nonostante l'impegno che il ministro può profondere nella sua emanazione.

Il mio emendamento 26.6 prevede l'emanazione di un decreto del ministro dei lavori pubblici - recante l'aumento della percentuale fissata in rapporto alla differenza tra il tasso d'inflazione reale e quello programmato - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge; quindi un arco temporale ristretto che dà certezza a lavori che possono durare anche alcuni anni. Il ministro Merloni sostiene che in questo momento l'inflazione è bassa, ma il provvedimento che stiamo esaminando vale per il futuro, perciò quando verrà realizzata, per esempio, la Firenze-Bologna occorrerà essere certi della revisione dei prezzi. Insisto per la votazione degli identici emendamenti in oggetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzi ha proposto un'integrazione che mi pare il ministro Merloni abbia accettato. Lei concorda oppure no, onorevole Bargone?

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, l'emendamento 26.10 di cui sono primo firmatario può essere integrato con un riferimento al tasso d'inflazione programmato. In tal caso sarebbe del se-

guente tenore: « Il regolamento di cui all'articolo 3 provvederà a determinare criteri, modalità e procedure per l'applicazione del presente comma anche con riferimento al tasso d'inflazione programmato ».

PRESIDENTE. Sono due proposte diverse. Indubbiamente il concetto in base al quale per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile è chiaro. L'adeguamento programmato della spesa mi pare però che dia certezze.

Il problema è quello di individuare la migliore soluzione. Da tutti è stato evidenziato che il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile è troppo suscettibile di diverse interpretazioni, ricadendo in pratica nell'ambito della revisione prezzi anche se viene espressamente esclusa.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Vito 26.2, Bargone 26.3, 26.4 del Governo e Turroni 26.11, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento 26.5 del Governo è stato ritirato.

L'onorevole Botta ha riformulato nel modo seguente il proprio emendamento 26.6:

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

3-bis. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

UGO MARTINAT. Nel caso il tasso di inflazione fosse superiore ai due punti vorrei sapere se il conteggio faccia riferimento a tutto l'importo dei lavori ancora da eseguire.

AUGUSTO RIZZI. La mia proposta intendeva considerare i due punti come una franchigia. Potremmo usare la formula « per la misura eccedente ».

UGO MARTINAT. Sono d'accordo.

ELIO VITO. Chiedo che l'emendamento Botta 26.6 nella nuova formulazione venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Il collega Bargone, in ordine al suo emendamento 26.10, aveva lasciata aperta la possibilità di presentare un subemendamento in ordine alla percentuale da applicare.

ANTONIO BARGONE. Il mio emendamento 26.10 fa riferimento al terzo comma dell'articolo 26 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma 3 dell'emendamento Botta 26.6, nella nuova formulazione, accettata dal relatore.

(È approvata).

Passiamo alla votazione del comma 3-bis degli identici emendamenti Botta 26.6 e Rizzi 26.7.

ELIO VITO. Annunzio il voto contrario.

AUGUSTO RIZZI. Propongo che la disposizione venga intesa nel senso che l'integrazione si applica solo quando la differenza tra i due tassi sia superiore ai due punti di percentuale e nella misura eccedente gli stessi.

GIUSEPPE BOTTA. Concordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.* Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte degli identici emendamenti Botta 26.6 e Rizzi 26.7 nel testo modificato, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

L'emendamento Vito 26.8, gli identici emendamenti Tripodi 26.13, Rizzi 26.9, Bargone 26.10 e Turrone 26.12 risultano pertanto preclusi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

ANTONIO BARGONE. Annunzio il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

(Direzione dei lavori).

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge affidati in appalto i

soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa;

b) il progettista;

c) altri soggetti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e relativa normativa nazionale di recepimento.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un precedente articolo, è diventato articolo 27:

ART. 27.

(Direzione dei lavori).

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il relatore propone il mantenimento del testo del Senato e pertanto esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vito 27.1 e Turroni 27.3; invita il presentatore a ritirare l'emendamento Rizzi 27.2.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 27.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Vito 27.1 e Turroni 27.3, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

(Collaudi e vigilanza).

1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-

nunciati dal titolare dei lavori prima che siano decorsi due anni dal collaudo. Decorso tale termine l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 2 nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

8. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è

effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

9. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

10. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un precedente articolo, è diventato articolo 28:

ART. 28.

(Collaudi e vigilanza).

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

2. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, qualora l'atto formale di

approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

4. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

5. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

6. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

7. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accetta-

zione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Gli emendamenti a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto che gli emendamenti Turrone 28.6 e Tripodi 28.5 sono inammissibili in quanto riferiti a parti non modificate dal Senato.

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 28.6 e sottoscrivo l'emendamento Vito 28.1.

GIUSEPPE BOTTA. Ritiro il mio emendamento 28.2 e sottoscrivo gli identici emendamenti Bargone 28.3 e Rizzi 28.4.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è favorevole sull'emendamento Vito 28.1, nonché sugli identici emendamenti Bargone 28.3 e Rizzi 28.4. Qual è il parere del Governo?

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Vito 28.1.

UGO MARTINAT. Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, in quanto introduce il divieto, anche se limitatamente al settore dei collaudi, di affidare gli stessi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Avremmo voluto che un simile divieto fosse maggiormente esteso, per cui ci auguriamo che questa esigenza possa essere recepita dal Senato, perché i magistrati devono occuparsi del loro settore e non di collaudi e

di opere pubbliche, considerato che se ne stanno già interessando, giustamente, per altra causa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vito 28.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Bargone 28.3 e Rizzi 28.4, sottoscritti dal collega Botta, il quale ha dichiarato di ritirare il suo emendamento 28.2.

UGO MARTINAT. Dichiaro il mio voto contrario sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone 28.3 e Rizzi 28.4, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 28 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

(Pubblicità).

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, dell'impresa vincitrice o prescelta, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 29:

ART. 29.

(Pubblicità).

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, preve-

dere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al momento dell'approvazione del collaudo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 25, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui all'articolo 2 da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla consegna, da parte del direttore dei lavori, delle opere ultimate.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di ultimazione del collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo degli stessi. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, i titolari di lavori pubblici devono verificare la qualità dei progetti. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici dei titolari dei lavori.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 30:

ART. 30.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 5 per cento dell'importo dei lavori, da prestare

anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto e la cauzione è acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data in cui il certificato di

collaudo assume carattere definitivo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), reresi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. Qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaboratori progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro inammissibili gli emendamenti Rizzi 30.5, Rizzi 30.8, Martinat 30.10, Martinat 30.9, Martinat 30.11, Rizzi 30.12, Martinat 30.19, Rizzi 30.20, 30.21 del relatore, Bargone 30.22, nonché il primo periodo degli identici emendamenti Botta 30.6 e Rizzi 30.7, in quanto riferiti a parti non modificate dal Senato.

Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti tendenti a sostituire le parole « 5 per cento » con le parole « 2 per cento ». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bargone 30.13, perché ritiene giusto che la mancata costituzione della garanzia determini la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o aggiudicante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 30.29, con il quale limito il riferimento della garanzia alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, in quanto con quest'ultimo scatta il meccanismo della sostituzione di altre polizze. Infatti, dovendosi mantenere tali garanzie per due anni, diviene impossibile per chiunque assicurare, tramite una cauzione, qualunque essa sia, oneri finanziari di questa natura.

Per quanto riguarda i progettisti, infine, ritengo che debbano essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Conseguentemente, la mancata presentazione, da parte dei progettisti, della polizza di garanzia, esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei spiegare i motivi per cui la cauzione dell'offerta da pre-

sentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è stata fissata al 5 per cento dell'importo dei lavori. Nel caso in cui il soggetto che ha vinto la gara dovesse ritirarsi dall'appalto, quest'ultimo sarebbe assegnato al secondo classificato, ma se il ribasso d'asta del vincitore della gara fosse stato del 30 per cento, per esempio, e quello del secondo classificato del 25 per cento, i due potrebbero mettersi d'accordo, nel senso che il primo potrebbe ritirarsi qualora il secondo gli dia il 5 per cento (in questo caso, pagherebbe la cauzione del 2 per cento ed incasserebbe il restante 3 per cento). È evidente che se così fosse l'amministrazione ci rimetterebbe, per cui proprio per evitare che possa verificarsi un simile gioco tra il primo e il secondo classificato è stato previsto di aumentare dal 2 al 5 per cento la cauzione dell'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici.

UGO MARTINAT. Concordo con le osservazioni del ministro, perché questa legge deve consentire all'amministrazione pubblica di tutelarsi in tutti i modi. Essendo quindi favorevole al mantenimento della cauzione del 5 per cento, mi dichiaro contrario agli emendamenti tendenti a diminuirla al 2 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Martinat, anche lei, con il suo emendamento 30.2, chiede di fissare la cauzione non al 5, ma al 2 per cento.

UGO MARTINAT. Dichiaro di ritirarlo.

AUGUSTO RIZZI. Desidero replicare con poche parole alle argomentazioni del ministro e del collega Martinat. Ritengo che per fronteggiare una ipotesi già parecchio azzardata, quella della differenza di cinque punti rispetto alla miglior offerta, si finisca, adottando la soluzione del Governo, per agevolare i grandi gruppi, che non hanno problemi finanziari, danneggiando le piccole e medie imprese.

Nell'attuale situazione un'impresa partecipa comunque a poche gare, ciò nonostante, qualora valesse l'ipotesi del 5 per

cento, alcune imprese, dopo aver preso parte a dieci gare, dovrebbero desistere dall'affrontarne altre, avendo esaurito la propria capacità finanziaria. Il rimedio proposto dal ministro è più grave del danno che si vuole evitare.

GIROLAMO TRIPODI. A differenza del collega Rizzi, sono favorevole alla posizione del ministro. L'esperienza fatta in questi anni, in assenza dell'obbligo di prestare cauzione, ha infatti favorito condizioni contrarie alla piccola e media impresa e tali da far prevalere le aziende più grandi e più forti. Ritengo inoltre che una soglia di garanzia del 5 per cento non sia eccessivamente onerosa.

PRESIDENTE. In qualità di relatore sono favorevole agli identici emendamenti Rizzi 30.1, 30.3 del relatore, Bargone 30.4 e Turrioni 30.28. Ricordo che l'onorevole Martinat ha ritirato il suo emendamento 30.2.

Prego il collega Botta di ritirare la seconda parte dell'emendamento 30.6. Analoga richiesta rivolgo al collega Rizzi per l'emendamento 30.7, ritenendo che il testo del Senato sia accettabile.

Il parere è favorevole sugli emendamenti Bargone 30.13 e Rizzi 30.14. Invito la Commissione ad accogliere favorevolmente gli emendamenti 30.29 e 30.18 del relatore. Il parere è favorevole all'emendamento Rizzi 30.15, identico all'emendamento 30.16 del relatore e all'emendamento Bargone 30.17.

Invito la Commissione ad accogliere gli emendamenti 30.30 e 30.31 del relatore.

Il parere è favorevole sull'emendamento 30.23 del Governo. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vito 30.26, preannunciando altrimenti parere contrario.

Invito la Commissione ad accogliere l'emendamento 30.32 del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Botta 30.25. Prego l'onorevole Botta di ritirare il suo emendamento 30.24, mentre chiedo alla Commissione di accogliere gli emendamenti 30.33, 30.34 e 30.27 del relatore.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore, salvo per il parere relativo agli emendamenti che riducono dal 5 al 2 per cento l'importo della cauzione.

Inoltre, circa l'emendamento Bargone 30.13, ritengo opportuno mantenere il testo del Senato che più correttamente recita: « determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Rizzi 30.1, 30.3 del relatore, Bargone 30.4 e Turrioni 30.28, accettati dal relatore e non accettati dal Governo.

(Sono approvati).

GIUSEPPE BOTTA. Credo che il primo periodo del mio emendamento e dell'emendamento del collega Rizzi 30.7 non siano inammissibili. Essi tendono a far sì che la prevista assicurazione risulti meno onerosa. Ritengo che si debba fare attenzione a questo aspetto stante la gran quantità di oneri che già pesa sulle imprese. Qualora tale sensibilità non venga dimostrata, accetterò tuttavia l'invito del relatore limitandomi a rilevare che il testo da me proposto prevede una cadenza degli impegni assicurativi meglio articolata di quella contenuta nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Botta, la parziale inammissibilità del suo emendamento è dovuta al fatto che esso è in parte riferito al testo non modificato dal Senato.

UGO MARTINAT. Il relatore mi ha preceduto nel segnalare appunto questo.

PRESIDENTE. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti Botta 30.6 e Rizzi 30.7.

GIUSEPPE BOTTA. Ritiro l'emendamento 30.6.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro l'emendamento 30.7.

UGO MARTINAT. Signor presidente, posso essere d'accordo sulla inammissibilità del nostro emendamento perché riferito ad un punto non modificato dal Senato, però vorrei sollecitare il relatore a soffermare la sua attenzione su un aspetto che sia alla Camera sia al Senato è sfuggito ai più: quando al comma 2 dell'articolo 30 si parla di fideiussione, non è specificato se questa debba essere bancaria, assicurativa, di un privato o di altra natura. È un problema abbastanza marginale, perché dovrebbe intendersi che si tratti di fideiussione bancaria o assicurativa, però dopo essere stato specificato al comma 1 ciò non è ripetuto al comma 2.

PRESIDENTE. Condivido la sua preoccupazione, ma poiché al comma 1 si legge « da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa » è da intendersi che ciò valga per tutte le fideiussioni. Vorrei che questo restasse agli atti come interpretazione, in modo che sia ben precisato che la fideiussione può essere bancaria o assicurativa.

UGO MARTINAT. Ringrazio il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento Bargone 30.13 è accettato sia dal relatore sia dal Governo, quest'ultimo però chiede che là dove l'emendamento dispone che « la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento » si parli, invece, di « esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento ».

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'affidamento infatti non è stato dato, quindi non può essere revocato.

GIUSEPPE BOTTA. Il ministro è esperto del decreto-legge n. 398!

ANTONIO BARGONE. Stiamo parlando di esecuzione dei lavori, essendo l'esecutore obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina non l'esclusione del concorrente, ma la revoca dell'affidamento.

ELIO VITO. Sta parlando dell'offerta...

PRESIDENTE. Non dell'offerta: a lavoro già aggiudicato. Ha ragione il collega Bargone, ministro: il lavoro è già stato aggiudicato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Finché non è stato firmato non è propriamente aggiudicato.

PRESIDENTE. È aggiudicato sotto riserva, ma è aggiudicato. Perciò la revoca dell'aggiudicazione è un termine corretto.

ANTONIO BARGONE. La revoca dell'affidamento.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Qui si parla di esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

PRESIDENTE. No, perché il lavoro è già stato affidato.

Comunque, chiedo ai presentatori se mantengano il testo presentato o se ritengano migliore la puntualizzazione che è stata chiesta dal Governo, accettando di fare riferimento, anziché alla revoca dell'affidamento, all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. È l'espressione contenuta nel testo approvato dal Senato.

ANTONIO BARGONE. L'esecutore ha già partecipato alla gara, quindi la procedura si è già conclusa e si è arrivati al

momento dell'aggiudicazione. Parlare di esclusione in questo momento è assolutamente improprio.

VITO BONSIGNORE. Ma l'affidamento non è ancora avvenuto.

ANTONIO BARGONE. Chi ha detto che non è ancora avvenuto?

VITO BONSIGNORE. Si tratta di due momenti diversi.

ANTONIO BARGONE. Anche se si tratta di momenti diversi, parlare di esclusione è sbagliato.

PRESIDENTE. Non mi resta che porre in votazione l'emendamento Bargone 30.13 così come è stato presentato, accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 30.14, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

ANTONIO BARGONE. Questo emendamento era da considerarsi assorbito, signor presidente, ma si sovrappongono i discorsi e si fa confusione.

PRESIDENTE. Si tratta di una ulteriore puntualizzazione, onorevole Bargone. È bene che l'emendamento 30.14 sia stato approvato.

ANTONIO BARGONE. Mi scusi, presidente, ma non può essere così. L'intero periodo del comma 2 cui l'emendamento fa riferimento recita: « Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria ».

PRESIDENTE. In effetti, l'emendamento Rizzi 30.14 potrebbe essere considerato assorbito dal 30.13.

ELIO VITO. L'emendamento Bargone 30.13 è soltanto sostitutivo del secondo periodo del comma 2, che termina con le parole « soggetto appaltante o concedente »; quindi non può sostituire la prima parte del terzo periodo, il quale prevede che il concorrente sia escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento per la durata di un anno. Si tratta di due cose diverse ed è questa seconda che il collega Rizzi propone di sopprimere.

PRESIDENTE. In sostanza, si vuole raggiungere l'obiettivo che nel secondo comma dell'articolo 30 così come approvato dal Senato tutta la parte che inizia con le parole « La mancata costituzione della garanzia » e termina con le parole « che segue nella graduatoria » sia sostituita dall'emendamento che è stato approvato. Penso che fatta questa puntualizzazione non vi siano più problemi.

ELIO VITO. Alcuni colleghi non hanno votato credendo che l'emendamento 30.14 non fosse in votazione in quanto assorbito.

PRESIDENTE. No, no. Questa interpretazione non può essere accettata.

Passiamo all'emendamento 30.29 del relatore.

SAURO TURRONI. Vorrei capire cosa sia il certificato di collaudo provvisorio.

PRESIDENTE. Il collaudo provvisorio è quello che avviene al momento della consegna dell'opera; il collaudo definitivo, come è precisato, avviene entro due anni.

SAURO TURRONI. Vorrei sapere se così come vi sono un progetto esecutivo ed un progetto definitivo, esattamente definito all'interno di questa legge, vi siano anche dei corrispondenti sistemi di definizione del collaudo provvisorio e del collaudo definitivo. A mio avviso il col-

laudo di natura provvisoria non esiste. Il collaudo può essere parziale per certi tipi di opere, per le quali si potrà procedere al collaudo definitivo soltanto al loro completamento. Personalmente non mi risulta che sia previsto un collaudo provvisorio, a meno che ad esso non si faccia riferimento in qualche disposizione normativa. In tal caso desidererei conoscerla.

PRESIDENTE. Inviterei il collega Turroni a rileggersi il comma 2 dell'articolo 28 già approvato, in cui viene precisato che per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

SAURO TURRONI. Ne prendo atto, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 30.29, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 30.18, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Rizzi 30.15, del relatore 30.16 e Bargone 30.17, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il mio emendamento 30.30, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 30.31, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.23 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, poiché la cauzione viene spostata al momento dell'approvazione del progetto, il pericolo che si corre potrebbe essere quello che non venga versata tale cauzione. Per tale motivo, in qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

30. 35.

Il Relatore.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vito 30.26 perché non viene più fatta la differenziazione fra società di ingegneria ma tra professionisti.

ELIO VITO. Dopo l'approvazione dell'emendamento del Governo 30.23, credo sia ancora più utile approvare il nostro emendamento 30.26.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, se aggiungiamo ulteriori specificazioni i problemi aumentano. Pertanto, per evitare di ingenerare ulteriore confusione la invito vivamente a ritirare l'emendamento in questione.

UGO MARTINAT. Presidente, abbiamo discusso a lungo sull'articolo 17, alla fine è emerso chiaramente che quando si parla di progettista o di progettisti il riferimento è a colui o a coloro che eseguono il progetto. Direi pertanto che l'emendamento in questione sia superfluo.

ELIO VITO. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione il mio emendamento 30.32, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Botta 30.25, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo dell'emendamento Botta 30.24.

GIUSEPPE BOTTA. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione il mio emendamento 30.33, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al mio emendamento 30.34.

SAURO TURRONI. Signor presidente, sono contrario al suo emendamento 30.34, perché in questo caso noi verremmo di fatto, eliminando la possibilità per i progettisti dipendenti di una pubblica amministrazione di vedersi garantito il pagamento del premio posto a carico dell'amministrazione medesima, a porre i progettisti nella condizione di smettere di fare progetti per la pubblica amministrazione. Questo sarebbe un motivo in più per affidare la redazione dei progetti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: un'eventualità, questa, che abbiamo sempre voluto contrastare con questa legge.

Nell'invitarla, presidente, a ritirare il suo emendamento, ribadisco pertanto la mia contrarietà ad esso ed invito i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Non lo faccio perché non voglio caricare di oneri finanziari le amministrazioni pubbliche che utilizzano i propri uffici di progettazione.

SAURO TURRONI. Però risparmiano la parcella.

PRESIDENTE. Che significa risparmiare la parcella? Se un'amministrazione comunale vuole garantirsi in ordine alla progettazione, può stipulare una po-

lizza assicurativa. Non si può consentire l'applicazione delle procedure vigenti per le collaborazioni esterne ai progettisti interni.

UGO MARTINAT. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 30.34 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.35 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.27 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 30.

SAURO TURRONI. Voterò contro l'articolo 30 e sono stupito dalla posizione del gruppo del PDS. Quando in una legge si introduce una norma che di fatto chiede, anche ai progettisti interni alla pubblica amministrazione, di prestare garanzie per la progettazione delle opere pubbliche che realizzano, si favoriscono i meccanismi che con questo testo abbiamo cercato di eliminare, ossia l'affidamento dei lavori all'esterno. Non si può porre un onere in capo a chi lavora all'interno di un'amministrazione pubblica e non percepisce i proventi derivanti dalla libera professione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(Piani di sicurezza).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dei precedenti articoli, è diventato articolo 31:

ART. 31.

(Piani di sicurezza).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e il mancato rispetto del piano da parte dell'appaltatore o del concessionario costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto o di conces-

sione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

In qualità di relatore ho presentato due emendamenti interamente sostitutivi dei commi 2, 3 e 4 del testo approvato dal Senato. La formulazione proposta vuole essere, da un lato, una conferma dell'indicazione venuta dal Senato e, dall'altro, tende a sottolineare la necessità di evitare che con « colpi di testa » per un mancato formale rispetto del piano di sicurezza venga immediatamente revocato l'appalto dando così luogo ad un contenzioso lunghissimo.

In particolare l'emendamento 31.4 così recita: « Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche che il piano di sicurezza formi parte integrante del contratto di appalto o di concessione e disciplinare le sanzioni per il mancato rispetto del piano e dei suoi adeguamenti, nonché l'ipotesi in cui il reiterato mancato rispetto del piano e dei suoi adeguamenti da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, può costituire causa di risoluzione del contratto ».

Rispetto alla semplice violazione o alla revoca del contratto in questo caso c'è una messa in mora dell'interessato e quindi una precisa responsabilità assegnata all'appaltatore stesso.

La seconda parte dell'emendamento è riferita alla presenza effettiva nel cantiere dei dipendenti. Se questa venisse estesa al complesso dei lavoratori delle imprese concessionarie, anziché ipotizzare un'or-

ganizzazione del cantiere legata effettivamente alla presenza degli operai nel cantiere, risulterebbe falsata la rappresentanza sindacale.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore perché ritiene che siano pertinenti ed adeguati ad evitare possibili messe in mora del contratto di appalto anche in caso di mancato rispetto formale dei piani di sicurezza.

RAMON MANTOVANI. Consideriamo tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31 gravemente peggiorativi del testo, in particolar modo quelli soppressivi, che evidentemente tendono ad incrementare gli incidenti sul lavoro. Ricordo che coloro i quali rimangono uccisi in incidenti sul lavoro sono decine, se non centinaia; essi svolgono il loro lavoro in condizioni di estrema difficoltà fino ad arrivare alle 14 ore di lavoro giornaliera. Ebbene, mi sembra che qui si vogliano sacrificare questi uomini per interessi specifici delle imprese costruttrici. Rispetto ai suoi emendamenti comprendiamo l'intenzione di evitare l'eventuale soppressione della normativa compresa nell'articolo 31 e nonostante ciò riteniamo che sia inaccettabile nel merito l'emendamento 31.4 del relatore che sembra troppo generico.

Come ho detto, siamo assolutamente contrari all'emendamento 31.4 del relatore e favorevoli al mantenimento integrale del testo così come formulato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 31 c'è da dire che consente di evitare l'aggiramento dello statuto dei lavoratori che spesso e volentieri le imprese titolari dei cantieri mettono in atto. Non dimentichiamoci — lo ripeto — che relativamente al settore una delle principali, se non la principale rivendicazione delle organizzazioni dei lavoratori, confederali o meno, è esattamente quella di poter avere un'adeguata rappresentanza e organizzazione dei lavoratori nei cantieri

non tanto e non solo per quanto riguarda il trattamento salariale, ma soprattutto per il controllo che possono esercitare circa la loro sicurezza.

Per concludere siamo radicalmente contrari a tutte le proposte di modifica dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Al collega Mantovani vorrei ricordare che la sicurezza del cantiere e pertanto la vita dei lavoratori non viene minimamente messa in discussione dagli emendamenti del relatore, in quanto nulla viene modificato nella sostanza rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'emendamento 31.4 del relatore dispone che « Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche che il piano di sicurezza formi parte integrante del contratto di appalto o di concessione e disciplinare le sanzioni per il mancato rispetto del piano e dei suoi adeguamenti, nonché l'ipotesi in cui il reiterato mancato rispetto del piano o dei suoi adeguamenti da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, può costituire causa di risoluzione del contratto ».

RAMON MANTOVANI. Si dice « può costituire causa di risoluzione del contratto ».

PRESIDENTE. In luogo di « può costituire », possiamo dire « costituisce ».

RAMON MANTOVANI. Allora, è preferibile lasciare il testo così come formulato.

PRESIDENTE. Il mio emendamento tende ad evitare che da un momento all'altro si possa invocare una qualsiasi ragione per revocare un contratto. L'interessato ha tutto il diritto di sapere che, ad esempio, il piano di sicurezza non viene rispettato e che quindi rischia la risoluzione del contratto.

RAMON MANTOVANI. Se questo concetto venisse inserito in un subemendamento non avrei alcuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Come ho già detto possiamo sostituire alle parole « può costituire » la parola « costituisce ».

RAMON MANTOVANI. Sono d'accordo sulla messa in mora di coloro che violano il piano di sicurezza. Vi sono contratti che hanno scadenze molto lontane nel tempo e che in questo caso non dovrebbero essere riformulati alla luce delle normative che ci accingiamo, spero, ad approvare e non a sopprimere.

TEODORO BUONTEMPO. Preannuncio il ritiro degli emendamenti Martinat 31.2 e 31.3.

AUGUSTO RIZZI. Mi è stato chiesto se mantengo l'emendamento 31.1. Vorrei in proposito precisare che esso non intende modificare la sostanza del comma 1 del testo del Senato, ma semplicemente introdurre un preciso riferimento all'approvazione della normativa di recepimento delle direttive europee sulla sicurezza nei cantieri edili.

Con la formulazione attuale si rischia infatti di predisporre un regolamento basato su direttive non ancora esattamente definite e soprattutto senza tener conto della normativa di recepimento che domani potrebbe modificare i termini della questione. La mia proposta, quindi - della quale ovviamente non faccio una questione pregiudiziale - è di far scattare il regolamento successivamente all'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento delle direttive europee sulla sicurezza nei cantieri.

RAMON MANTOVANI. Il gruppo di rifondazione comunista è contrario a questo emendamento.

Comprendo in gran parte le argomentazioni del collega Rizzi, tuttavia temo che la proposta possa determinare una dilazione dei tempi e preferisco una formula che, secondo noi, può risultare anche di stimolo al recepimento delle direttive.

Nell'esprimere, quindi, avviso contrario sull'emendamento, invito caldamente l'onorevole Rizzi a ritirarlo.

AUGUSTO RIZZI. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Mantovani e ritiro l'emendamento 31.1.

PRESIDENTE. Il relatore modifica il suo emendamento 31.4 nel senso di limitarlo alle parole « previa formale costituzione in mora dell'interessato » da inserire dopo le parole « del concessionario ».

AUGUSTO RIZZI. Al di là delle osservazioni fatte, che condivido pienamente, circa la modifica delle parole « può costituire » in « costituisce » e la messa in mora, che mi sembra necessaria, mi pare però che con riferimento ad alcuni emendamenti, non solo del relatore, sia stato già evidenziato come il testo del Senato preveda la risoluzione del contratto, al di là della messa in mora, per qualsiasi violazione del piano di sicurezza. Chi è pratico della materia sa che può trattarsi di un aspetto di minima importanza e per questo avevo proposto con l'emendamento 31.6 di fare riferimento a « gravi o ripetute violazioni ». Può infatti trattarsi di una violazione minima, ma ripetuta e dunque, a mio avviso, grave, o di una sola violazione grave. Mi permetto quindi di insistere sulla mia proposta, anche in considerazione del rischio che si possa dar luogo a ricatti da parte delle stazioni appaltanti, o di chi opera per esse, di fronte a lievi violazioni del piano di sicurezza. Sono d'accordo, ripeto, sull'ipotesi di sostituire il « può costituire » con « costituisce », ma appunto per questo ritengo sia opportuno prevedere quanto da me proposto.

RAMON MANTOVANI. Concordiamo con le considerazioni del collega Rizzi. Se il relatore vorrà proporre un testo che recepisca entrambe le modifiche, noi voteremo a favore di tutte e due.

PRESIDENTE. Concordo con le esigenze espresse dai colleghi. Pertanto, ritiro il mio emendamento 31.4 e presento il seguente nuovo emendamento:

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

31. 13.

SAURO TURRONI. *D'accordo.*

ANTONIO BARGONE. *D'accordo.*

UGO MARTINAT. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti 31.2 e 31.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 31. 4.

ANTONIO BARGONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 31.5.

AUGUSTO RIZZI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 31.6.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 31.13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 31.13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Nella precedente formulazione del mio emendamento 31.4 avevo proposto la soppressione del comma 3 dell'articolo 31. Credo sia facile immaginare cosa accadrebbe stando alla previsione del comma in questione, per il quale, dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono nulli i contratti di appalto o di concessione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza.

RAMON MANTOVANI. Dichiaro invece di essere d'accordo con la formulazione del comma 3 attuata dal Senato. Infatti, poiché i contratti vengono dichiarati nulli perché privi del piano di sicurezza...

PRESIDENTE. Sì, ma vorrei vi rendeste conto dei problemi che si scatenerrebbero.

RAMON MANTOVANI. Signor presidente, ma lei si rende conto che vi sono contratti di durata decennale per cantieri privi di piani di sicurezza?

ANTONIO BARGONE. Credo che una nuova formulazione del comma 3 potrebbe essere la seguente: « Sono nulli i contratti di appalto o di concessione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento. I contratti in corso sono considerati nulli se non integrati, entro il termine previsto, dal piano di sicurezza ».

AUGUSTO RIZZI. Perché dichiarare nulli questi contratti di appalto o di concessione, tenuto conto che il piano di sicurezza potrebbe essere concordato anche con la stazione appaltante? Se per i contratti in essere la stazione appaltante non contribuisce ad approvare i piani di sicurezza, suggerirei che tali contratti non siano considerati nulli, ma annullabili.

PRESIDENTE. Sono da considerarsi nulli i nuovi contratti...

RAMON MANTOVANI. ...mentre quelli in corso devono essere annullati entro sei mesi.

PRESIDENTE. Presento il seguente nuovo emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i

piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

31. 14.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

UGO MARTINAT. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 31.7.

AUGUSTO RIZZI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 31.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 31.14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Martinat 31.9.

UGO MARTINAT. Insistiamo per la votazione di questo emendamento, ritenendo che ognuno debba fare il proprio mestiere: i sindacati, infatti, fino a prova contraria, non sono i tutori della sicurezza del lavoro, della quale sono competenti appositi organismi.

Il comma 4 dell'articolo 31, nel testo del Senato, accresce surrettiziamente lo spazio della rappresentanza sindacale anche in presenza di un solo lavoratore, ad esempio un elettricista, che presti la propria opera per un giorno. La norma approvata dal Senato non è chiara e non comporta un beneficio per la tutela della sicurezza del lavoro.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione del suo gruppo sul successivo emendamento 31.12 del relatore riguardante il medesimo comma ?

UGO MARTINAT. Sull'emendamento 31.12 ci esprimeremo successivamente. Siamo intanto favorevoli alla soppressione del comma 4.

PRESIDENTE. Ho richiamato la sua attenzione sul successivo emendamento, onorevole Martinat, avendolo presentato proprio in considerazione dei problemi da lei sollevati.

RAMON MANTOVANI. La questione è molto semplice: anche nei piccoli cantieri, anche in quelli piccolissimi, esiste il problema della sicurezza. Esso esiste anzi più acutamente in quei cantieri in cui opera un numero esiguo di lavoratori, perché nei cantieri più grandi i controlli possono essere esercitati più facilmente.

Ebbene, sappiamo che in Italia chi deve esercitare i controlli in oggetto non ha la possibilità concreta e materiale di effettuarli tutti e non stiamo parlando di evasione fiscale, che pure considero un crimine, ma della sicurezza dei lavoratori.

Come mai questo comma 4, riguardante la rappresentanza sindacale, è contenuto nell'articolo 31, relativo ai piani di sicurezza ? Semplicemente per il fatto che sono i lavoratori, e non certo il proprietario dell'impresa né la stazione appaltante, a correre il rischio di incidenti.

Il singolo lavoratore è invece estremamente ricattabile dal proprio impresario in caso di violazioni, inadempienze e mancata applicazione del piano di sicurezza. Dico quindi esplicitamente, senza peli sulla lingua, che, se stabilissimo che in tutti i cantieri i lavoratori hanno diritto a costituire un consiglio, è evidente che esso non avrebbe la capacità di effettuare la contrattazione nazionale per il salario della categoria, essendo chiaro che la sua attenzione sarà invece rivolta alla questione della sicurezza.

Si tratta di una rivendicazione avanzata da tempo da tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle non confederali (mi risulta infatti che si tratta di una aspirazione propria anche dei sindacati che ispirano le proprie posizioni alla destra). Sono del parere che questa esigenza vada soddisfatta fino in fondo: non stiamo infatti facendo riferimento a violazioni relative ad una qualsiasi normativa, ma alla salvaguardia della vita

(come purtroppo risulta dalle cronache di tutti i giorni) di donne e di uomini che lavorano nei cantieri.

PRESIDENTE. Collega Mantovani, l'emendamento del relatore non mette in discussione le sue osservazioni, ma persegue una corretta applicazione della legge n. 300 e riflette una reale considerazione della situazione dei cantieri.

Se manteniamo il testo del Senato, il quale prevede che la dimensione numerica per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri sia determinata in base al numero complessivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, non resteranno più operai per costituire le rappresentanze sindacali, in quanto queste saranno più numerose degli uomini.

Faccio l'esempio di un'impresa per la quale lavorino 2 mila dipendenti e che sia titolare di dieci cantieri, in ciascuno dei quali prestano attività 200 persone. Ebbene, stando al testo del Senato, ci si deve riferire al totale dei dipendenti delle imprese, 2 mila persone, in relazione a ciascun cantiere! Recita infatti la norma: « La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie... ».

Questo è assurdo. Un conto è determinare una rappresentanza in funzione delle persone impiegate in un cantiere, in grado di vigilare, altro conto è un'inflazione di rappresentanza senza riscontri.

RAMON MANTOVANI. Non vorrei che insorgesse un equivoco. Ho detto prima di ritenere che il comma in esame è teso ad introdurre la rappresentanza sindacale anche in tutti i piccoli cantieri, nei quali fino ad oggi non è stata...

PRESIDENTE. Anche il mio emendamento!

RAMON MANTOVANI. Il problema non è quello della moltiplicazione del

numero dei rappresentanti, ma di moltiplicare il numero dei luoghi dai quali proviene un rappresentante. Se un'azienda di 2 mila dipendenti è impegnata ad esempio in un cantiere con dieci persone, queste eleggeranno un proprio rappresentante. Questo dice il comma 4 e non che si costituiranno consigli di fabbrica di 800...

PRESIDENTE. È il mio emendamento a prevedere che la rappresentanza sia determinata in base al numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere dipendente dalle imprese, mentre il testo del Senato parla di rappresentanza determinata dal complessivo numero di dipendenti dalle imprese concessionarie.

RAMON MANTOVANI. La legge n. 300 stabilisce il numero di 15 dipendenti per la costituzione delle rappresentanze.

PRESIDENTE. Sono disposto ad aggiungere al mio emendamento le parole: « in deroga ai limiti posti dalla legge n. 300 ».

UGO MARTINAT. In tal caso occorrerebbe il parere della Commissione lavoro.

AUGUSTO RIZZI. Condivido l'obiettivo che il comma 4 persegue e non solo per quanto riguarda la sicurezza, perché non escludo che le rappresentanze sindacali possano esercitare un controllo anche su altri aspetti del cantiere. Faccio tuttavia presenti due aspetti, peraltro già affrontati dalla proposta del relatore: la versione del Senato non indica un'unità temporale ai fini della determinazione della presenza, fatto che potrebbe dar luogo ad interpretazioni controproducenti; quindi la possibilità di rilevare la presenza trimestrale, sentita anche l'opinione dei sindacati, attraverso strumenti già esistenti (casse edili ed altro) consentirebbe una maggiore certezza dell'applicazione dell'articolo 31.

Il secondo punto è quello sollevato dal presidente e relatore. In effetti, il testo approvato dal Senato parla del complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie che operano nel cantiere. Facciamo l'ipotesi che non vi siano subappaltatori; il testo parla, lo ripeto, di numero complessivo dei dipendenti dalle imprese che operano nel cantiere: non dei dipendenti che operano, bensì dei dipendenti dalle imprese che operano; quindi il rischio di cui parlava il presidente è certo.

RAMON MANTOVANI. Forse basterebbe eliminare la virgola che segue alla parola « concessionarie » per far sì che il riferimento sia ai lavoratori.

AUGUSTO RIZZI. In sostanza, siamo d'accordo che si debba fare riferimento ai lavoratori che operano nel cantiere e non alle imprese.

L'altro motivo per cui ho presentato l'emendamento 31.11 — che ritiro, insieme al 31.10 — è quello di estendere ai subappaltatori per le categorie prevalenti, nel senso che l'appaltatore principale se subappalta quanto di sua spettanza — categoria prevalente — sicuramente lo affida ad altre imprese soggette allo stesso contratto nazionale di lavoro. La mia proposta di fare riferimento sì ai subappaltatori, ma con riguardo alla categoria prevalente, tende ad evitare che vi sia confusione di presenze di rappresentanze sindacali legate eventualmente a diversi contratti nazionali di lavoro.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal relatore è di questa natura, perché contiene il riferimento al periodo trimestrale, nonché il riferimento alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, dunque non saprei articularlo in modo diverso. Vi assicuro che lo spirito che ha mosso il relatore è uguale a quello che ho sentito esprimere da tutti i colleghi.

UGO MARTINAT. Noi siamo favorevoli all'emendamento del relatore, per cui ritiriamo l'emendamento 31.9.

RAMON MANTOVANI. Cosa dice il relatore riguardo alla possibilità di prevedere deroghe alla legge n. 300 del 1970 ?

PRESIDENTE. Credo che potrebbe creare problemi. Poiché l'emendamento del relatore — che invito i colleghi ad approvare — fa esplicito riferimento al rilievo trimestrale del cantiere, credo che ciò possa essere sufficiente. Invito dunque i colleghi del gruppo di rifondazione comunista ad accettare l'emendamento del relatore, che costituisce uno sforzo al fine di fissare un principio fondamentale.

GIROLAMO TRIPODI. Ci asterremo dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.12 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti Rizzi 31.10 e 31.11 sono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 31 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 32.

(Dichiarazione giurata).

1. Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, dei siti di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale e di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si eseguono i lavori.

A tale articolo è stato presentato da parte del relatore un emendamento interamente soppressivo, che è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto la proposta del relatore.

AUGUSTO RIZZI. Concordo con la proposta del relatore di eliminare il riferimento alla dichiarazione giurata, ma per evitare di modificare eccessivamente il testo varato dal Senato domando se non sarebbe sufficiente eliminare il termine « giurata », lasciando il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. La dichiarazione è già prevista, in quanto assieme all'appalto l'imprenditore deve allegare una dichiarazione.

AUGUSTO RIZZI. Lo so che la dichiarazione è già prevista; la mia proposta era ispirata dal desiderio di non far vedere al Senato che la Camera sopprime l'intero articolo da esso introdotto.

PRESIDENTE. Non condivido questa preoccupazione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 32, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 32 si intende pertanto soppresso.

La Camera aveva approvato l'articolo 31 nel seguente testo:

ART. 31.

(Definizione delle controversie).

1. Qualora insorgano controversie nelle materie dei lavori oggetto della presente legge di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, le parti ne

danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione delle controversie è di competenza del giudice ordinario. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 33:

ART. 33.

(Definizione delle controversie).

1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

L'emendamento Rizzi 33.1 è inammissibile in quanto fa riferimento ad una parte non modificata.

Sugli emendamenti Bargone 33.2 e Turrone 33.3, che sono di identico tenore, il parere del relatore è favorevole.

È invece contrario il parere del relatore sull'emendamento Turrone 33.4, soppressivo del quarto comma.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone 33.2 e Turrone 33.3, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento Turrone 33.4.

Pongo in votazione l'articolo 33 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

ART. 32.

(Segretezza).

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori e degli esiti delle gare di cui alla presente

legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo 23.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti la quale esercita altresì un controllo sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 34:

ART. 34.

(Segretezza).

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si

pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

L'emendamento e l'articolo aggiuntivo presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento Elio Vito 34.1 e all'articolo aggiuntivo Turroni 34.01.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

(Atti riservati).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(Subappalto).

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito

dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

« 3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, e per una quota parte, definita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in misura diversificata a seconda delle categorie, ma in ogni caso non superiore al 50 per cento, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 35:

ART. 35.

(Subappalto).

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

« 3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cot-

timo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

« 3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro inammissibili gli emendamenti Bargone 35.8, 35.7 e 35.17, Tripodi 35.9, Rizzi 35.3, Lusetti 35.12, Bargone 35.18, Tripodi 35.10 e 35.11, Ghezzi 35.21 e Tripodi 35.13 in quanto riferiti a parti non modificate dal Senato o in quanto prevedono disposizioni estranee.

Da parte sua, lo stesso relatore ritira l'emendamento 35.15 di cui è firmatario ed invita il collega Rizzi a ritirare l'emendamento 35.4, che è di identico tenore. I due emendamenti propongono di sostituire le parole « ma in ogni caso non superiore al 30 per cento » con le parole « ma in ogni caso non superiore al 50 per cento », ripristinando la percentuale inizialmente fissata dalla Camera; il relatore chiede ora, invece, di approvare il testo così come approvato dal Senato.

ANTONIO BARGONE. Avanzo soltanto la proposta di ripristinare il comma 4 che

era stato approvato dalla Camera e che recita: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con pose in opera e i noli a caldo ».

PRESIDENTE. Sì, in effetti il relatore ha presentato l'emendamento 35.27 tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 35 il seguente comma: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con pose in opera e i noli a caldo se singolarmente superiori al 2 per cento dei lavori affidatari ». L'introduzione della percentuale tende ad escludere i lavori minimi.

ANTONIO BARGONE. Con riferimento allo stesso problema il relatore ha presentato anche l'emendamento 35.20, che è alternativo al 35.27. Personalmente, ritengo che l'emendamento 35.20 sia da preferire.

PRESIDENTE. Io ritengo, invece, che sia migliore l'emendamento 35.27, che fissa una percentuale ed obbliga al rispetto della disposizione anche per i noli a caldo, che invece il Senato aveva eliminato.

Il termine generico poteva essere inflattivo, ma con la puntualizzazione fatta dal relatore penso che sia possibile dare certezza di applicazione a tutto l'articolo.

GIROLAMO TRIPODI. Signor presidente, seppure con dispiacere non possiamo accogliere il suo invito al ritiro dei nostri emendamenti, perché riteniamo che la questione dei subappalti sia un problema qualificante relativamente a questa legge. Tutti sappiamo cosa ha rappresentato il sistema dei subappalti nel Mezzogiorno, un veicolo che ha favorito in maniera enorme l'aumento dei fenomeni criminali e mafiosi oggi largamente diffusi sul territorio, fenomeni che hanno consentito di controllare anche gli

investimenti nel settore dell'edilizia, in particolare di quella pubblica. Manteniamo pertanto i nostri emendamenti, pur riconoscendo che con il testo approvato dal Senato si è compiuto un passo in avanti. In ogni caso, la questione di fondo non viene risolta e restano i rischi derivanti dal sistema dei subappalti.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tripodi 35.1 (anche se alcune sue parti dovrebbero, a rigore, essere dichiarate inammissibili).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tripodi 35.24 e 35.25. Ritiro il mio emendamento 35.15.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 35.4.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 35.5. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Turroni 35.22 e Vito 35.6. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 35.2, altrimenti il parere è contrario. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 35.16 e 35.27. Ritiro il mio emendamento 35.20. Invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Rizzi 35.19, Turroni 35.23 e Tripodi 35.26. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tripodi 35.14.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, in precedenza abbiamo ritenuto opportuno precisare una interpretazione autentica di una disposizione già approvata. Anche in questo caso ne esiste una. Mi riferisco al comma 1, punto 2, là dove si prevede che « l'appaltatore provveda, entro il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante ». Chiedo che si interpreti tale previsione in riferimento all'aggiudicazione del contratto di subappalto; diversamente, se dovesse cioè riferirsi al contratto princi-

pale, dovrei osservare che vi sono contratti di subappalto che vengono conclusi a distanza di sei o dodici mesi.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua importante osservazione, onorevole Rizzi. Rimane dunque agli atti la precisazione che il termine dei 90 giorni è riferito all'aggiudicazione del contratto di subappalto.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 35.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 35.24, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 35.25, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vito 35.5. Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento: si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Turroni 35.22 e Vito 35.6. Constato l'assenza dei presentatori degli emendamenti: si intende pertanto che vi abbiano rinunciato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 35.2, che il relatore ha invitato a ritirare.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzi.

Ritiro il mio emendamento 35.16.

Pongo in votazione l'emendamento 35.27 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 35.20 del relatore è ritirato, mentre gli identici emendamenti Rizzi 35.19, Turrone 35.23 e Tripodi 35.26 sono assorbiti.

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 35.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista sull'articolo 35.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 36.

(Fusioni e conferimenti).

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione di società ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stato richiesto e ottenuto un parere favorevole da parte dell'Autorità;

b) che il cessionario possenga la qualificazione di cui agli articoli 9 e 10 per il lavoro oggetto del contratto;

c) che non sussista nei confronti del cessionario o dei soggetti che partecipano alla fusione alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, nè causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge e non siano operanti per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza

o con incarico di direttore tecnico le misure interdittive di cui all'articolo 11 della presente legge.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati a tale articolo sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

L'emendamento 36.2 da me formalizzato, peraltro identico agli emendamenti Botta 36.3 e Bargone 36.4, è interamente sostitutivo del testo introdotto dal Senato. Poiché quest'ultimo, così com'è stato formulato, creerebbe una serie di problemi senza risolvere alcune questioni fondamentali, ho ritenuto opportuno presentare una proposta emendativa interamente sostitutiva.

I colleghi Botta e Bargone accettano la formulazione del relatore?

ANTONIO BARGONE. Sì, signor presidente, accetto la sua formulazione identica a quella del mio emendamento 36.4.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. La formulazione proposta dal relatore è certamente più efficace rispetto al testo del Senato. Se non vi fossero - e in questo senso chiedo conferma ai componenti la Commissione antimafia presenti in questa sede - difficoltà dal punto di vista della normativa antimafia, il Governo sarebbe d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente ulteriore emendamento:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche, fino al 31 dicembre 1996, non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

36. 10.

Il Governo.

Esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento Vito 36.1.

Invito l'onorevole Rizzi a ritirare gli emendamenti 36.5, 36.6, 36.7, 36.8 e 36.9.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere del relatore.

AUGUSTO RIZZI. Aderisco al parere del presidente e ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei firmatari dell'emendamento Vito 36.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 36.2 del relatore, Botta 36.3 e Bargone 36.4, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Gli emendamenti Rizzi 36.5, 36.6, 36.7, 36.8 e 36.9 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento del Governo 36.10.

ANTONIO BARGONE. Annuncio il voto contrario del gruppo del PDS e contemporaneamente manifesto il nostro disappunto per il fatto che si stia ponendo in votazione un emendamento già respinto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento che riguarda tutti i tipi di società. Inoltre con esso si prevede che le agevolazioni possano essere concesse fino al 31 dicembre 1996, termine che nel subemendamento già approvato non era previsto.

Su questo emendamento del Governo il relatore si rimette alla Commissione.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 36.10, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rizzi 36.01. Invito l'onorevole Rizzi a ritirarlo.

AUGUSTO RIZZI. Accetto l'invito del presidente e dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo 36.02 del relatore.

DANILO BERTOLI. Nella premessa si potrebbe inserire una previsione di validità fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla qualificazione delle imprese, considerato che poi si fa riferimento alle iscrizioni all'albo. Ciò varrebbe solo nell'ipotesi in cui l'articolo aggiuntivo venisse collegato all'articolo 38 che reca disposizioni relative alla validità delle norme.

Ricordo ai colleghi che l'articolo aggiuntivo prevede che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla qualificazione delle imprese restano in vigore le iscrizioni all'albo e la possibilità di continuare le attività intraprese dalle imprese edili nel momento in cui il curatore fallimentare le autorizza. Inoltre, si fa espresso riferimento al caso di cessione di azienda; non si tratta quindi di una materia estranea perché essa è stata introdotta dal Senato e riformulata in questa sede dal relatore. Eventuali diverse opinioni sono contraddette dallo sviluppo logico del ragionamento. Chiedo, comunque, che la questione dell'ammissibilità sia sottoposta al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Sta bene.

ANTONIO BARGONE. Siamo d'accordo sulla sostanza, ma vorremmo sapere se il presidente ritiene ammissibile l'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Le deroghe previste dal primo comma non riguardano solo questo caso perché abbiamo appena approvato una norma in base alla quale le imprese in stato di fallimento non possono partecipare agli appalti.

DANILO BERTOLI. Infatti le imprese non partecipano agli appalti, ma continuano la propria attività sotto la cura fallimentare.

PRESIDENTE. Facciamo riferimento solo al caso del trasferimento.

DANILO BERTOLI. Sono d'accordo.

ANTONIO BARGONE. Vorremmo sapere se si tratti di un articolo aggiuntivo ammissibile o meno.

PRESIDENTE. È ammissibile soltanto la seconda parte, in quanto la prima rappresenta una deroga alla legge.

Tuttavia, in attesa del parere del Presidente della Camera sull'articolo aggiuntivo 36.02 del relatore, le accantoniamo e passiamo all'esame dell'articolo 37.

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 37.

(Gestione delle casse edili).

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

Gli emendamenti presentati a questo articolo sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Martinat 37.1 e Vito 37.2, parere favorevole sugli identici emendamenti 37.4 del relatore e Rizzi 37.3, sugli identici emendamenti Rizzi 37.6 e Botta 37.8 ed infine parere contrario sull'emendamento Bargone 37.5.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Martinat 37.1 e Vito 37.2, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 37.4 del relatore e Rizzi 37.3, accettati dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Rizzi 37.6 e Botta 37.8, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Bargone 37.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

GIROLAMO TRIPODI. Dichiaro il voto favorevole sull'articolo 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui

all'articolo 9, nonché di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 38:

ART. 38.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3 e 7; 13, commi 1, 2, 4 e 5; 14, comma 7; 17, commi 4 e 8, limitatamente alle società di ingegneria; articolo 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articolo 23, limitatamente ai criteri di selezione diversi dal sorteggio; articolo 25, comma 1, lettera b); articoli 28, 29, 32, 34 e 35 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. Le altre disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, a decorrere dalle date di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano ai contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici nonché agli incarichi di progettazione stipulati o affidati successivamente alle medesime date.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 38.1 e parere favorevole sull'emendamento Bargone 38.2. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Rizzi 38.3.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Turroni 38.4 e 38.5 sono inammissibili.

In qualità di relatore, raccomando l'approvazione dell'emendamento 38.6 del relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 38.7 del Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e presenta un ulteriore emendamento, sollecitato dal ministro per i beni culturali e ambientali, Ronchey.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Vito 38.1.

ELIO VITO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bargone 38.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 38.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente ulteriore emendamento:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e dell'articolo 7 del decreto-legge 20 mag-

gio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

38. 7.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole.

SAURO TURRONI. Signor presidente, mi meraviglio che un ministro, che pure è ingegnere, abbia presentato, alle 9 di sera, un emendamento come questo, del quale credo che tutti coloro che hanno seguito l'iter di questa legge ravvisino la totale ed assoluta inutilità. Logica vorrebbe, pertanto, che tale emendamento fosse respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 38.7 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Avverto che, in ottemperanza all'avviso del Presidente della Camera sull'articolo aggiuntivo 36.02, precedentemente accantonato, presento la seguente nuova formulazione del medesimo articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Trasferimenti e affitto di azienda).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 si applicano anche in caso di trasferimento o di affitto di aziende, ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, da parte degli organi della procedura concorsuale, se fatti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci

cooperatori, nei cui confronti risultano estinti i rapporti di lavoro subordinato a seguito della procedura stessa, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

36. 02. (nuova formulazione)

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 36.02.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato.

L'onorevole Rizzi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione,
considerati:

il rilievo economico, tecnico e sociale delle società di ingegneria italiane che eseguono progettazione e realizzazione di opere impiantistiche di rilevante complessità tecnologica in Italia e all'estero;

le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici

impegna il Governo

a definire una dettagliata normativa sulle società di ingegneria che eseguono progettazione e realizzazione di opere impiantistiche al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle predette società ».

0/672-B/VIII/1.

Rizzi.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione?

AUGUSTO RIZZI. No, non insisto.

PRESIDENTE. In qualità di relatore propongo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, le modifiche di coordinamento del testo approvato che sono pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Circa le modifiche di coordinamento in esame, desidero rilevare che all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « non realizzati direttamente », occorre aggiungere non soltanto le parole « o tramite imprese controllate », ma anche le parole « al cento per cento »: il significato della norma risulterebbe altrimenti svuotato.

ELIO VITO. Signor presidente, chiedo di poter avere il tempo necessario a valutare se le proposte di coordinamento rispondano effettivamente al dettato dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito.

Consentitemi di ringraziare tutti per il lavoro compiuto.

ELIO VITO. Su due questioni intendo eccepire, signor presidente.

Mi riferisco in primo luogo alla proposta di aggiungere all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « non realizzati direttamente », le parole « o tramite imprese controllate ». Ritengo infatti che da qualunque punto di vista la si consideri questa non sia una modifica di coordinamento. Tenderei quindi ad escluderne l'accogliabilità, a meno che non mi si convinca del contrario.

Analogo ragionamento vale per la modifica relativa al comma 7 dell'articolo 9. Su tale secondo punto, tuttavia, tralascio di insistere, mentre insisto sul primo.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, se non approvassimo queste modifiche di coordinamento, si creerebbe un vuoto interpretativo della norma che fa riferimento alle sole aziende collegate e non a quelle controllate, che sono considerate a tutti gli effetti dalle norme comunitarie.

Pongo in votazione le proposte di modifiche di coordinamento del testo così come sono state sottoposte.

(Sono approvate).

Chiedo, in caso di approvazione del provvedimento, di essere autorizzato a procedere, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SAURO TURRONI. Cercherò, presidente, di parlare non più di un minuto. Noi verdi voteremo a favore di questa legge. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono stati in gran parte accolti; il testo così come varato dal Senato è stato modificato in maniera significativa e la cosa ci consente quindi di ritenerlo, benché insufficiente, un buon punto di partenza per poter continuare a lavorare.

UGO MARTINAT. Sarò ancora più telegrafico. La non accettazione di alcun emendamento del nostro gruppo e lo stravolgimento del testo che è stato operato dal Senato ci portano a modificare il voto di astensione che demmo in prima lettura in voto contrario.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro questo provvedimento, anche se riconosciamo che alcuni passi avanti sono stati compiuti rispetto al testo inizialmente approvato dalla Camera. Mi riferisco alla questione relativa ai piani di sicurezza, ai

problemi riguardanti l'autonomia degli enti locali, alla questione della cassa edile come anche, in parte, a quella relativa ai subappalti. I miglioramenti introdotti, infatti, non sono sufficienti e permane l'esigenza di modificare ulteriormente il testo in discussione; parlo, in questo caso, ancora dei subappalti, dell'appalto concorso, della trattativa privata, delle perizie di varianti suppletive che sono state inserite e di altri problemi ancora.

Dunque, pur riconoscendo che passi in avanti sono stati compiuti, riteniamo che il provvedimento non rispecchi le attese e le esigenze complessive per far fronte alle quali era stato predisposto.

ELIO VITO. Sarò anch'io breve, visti il clima e l'ora alla quale siamo giunti. Mi consenta, tuttavia, di fare una prima considerazione di carattere generale.

Nei confronti di questo Parlamento, fin dall'inizio della legislatura, ma soprattutto nelle ultime settimane, sono state ripetute dichiarazioni riguardo alla sua presunta legittimità o legittimazione ad approvare provvedimenti importanti, ultimo dei quali quello sulla custodia cautelare. Noi abbiamo sempre contrastato questa interpretazione e per questo siamo stati a volte esposti, nei confronti dell'opinione pubblica, in una misura che andava ben oltre il senso di responsabilità, di rappresentanza e di difesa istituzionale.

Vogliamo dunque osservare come con questa legge si sia realizzato qualcosa di esattamente contrario. Intendo dire che quei gruppi, quelle forze politiche che non riconoscevano il Parlamento legittimo o legittimato ad approvare altre importanti leggi, hanno riconosciuto come questo Parlamento — che per altri provvedimenti era quello degli inquisiti, dei coinvolti in Tangentopoli e via dicendo — proprio per questo provvedimento, che metteva le mani su una delle cause principali dei fenomeni di Tangentopoli, fosse legittimato ad intervenire, anzi — diciamo di più — era necessario che intervenisse, fino ad arrivare all'approvazione in ultima lettura in sede legislativa

prima nella settimana natalizia e poi alla vigilia del dibattito sulla mozione di sfiducia al Governo.

Noi siamo particolarmente contenti di questo e ci auguriamo che possa servire anche per il futuro; per il futuro di questa legislatura e comunque affinché i gruppi parlamentari e le forze politiche abbiano più pieno il senso del compito che ci aspetta come parlamentari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, presidente, ci sono molti aspetti contraddittori, confusi e poco chiari e sicuramente questa legge non è scritta come dovrebbe esserlo una buona legge e soprattutto una legge-quadro. Noi, comunque, voteremo a favore e devo dire che, per quanto mi riguarda, a motivare il voto favorevole potrebbe bastare una sola cosa, la cui conquista noi riteniamo molto più importante di tutte le imprecisioni, le inesattezze ed i punti per noi non soddisfacenti contenuti nel provvedimento. Mi riferisco a quanto disposto a proposito dei sistemi di realizzazione dei lavori pubblici all'articolo 19. Noi avevamo infatti riconosciuto l'attuale sistema di affidamento della concessione di lavori pubblici come il germe maligno che si era insinuato nella nostra legislazione ed aveva prodotto fenomeni non solo di corruzione, ma soprattutto di sperpero, di erosione del pubblico erario e la trasformazione, appunto, di tutta la nostra legislazione in una legislazione in contrasto con le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Cosa ha stabilito l'articolo 19? Ha stabilito che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto a gestire l'opera. Non è che si compia una rivoluzione, ma si ristabilisce il senso proprio, originario della concessione così come era stata prevista all'inizio della legislazione sui lavori pubblici nell'ottocento e rispetto alla quale si era ampiamente e poi definitivamente derogato a partire dagli anni settanta. Già

questa modifica così rilevante, a nostro giudizio, serve di per sé a giustificare il voto favorevole.

Abbiamo fatto in modo che il concessionario non abbia più una lira dalla pubblica amministrazione, per la costruzione dell'opera prima di cominciare l'opera stessa, ma che possa ricavare profitto solo dalla gestione di questa. Egli, cioè, avrà interesse a concludere l'opera. Lo Stato, la pubblica amministrazione, garantirà dunque ai cittadini un'opera pubblica costruita e messa al servizio dei cittadini senza spendere una sola lira, e naturalmente il concessionario avrà diritto a realizzare il suo profitto esclusivamente gestendo l'opera, quindi avendo interesse a che l'opera sia gestita bene. Ecco dunque l'introduzione della clausola che prevede la possibilità di dare un prezzo solo qualora la pubblica amministrazione voglia che quell'opera sia gestita con una tariffa controllata.

Nella valutazione complessiva della legge noi riteniamo che questa modifica apportata dall'articolo 19 in materia di concessione di opere pubbliche compensi ampiamente altri aspetti che pure ci lasciano insoddisfatti.

Dobbiamo constatare come il clima in cui si è operato in Commissione, anche in questa ultima fase, sia stato difficile, ma, tutto sommato, positivo e come alcune strumentali critiche di ostruzionismo - che non c'è mai stato - o di voler comunque ostacolare i lavori della Commissione - cosa che non si è mai verificata - possano unanimemente essere riconosciute infondate.

ANTONIO BARGONE. Prendo la parola, presidente, soltanto per preannunciare il voto favorevole del gruppo del PDS e per chiedere l'autorizzazione a consegnare alla presidenza una dichiarazione di voto scritta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bargone.

AUGUSTO RIZZI. Più che fare una dichiarazione di voto, che evidentemente

è favorevole, pur concordando sul fatto che questa legge non è certamente perfetta e, soprattutto, non è stata scritta, dato il clima e data la fretta con cui abbiamo dovuto operare, in termini perfetti, desidero formulare un auspicio. È l'auspicio che da parte del Governo si provveda, nei termini più rapidi possibili, a trasformare questa legge in un fatto operativo.

Questa è la cosa di gran lunga più importante, quindi mi auguro che i sei mesi previsti possano piuttosto ridursi a cinque.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, sicuramente ci troviamo dinanzi ad una legge che mostra una certa pesantezza e farraginosità, destinata ad incontrare molte difficoltà nella sua applicazione, ma dobbiamo onestamente riconoscere che questa è l'unica legge possibile. Dobbiamo quindi realisticamente convenire che le luci e le ombre che caratterizzano questo provvedimento meritano comunque il riconoscimento di un voto favorevole.

PRESIDENTE. In qualità di presidente di questa Commissione, di relatore sul provvedimento di legge in esame e in rappresentanza del gruppo socialista al quale appartengo, dichiaro il mio voto favorevole a questa legge.

Nel ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato attivamente ai nostri lavori, anch'io sono convinto che ogni legge sia perfettibile in qualsiasi momento e lo sia soprattutto dopo la sua applicazione, dalla quale possono desumersi limiti, incongruenze e contraddizioni.

Il compito che avevamo e che era atteso dal paese era quello di approvare questa legge. L'augurio che come presidente formulo a tutti voi, e a me stesso, è che il Senato abbia il tempo tecnicamente sufficiente per approvare definitivamente tale legge: sarebbe un grande successo per tutti. Rivolgo un ringraziamento particolare al ministro Merloni per la pazienza che ha dimostrato nel partecipare ai nostri lavori.

Il provvedimento di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » *(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (672 - 673 - 832 - 1020 - 1028 - 1110 - 1202 - 1210 - 1256 - 1309 - 1340 - 1411 - 1473 - 1517 - 1761 - 1748 - 1904 - 1998-2145-B):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato sì 23
Hanno votato no 4

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bargone, Bertoli, Biafora, Biricotti, Bonsignore, Botta, Camoirano Andriollo, Cerutti, Delfino, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Mattioli, Paladini, Pellicani, Rinaldi Luigi, Rizzi, Tattarini, Testa Enrico, Turroni, Vito Elio, Zagatti e Zanferrari Ambroso.

Hanno votato no:

Buontempo, Mantovani Ramon, Martinat e Tripodi.

La seduta termina alle 21,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 18 gennaio 1994.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O I

(Dichiarazione di voto finale)

ANTONIO BARGONE. Onorevoli colleghi, il gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento in esame.

Si tratta di un provvedimento che costituisce una riforma di grande rilevanza in un settore delicato ed importante come quello degli appalti di opere pubbliche.

Questo voto viene espresso alla fine di un percorso irto di difficoltà sia per la oggettiva delicatezza della materia sia per i frequenti tentativi da parte di alcuni gruppi di impedire l'approvazione della legge.

È auspicabile che il Senato approvi definitivamente il provvedimento, prima della prevedibile anticipata fine della legislatura, per consentire di dare al paese una riforma attesa da molti anni e diventata urgente e necessaria dopo le vicende giudiziarie di questi ultimi mesi.

Il testo che approviamo conserva intatto l'impianto del testo già varato in prima lettura dalla Camera e poi dal Senato e i suoi principi ispiratori, frutto anche di una discussione approfondita avvenuta in Commissione sulla base dei numerosi elementi emersi dall'indagine conoscitiva realizzata nell'autunno del 1992.

Siamo particolarmente soddisfatti di quelle norme che distinguono nettamente tra progettazione ed esecuzione, che restituiscono alla pubblica amministrazione la sua capacità di programmare, di scegliere e progettare; dichiariamo altresì la nostra soddisfazione per le norme che prevedono l'abolizione delle concessioni di costruzione e di servizi, la riduzione drastica delle trattative private e del ricorso alle varianti, la più rigorosa procedura di selezione delle imprese.

Va altresì sottolineata con estremo favore l'istituzione di norme a tutela delle condizioni dei lavoratori e di una più incisiva tutela sindacale all'interno dei cantieri.

Nel complesso credo si possa dire che si tratta di una riforma che risponde alle esigenze di superare la confusa e farraginosa legislazione in materia di appalti e di offrire nuove regole che limitano gli spazi di discrezionalità finora troppo ampi e vanno nella direzione di superare un mercato inquinato dall'intermediazione e dalla presenza di imprese « scatole vuote », forti solo di protezioni politiche e di disponibilità finanziarie.

È quindi l'approvazione di questa legge motivo di soddisfazione per il PDS, che si batte da tempo e con coerenza per il rinnovamento delle istituzioni e una nuova democrazia economica. Tuttavia non si può nascondere qualche ombra nel provvedimento.

Intanto il disappunto per qualche formulazione del testo incerta e confusa da addebitare al ritmo convulso ed al clima politico poco sereno in cui si è sviluppata la discussione.

Nel merito va dato un giudizio negativo sulla norma che, mentre dispone giustamente il prezzo chiuso e nessuna revisione prezzi, prevede un ingiustificato adeguamento automatico, rispetto al tasso di inflazione, del prezzo. Ed ancora le disposizioni, di dubbia costituzionalità, che prevedono agevolazioni nel caso di fusioni tra imprese. Però queste ombre e qualche altra, che ometto di indicare, non intaccano la validità della riforma ed i suoi contenuti innovatori.

Ci rendiamo conto che una riforma di questa natura impone altri interventi legislativi di rilievo, come quelli relativi ad un rinnovamento e potenziamento della pubblica amministrazione, alla riforma di un ormai inadeguato diritto societario, alla indifferibile disciplina delle società professionali.

Ma questo sarà compito del prossimo Parlamento. Noi approvando questa legge abbiamo adempiuto ad un dovere nei confronti dei cittadini e questo non può non essere motivo di soddisfazione.

A L L E G A T O II

*(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi
riferiti agli articoli 13, 17 e da 19 a 38)*

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(ConSORZI stabili di imprese).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge, i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai consorzi medesimi la

cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili di cui al presente articolo costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonché più di un consorzio stabile.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1, non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

13. 1.

Martinat, Buontempo.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

13. 23.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1 sopprimere le parole: esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e conseguentemente dopo le parole: per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, inserire le seguenti: in tutti i casi in cui nel settore dei lavori pubblici intendano agire congiuntamente, esclusivamente tramite i suddetti consorzi.

* 13. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici con le seguenti: in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici esclusivamente tramite i suddetti consorzi.

* 13. 5.

Rizzi.

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici con le seguenti: in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici esclusivamente tramite i suddetti consorzi.

* 13. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

* 13. 6.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

* 13. 7.

Rizzi.

All'emendamento 13. 8, comma 7, dopo le parole: enti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e nelle società risultanti da fusioni e scissioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche.

0. 13. 8. 1.

Vito, Bonsignore.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

* 13. 8.

Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

* 13. 9.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

13. 20.

Rizzi.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

13. 21.

Rizzi.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

13. 22.

Rizzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: quelli formati fino a: 9 e 10, che con le seguenti: quelli, in possesso, a norma dell'articolo 12-bis, dei requisiti dagli articoli 9 e 10, formati da non meno di tre consorziati che.

13. 24.

Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e ai partecipanti fino alla fine del comma.

13. 25.

Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole da: la cui capacità finanziaria fino alla fine del comma.

13. 25 (nuova formulazione).

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo con le seguenti: ovvero a società professionali, di cui al comma 8 del presente articolo, o a società costituite ai sensi del titolo V e del capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, i cui requisiti sono determinati dal regolamento.

17. 1.

Rizzi.

Al comma 7, sopprime le parole: e definitivi.

* 17. 2.

Rizzi.

Al comma 7, sopprimere le parole: e definitivi.

* 17. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 7, sopprimere le parole: e definitivi.

* 17. 4.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

All'emendamento 17. 22 sopprimere le parole: ivi comprese quelle professionali.

0. 17. 22. 1.

Vito.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitano le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

* 17. 22.

Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitano le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

* 17. 5.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società imprenditoriali o professionali che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. Le società di ingegneria professionali in particolare sono quelle costituite da professionisti tecnici, iscritti a albi o ordini, ai sensi del titolo V e del Capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile; a tali società professionali è fatto divieto di svolgere ogni

attività volta alla materiale realizzazione di opere. Alle società di ingegneria non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

* 17. 21.

Il Governo.

Al comma 8, dopo la parola: società e prima delle parole: di ingegneria inserire la seguente: professionali.

17. 7.

Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole: le società inserire le seguenti: costituite a maggioranza da professionisti tecnici, iscritti ad albi o ordini, ai sensi del Titolo V e del capo I del Titolo VI del libro V del codice civile e dopo le parole: impatto ambientale inserire le seguenti: e che non esercitano attività di produzione di beni.

17. 6.

Rizzi.

Al comma 8, dopo le parole: le società inserire le seguenti: costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V e al capo I del Titolo VI del libro V del codice civile.

17. 18.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 8, dopo le parole: impatto ambientale, aggiungere le seguenti: e che non esercitano le attività di produzione di beni.

* 17. 8.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: impatto ambientale, aggiungere le seguenti: e che non esercitano l'attività di produzione di beni.

* 17. 9.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 8, dopo le parole: impatto ambientale, inserire le seguenti: e che non esercitano le attività di produzione di beni.

* 17. 19.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: La progettazione di opere impiantistiche di particolare complessità tecnologica, individuate dal regolamento, possono essere affidate anche ad altre società costituite ai sensi delle norme vigenti.

17. 23.

Rizzi.

Al comma 8, aggiungere in fine le parole: ed è fatto divieto di svolgere ogni attività volta alla materiale realizzazione di opere.

17. 10.

Il Relatore.

Al comma 9 sostituire le parole: delle società di ingegneria con le seguenti: delle società professionali e delle altre società di cui al comma 4 del presente articolo.

17. 11.

Rizzi.

Al comma 9, dopo le parole: e tecnici delle società, *aggiungere la seguente:* professionali.

Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: in via principale, gli altri professionisti soci sono responsabili in solido.

17. 12.

Il Relatore.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Gli affidatari di incarichi di studi di fattibilità, di progettazione preliminare, di analisi costi-benefici, di verifica di congruità tecnico-economica, di studi di impatto ambientale non possono essere affidatari di incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva; ai medesimi incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di suindicati incarichi di studi di fattibilità, di progettazione preliminare, di verifica economica e di studio di impatto ambientale. Gli affidatari di incarichi di studi di fattibilità, di analisi costi-benefici e di verifica di congruità tecnico-economica, di studi di impatto ambientale, e di progettazione di qualsiasi livello fra quelli stabiliti all'art. 16, non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati o studiati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o di studi di fattibilità, di analisi costi-benefici, di verifica di congruità tecnico-economica, di

studi di impatto ambientale. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile ».

17. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento. Gli incarichi di progettazione di cui al precedente comma 10 sono quelli relativi ai progetti posti a base di gara.

17. 14.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento. Gli incarichi di progettazione di cui al precedente comma 10 sono quelli relativi ai progetti posti a base di gara.

17. 15.

Lusetti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 luglio 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

17. 13.

Rizzi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Non possono essere affidati incarichi di progettazione a soggetti che abbiano redatto progetti esecutivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali si siano rese

necessarie varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 25. Il divieto si applica per la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di approvazione della variante stessa.

* 17. 16.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Non possono essere affidati incarichi di progettazione a soggetti che abbiano redatto progetti esecutivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali si siano rese necessarie varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 25. Il divieto si applica per la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di approvazione della variante stessa.

* 17. 17.

Rizzi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: accompagnato o meno da un prezzo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 1, sopprimere le parole: compreso eventualmente anche il prezzo.

19. 4.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: unicamente.

19. 8.

Rizzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: accompagnato o meno da un prezzo.

19. 1.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: accompagnato o meno da un prezzo.

* 19. 5.

Rizzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: accompagnato o meno da un prezzo.

* 19. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, dopo le parole: degli investimenti *aggiungere le seguenti:* anche, previo parere dell'Autorità di cui all'articolo 4, mediante un prezzo, che comunque non può superare il 30 per cento dell'importo totale delle opere, il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.

19. 7. (nuova formulazione).

Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: accompagnato o meno da un prezzo *e al terzo periodo, dopo le parole:* assicura al concessionario *aggiungere le seguenti:* la corresponsione, dopo il collaudo finale delle opere di un prezzo per raggiungere.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 1, sono soppresse le parole: eventualmente anche il prezzo.

19. 3.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 2 dopo le parole: da un prezzo *aggiungere le seguenti:* che può essere corrisposto solo dopo 3 anni il collaudo delle opere medesime.

19. 19.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, dopo le parole: accompagnato o meno da un prezzo *inserire le seguenti:* tre anni dopo il collaudo.

19. 16.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prezzo *aggiungere le seguenti:* da corrispondere in ogni caso dopo il collaudo finale delle opere.

19. 6.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 2, dopo le parole: accompagnato o meno da un prezzo inserire le seguenti: dopo il collaudo.

19. 17.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, nel terzo periodo, dopo le parole: servizio da prestare aggiungere le seguenti: , anche mediante corresponsione di un prezzo che non deve comunque superare il venti per cento dell'importo totale delle opere.

19. 9.

Rizzi.

Al comma 2, sostituire il penultimo periodo con il seguente: L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo, redatto dall'amministrazione concedente; la valutazione di impatto ambientale, la verifica di congruità tecnico-economica, e l'approvazione tecnica di tale progetto devono precedere le procedure di pubblico incanto o di licitazione privata.

19. 23.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, sostituire le parole: redatto dal concessionario con le seguenti: da parte del concedente.

19. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Sopprimere il comma 3.

19. 24.

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole: e gli scavi archeologici.

19. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, le misure degli elementi costituenti l'offerta del concessionario e le caratteristiche tipologiche, dimensionali e prestazionali delle opere previste nel progetto posto a base di gara non possono essere modificate.

19. 10.

Rizzi.

Al comma 3, sostituire con le seguenti parole: Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare ad altri soggetti pubblici, mediante apposita convenzione, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

19. 11.

Rizzi.

Al comma 3, dopo le parole: o di diritto privato aggiungere le parole: contratti o e alla fine del periodo aggiungere il seguente: La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, può essere affidata esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici.

19. 12.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Al comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonché al recupero e alla ristrutturazione di beni immobili.

19. 13.

Botta.

Al comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

19. 14.

Rizzi.

Al comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Escluse le ipotesi di cui al presente articolo, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice stipulare contratti a misura, purché ciò sia motivatamente previsto in sede progettuale.

19. 15.

Martinat, Buontempo.

Al comma 3 sopprimere le parole: concessioni per.

19. 25.

Il Relatore.

Al comma 2 dopo le parole: servizi da prestare aggiungere le seguenti: anche mediante un prezzo che comunque non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale delle opere, il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.

19. 7. (nuova formulazione).

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le concessioni.

20. 4.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata.

20. 5.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, concessione e trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

20. 1.

Martinat, Buontempo.

Al comma 3, dopo la parola: capitolato inserire la seguente: prestazionale.

20. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'affidamento dei lavori che interessano i beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è regolamentato dall'articolo 3, comma 6, lettera D);

20. 2.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) per l'appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) per la concessione:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

21. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1 sopprimere le parole: e di scavi archeologici.

21. 14.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1 aggiungere alla fine le parole: e di restauro di beni vincolati, a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

21. 5.

Rizzi.

Al comma 1, aggiungere in fine il periodo: Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con ribasso superiore al

10 per cento rispetto alla media aritmetica delle offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementato del 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

21. 16.

Rizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

* 21. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* 21. 3.

Rizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di lavori d'importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

21. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: pubblico incanto o.

21. 17.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), numero 2, sostituire la parola: progetto, *con le seguenti:* delle opere progettate.

21. 10.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: di pubblico incanto e.

21. 18.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), numero 1, sopprimere le parole: compreso eventualmente anche il prezzo.

21. 11.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, lettera b), numero 2, sostituire la parola: del progetto *con le seguenti:* dell'opera progettata.

21. 12.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'inserimento nel territorio e la compatibilità ambientale dell'opera.

21. 15.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da *con le seguenti:* con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le metodologie da applicarsi per.

* 21. 6.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano, Andriollo, Cioni Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da con le seguenti: con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le metodologie da applicarsi per.

* 21. 7.

Rizzi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: Nel caso di lavori sino a: anomalo.

21. 8.

Rizzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: o realizzatore.

21. 13.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 5, in fine, inserire le parole: Non possono essere nominati commissari i magistrati.

21. 9.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

21. 16. (nuova formulazione)

Rizzi.

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: Almeno il 30 per cento delle imprese invitate devono essere locali.

23. 1.

Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

Nel regolamento sono stabilite deroghe al numero dei concorrenti per il lavori relativi ai beni culturali.

23. 5.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Qualora il numero dei ricorrenti sia ricompreso tra il numero minimo e quello massimo previsti dal bando devono essere invitati tutti i concorrenti, mentre, qualora sia inferiore al numero minimo, la gara si intende deserta.

* 23. 2.

Botta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Qualora il numero dei ricorrenti sia ricompreso tra il numero minimo e quello massimo previsti dal bando devono essere invitati tutti i concorrenti, mentre, qualora sia inferiore al numero minimo, la gara si intende deserta.

* 23. 3.

Rizzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora il numero dei ricorrenti sia ricompreso tra il numero minimo e quello massimo previsti dal bando devono essere invitati tutti i concorrenti, mentre, qualora sia inferiore al numero minimo, la gara si intende deserta.

* 23. 4.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

Al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: onde favorire la partecipazione di concorrenti locali medi e piccoli.

23. 6.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La trattativa privata è vietata.

24. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Possono essere affidati a trattativa privata soltanto i lavori oggetto della presente legge di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

24. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, dopo le parole: a trattativa privata aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

24. 2.

Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 300 con la seguente: 100.

24. 3.

Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire 300 milioni con le seguenti: 3 milioni di ECU.

24. 4.

Martinat, Buontempo.

Al comma 1, lettere d) e b), sostituire le parole: 300 milioni di lire con le seguenti: 200 mila ECU.

24. 5.

Botta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire 300 milioni con le seguenti: 150 mila ECU.

24. 23.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24. 6.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

24. 7.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire 300 milioni con le seguenti: 150 mila ECU.

24. 24.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 300 milioni aggiungere le seguenti: ed inferiore a 5 milioni di ECU.

24. 8.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: il limite di cui alle lettere a) e b) può essere aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, anche per singole categorie di lavori.

24. 17.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il ricorso alla trattativa privata, per i lavori di cui al comma 1, è ammesso soltanto per la esecuzione di lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza, rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori.

24. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La trattativa privata è ammessa soltanto per interventi di ripristino di opere già esistenti e funzionanti in dipendenza di eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di natura imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori.

24. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 2, sostituire la parola: sono con le seguenti: devono essere adeguatamente.

24. 10.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 2, dopo la parola: motivati, inserire la seguente: dettagliatamente.

24. 11.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 2, dopo la parola: procedimento, inserire le seguenti: e trasmessi all'osservatorio.

24. 19.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: tali interventi non possono superare l'importo di 500.000 ECU.

24. 12.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 5, sopprimere le parole da: se sussistono sino alla fine.

* 24. 13.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 5, sopprimere le parole: se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

* 24. 18.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 5, dopo le parole: dell'appalto *inserire le seguenti:* di queste non meno del 30 per cento deve essere rappresentato da imprese locali.

24. 14.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 6, sostituire le parole: lire 50 milioni *con le seguenti:* 30 mila ECU.

24. 25.

Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di lire *con le seguenti:* 35 mila ECU.

24. 15.

Botta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

26. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

7-bis. Per i lavori sui beni culturali sottoposti alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, anche con riferimento ai lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario.

24. 16.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

24. 2 (Nuova formulazione).

Vito.

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione ai responsabili del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità.

2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 4 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che i predetti soggetti devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 20 per cento dell'importo originario il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

25. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale.

* 25. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale.

* 25. 3.

Rizzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale.

* 25. 19.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, sostituire le parole: comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale, *con le seguenti:* purché non comportino aumento della spesa.

* 25. 4.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis. Per cause non diagnosticabili in fase di progetto nel caso di interventi su beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

25. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sopprimere il comma 2.

* 25. 5.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

* 25. 6.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Sopprimere il comma 2.

* 25. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Sopprimere il comma 2.

* 25. 8.

Rizzi.

Sopprimere il comma 2.

* 25. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sopprimere il comma 3.

25. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 3, dopo le parole: i progettisti aggiungere la seguente:
esterni.

* 25. 10.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo la parola: progettisti inserire la seguente:
esterni.

* 25. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: i progettisti aggiungere le seguenti: e le società di ingegneria di cui al comma 8 dell'articolo 17.

25. 11.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *a*), al 20 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *b*), o al 10 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *c*), il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

* 25. 12.

Rizzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera a), al 20 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera b), o al 10 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera c), il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

* 25. 17.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: decimo.

25. 13.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

25. 14.

Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: b-bis).

25. 18.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

* * 25. 15.

Lusetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

* * 25. 16.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Sopprimere il comma 1.

26. 1.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concessionario.

* 26. 2.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concessionario.

* 26. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1, seconda riga, sopprimere le parole: o concessionario.

* 26. 4.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concessionario.

* 26. 11.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2, è corrisposto al concessionario solo dopo il collaudo finale di cui all'articolo 28, comma 1.

26. 5.

Il Governo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

3-bis. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

* 26. 6.

Botta.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

3-bis. Per i lavori di cui al precedente comma 3 si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

* 26. 7.

Rizzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

26. 8.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

* 26. 13.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il regolamento di cui all'articolo 3 provvederà a determinare criteri, modalità e procedure per l'applicazione del presente comma.

* 26. 9.

Rizzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il regolamento di cui all'articolo 3 provvederà a determinare criteri, modalità e procedure per l'applicazione del presente comma.

* 26. 10.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: L'operato delle amministrazioni appaltanti si svolge nel rispetto delle norme della contabilità dello Stato.

26. 12.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

3-bis. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

26. 6. (Nuova formulazione)

Botta.

Al comma 1, aggiungere il periodo: L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto delle amministrazioni aggiudicatrici.

27. 1.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

27. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e 12.

27. 2.

Rizzi.

Al comma 1, inserire, in fine, le parole: i magistrati non possono eseguire collaudi.

28. 6.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: definisce altresì inserire le seguenti: il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

28. 1.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: il certificato di collaudo assume carattere definitivo con le seguenti: siano decorsi due anni dall'ultimazione dell'opera.

28. 2.

Botta.

Al comma 2, sostituire le parole: qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine con le seguenti: Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

* 28. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 2, sostituire le parole: qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine con le seguenti: Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

* 28. 4.

Rizzi.

Al comma 3, dopo le parole: sono tecnici inserire le seguenti: funzionari pubblici.

28. 5.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* 30. 1.

Rizzi.

Al comma 1, sostituire: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* 30. 2.

Martinat, Buontempo.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* 30. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* 30. 4.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* 30. 28.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, dopo le parole: assicurativa aggiungere le seguenti: a scelta del concorrente.

30. 5.

Rizzi.

Al comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, del 10 per cento per i lavori affidati nel primo anno dalla data di entrata in vigore della legge, del 15 per cento per i lavori affidati nel secondo anno e del 20 per cento per i lavori affidati a decorrere dal terzo anno; per i lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, detta garanzia dovrà essere del 10 per cento per i lavori affidati per il primo anno, del 20 per cento per i lavori affidati per il secondo anno e del 30 per cento per i lavori affidati a decorrere dal terzo anno.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

* 30. 6.

Botta.

Al comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, del 10 per cento per i lavori affidati nel primo anno dalla data di entrata in vigore della legge, del 15 per cento per i lavori affidati nel secondo anno e del 20 per cento per i lavori affidati a decorrere dal terzo anno; per i lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, detta garanzia dovrà essere del 10 per cento per i lavori affidati per il primo anno, del 20 per cento per i lavori affidati per il secondo anno e del 30 per cento per i lavori affidati a decorrere dal terzo anno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

* 30. 7.

Rizzi.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia fidejussoria, aggiungere le seguenti: bancaria e assicurativa a sua scelta.

30. 8.

Rizzi.

Al comma 2, dopo le parole: fidejussoria, aggiungere la seguente: o assicurativa.

30. 10.

Martinat, Buontempo.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: fidejussoria, sino alla fine del comma con le seguenti: o assicurativa di pari importo.

30. 9.

Martinat, Buontempo.

Al comma 2, sostituire le cifre: 20 e 30, con le seguenti: 30 e 50.

30. 11.

Martinat, Buontempo.

Al comma 2, alla fine del primo periodo dopo le parole: di importo superiore, aggiungere le seguenti: l'importo di tali garanzie è incrementato del 50 per cento nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta inferiore di oltre il 10 per cento alla media aritmetica delle offerte ammesse.

30. 12.

Rizzi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

30. 13.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: il medesimo concorrente sino a: di un anno e.

30. 14.

Rizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo con le seguenti: di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

30. 29.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: da errori di progettazione aggiungere le seguenti: o da.

30. 18.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: insufficiente progettazione aggiungere le seguenti: azioni di terzi o cause di forza maggiore.

* 30. 15.

Rizzi.

Al comma 3, dopo le parole: insufficiente progettazione aggiungere le seguenti: azioni di terzi o cause di forza maggiore.

* 30. 16.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: insufficiente progettazione aggiungere le seguenti: azioni di terzi o cause di forza maggiore.

* 30. 17.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 3, sostituire le parole: in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, con le seguenti: di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

30. 30.

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo, con le seguenti: di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

30. 31.

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere la parola: gravi.

30. 19.

Martinat, Buontempo.

Al comma 4, in fine, aggiungere le parole: È in facoltà dell'esecutore provvedere, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, a stipulare la suddetta polizza indennitaria decennale anche in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al comma 2; in tale ipotesi la polizza deve coprire anche i vizi di cui al comma 9 dell'articolo 28 fino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

* 30. 20.

Rizzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: È in facoltà dell'esecutore provvedere, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, a stipulare la suddetta polizza indennitaria decennale anche in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al comma 2; in tale

ipotesi la polizza deve coprire anche i vizi di cui al comma 9 dell'articolo 28 fino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

* 30. 21.

Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: È in facoltà dell'esecutore provvedere, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, a stipulare la suddetta polizza indennitaria decennale anche in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al comma 2; in tale ipotesi la polizza deve coprire anche i vizi di cui al comma 9 dell'articolo 28 fino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

* 30. 22.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 5, sostituire le parole: dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico con le seguenti: dall'approvazione del progetto.

30. 23.

Il Governo.

Al comma 5, al primo periodo, premettere le parole: Le società di ingegneria di cui al comma 8 dell'articolo 17.

Conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: o dei progettisti aggiungere le seguenti: o delle società di ingegneria di cui al comma 8 dell'articolo 17.

30. 25.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 5, sostituire le parole: in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo con le seguenti: di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

30. 32.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: 1.500 milioni di lire, con le seguenti: 1 milione di ECU.

30. 25.

Botta.

Al comma 5, sostituire le parole: 4.000 milioni, con le seguenti: 2 milioni e 700 mila ECU.

30. 24.

Botta.

Al comma 5, sostituire le parole: lire 4.000 milioni con le seguenti: 2 milioni e 500 mila ECU.

30. 33.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole da: Qualora i progettisti, fino alla fine del comma.

30. 34.

Il Relatore.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

30. 35.

Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole: elaboratori con le seguenti: elaborati.

30. 27.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento delle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

31. 1.

Rizzi.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

31. 2.

Martinat, Buontempo.

Sopprimere il comma 2.

31. 3.

Martinat, Buontempo.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche che il piano di sicurezza formi parte integrante del contratto di appalto o di concessione e disciplinare le sanzioni per il mancato rispetto del piano e dei suoi adeguamenti, nonché l'ipotesi in cui il reiterato mancato rispetto del piano o dei suoi adeguamenti da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

31. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: il mancato rispetto sino: a) del piano di sicurezza con le seguenti: ed il reiterato mancato rispetto del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituire causa di risoluzione del contratto.

31. 5.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 2, sostituire le parole: e il mancato rispetto con le seguenti: e le gravi o ripetute violazioni.

31. 6.

Rizzi.

Sopprimere il comma 3.

31. 7.

Martinat, Buontempo.

Sopprimere il comma 4.

* 31. 8.

Rizzi.

Sopprimere il comma 4.

* 31. 9.

Martinat, Buontempo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

31. 12.

Il Relatore.

Al comma 4, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: medio trimestrale.

31. 10.

Rizzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per queste ultime limitatamente a quelle che eseguono subappalti nell'ambito della o delle categorie prevalenti.

31. 11.

Rizzi.

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

31. 13.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

31. 14.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 32.

32. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: insorgano, aggiungere le seguenti: successivamente all'aggiudicazione della gara.

33. 1.

Rizzi.

Al comma 2, alla fine, aggiungere le parole: Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

* 33. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andrillo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

* 33. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sopprimere il comma 4.

33. 4.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente.

34. 1.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Atti riservati).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti

medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

34. 01.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

ART. 35.

1. Il subappalto è consentito soltanto per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolo d'appalto con un ribasso non inferiore al 10 per cento.

2. L'affidamento in subappalto è disposto solo dopo l'autorizzazione della committente la quale, prima di deliberare l'autorizzazione, acquisirà il parere del responsabile del procedimento e dell'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto e vincolato alle seguenti condizioni:

a) l'appaltatore che si avvale di subappalto o del cottimo deve allegare alla domanda di cui al comma 3 una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

b) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli appaltatori sono tenuti a comunicare al responsabile del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori corredando la comunicazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 2. Il responsabile del procedimento entro i tempi previsti dalla legge n. 241 del 1990, qualora dalle verifiche della documentazione trasmessa dall'appaltatore risultino rispettate le condizioni di cui al comma 2, comunica che la domanda è accolta. Qualora risultino non rispettate le condizioni di cui al comma 2 comunica che la domanda non può essere accolta.

5. L'appaltatore di lavori pubblici è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgano i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e di tutela per gli infortuni, nonché copia dei piani di cui al comma 5. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Il titolare dei lavori è tenuto a stabilire a carico dell'appaltatore l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate.

7. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.

8. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

35. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1, dopo le parole: nel progetto e nel bando di gara aggiungere le seguenti: con riferimento alle categorie riportate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni nonché a quelle del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2.

35. 8.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1 dopo le parole: anch'esse con il relativo importo aggiungere le seguenti: Si definisce categoria prevalente quella della lavorazione di importo più elevato fra tutte quelle previste nel progetto. Altre lavorazioni possono, a loro volta, essere definite prevalenti qualora vi siano comprovati motivi tecnici evidenziati in

sede progettuale e qualora il loro importo, singolarmente considerato, sia almeno pari al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

35. 7.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: sono subappaltabili aggiungere la seguente: , scorporabili.

35. 17.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1, al capoverso, numero 3), dopo la parola: subappaltabile inserire le seguenti: per lavori altamente specializzati.

35. 24.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1, al capoverso, al numero 3), sostituire la cifra: 35 con la seguente: 20.

35. 25.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: ma in ogni caso non superiore al 30 per cento con le seguenti: ma in ogni caso non superiore al 50 per cento.

* 35. 15.

Il Relatore.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: ma in ogni caso non superiore al 30 per cento con le seguenti: ma in ogni caso non superiore al 50 per cento.

* 35. 4.

Rizzi.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la cifra: 30 per cento con la seguente: 20 per cento.

35. 5.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 1, al capoverso, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo e, per lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere.

35. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1, al capoverso, al numero 1), dopo le parole: concedere in cottimo e aggiungere le seguenti: , qualora gli stessi abbiano singolarmente un valore superiore al 3 per cento di quello globale dell'offerta.

35. 3.

Rizzi.

Al comma 1, al capoverso, al numero 1), sostituire le parole: da uno a sei subappaltatori candidati con le seguenti: da uno a tre imprese subappaltatrici candidate.

* 35. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, al capoverso, al numero 1), sostituire le parole: da uno a sei con le seguenti: da uno a tre.

* 35. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, al capoverso, numero 1), sostituire la cifra: sei con la seguente: tre.

35. 6.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 1, al capoverso, numero 1), sostituire le parole: sei subappaltatori con le seguenti: quattro subappaltatori.

35. 2.

Rizzi.

Al comma 1, al capoverso, al numero 2), sostituire le parole: entro il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione con le seguenti: almeno 60 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni subappaltate.

* 35. 12.

Lusetti.

Al comma 1, al capoverso, al numero 2), sostituire le parole: entro il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione con le seguenti: almeno 60 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni subappaltate.

* 35. 18.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1, al capoverso, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) che gli appaltatori comunichino al responsabile del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori corredando la comunicazione della documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al n. 4). Il responsabile del procedimento entro i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora dalle verifiche della documentazione trasmessa dall'appaltatore risultino rispettate le condizioni di cui al n. 4) comunica che la domanda è accolta. Qualora invece risultino non rispettate le condizioni di cui al n. 4) comunica che la domanda non può essere accolta e ne indica le motivazioni.

35. 10.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Al comma 1, al capoverso 4), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) che la stazione appaltante prima di autorizzare il subappalto accerti che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1984 n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato d'appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento.

35. 11.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'appaltatore di opere o di servizi che, indipendentemente dalla qualità privata o pubblica dell'appaltante, subappalta in tutto o in parte l'esecuzione delle opere o del servizio, è responsabile nei confronti dei dipendenti del subappaltatore per la corresponsione di un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi del settore e della zona cui appartiene l'impresa subappaltatrice, nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza e per l'approntamento delle misure di sicurezza e delle cautele antinfortunistiche.

35. 21.

Ghezzi, Pizzinato, Bargone, Rizzi.

Al comma 3 sostituire la parole: della presente legge con le seguenti: del regolamento.

35. 16.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente superiori al due per cento dell'importo dei lavori affidatari.

35. 27.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono considerati subappalti anche i noli a caldo e le forniture con posa in opera qualora il costo dell'impiego della manodopera sia superiore al cinquanta per cento dell'importo dei relativi contratti di fornitura o di nolo.

35. 20.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

* 35. 19.

Rizzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

* 35. 23.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

* 35. 26.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione.

35. 13.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato.

35. 14.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

Sopprimere l'articolo 36.

36. 1.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

ART. 36.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, fintantoché il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187.

2. Nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione, gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382.

* 36. 2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

ART. 36.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, fintantoché il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187.

2. Nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione, gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382.

* 36. 3.

Botta.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

ART. 36.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, fintantoché, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti d'essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 e 10 della presente legge.

2. Nei successivi 60 giorni l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto della titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione, gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382.

36. 4.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

36. 5.

Rizzi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

36. 6.

Rizzi.

Al comma 1 dopo la parola: fusione inserire la seguente: trasformazione.

36. 7.

Rizzi.

Al comma 1 sostituire le parole: o cessione con le seguenti: cessione o scissione.

36. 8.

Rizzi.

Al comma 1 dopo le parole: di complesso inserire le seguenti: o ramo.

36. 9.

Rizzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche, fino al 31 dicembre 1996, non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

36. 10.

Il Governo.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione nonché affidare concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 18, comma 2, può essere affidata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

36. 01.

Rizzi.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. Le iscrizioni all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, già ottenute dalle imprese soggette ad una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, restano valide e produttive di effetti in caso di esercizio provvisorio di cui all'articolo 90 della legge fallimentare. In caso di successivo trasferimento o affitto d'azienda da parte degli organi della procedura, se fatto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le dispo-

zioni di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e con la partecipazione di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti rapporti di lavoro subordinato a seguito della procedura stessa, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o lista di mobilità di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223, esse danno diritto a nuova iscrizione di pari importo e categoria a nome delle società cessionarie o locatarie.

2. Nei primi cinque anni dalla costituzione della cooperativa sono nulle le cessioni di quote sociali e le delibere di aumento del capitale sociale e di allargamento della base sociale.

36. 02.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 37.

* 37. 1.

Martinat, Buontempo.

Sopprimere l'articolo 37.

* 37. 2.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

1. I contratti collettivi nazionali stabiliscono condizioni e modalità di iscrizione delle imprese e dei lavoratori agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi medesimi anche al fine di regolare gli aspetti connessi alla mobilità territoriale.

2. Il Ministro del lavoro promuove intese tra le organizzazioni nazionali stipulanti per il coordinamento tra organismi paritetici previsti da diverse contrattazioni collettive.

* 37. 4.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

1. I contratti collettivi nazionali stabiliscono condizioni e modalità di iscrizione delle imprese e dei lavoratori agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi medesimi anche al fine di regolare gli aspetti connessi alla mobilità territoriale e settoriale.

2. Il Ministro del lavoro promuove intese tra le organizzazioni nazionali stipulanti per il coordinamento tra organismi paritetici previsti da diverse contrattazioni collettive.

* 37. 3.

Rizzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 37. 6.

Rizzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 37. 8.

Botta.

Al comma 1 sostituire le parole: devono riconoscersi reciprocamente con le seguenti: devono intendersi reciprocamente riconosciuti.

37. 5.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Sopprimere l'articolo 38.

38. 1.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonché di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

38. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

Al comma 1 sostituire le parole: società di ingegneria con le seguenti: società professionali; articolo 19, commi 1, 4, 5 e 6:.

38. 3.

Rizzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera b) si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici.

38. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

38. 7.

Il Governo.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il periodo: Nei limiti e dalle date indicate al presente comma, le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano anche alle opere o stralci lotti funzionali di opere già oggetto di concessione o di modifica o ampliamento di precedente concessione sia stata rilasciata, o la modifica o ampliamento di precedente concessione sia stata effettuata, anche precedentemente al 1° gennaio 1993, con modalità non conformi a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 406 del 1991, sempreché alla data del 1° gennaio 1993 né il relativo progetto esecutivo né lo studio di impatto ambientale risultino già trasmessi alle autorità ed organismi competenti all'approvazione o al giudizio di compatibilità; le concessioni, o modifiche o ampliamenti alle concessioni precedenti, relative a tali opere o stralci di opere sono revocate o ridotte; il regolamento di cui all'articolo 2, provvede a dettare criteri e modalità per un'equa regolazione dei rapporti con le società già concessionarie e per il ristoro degli eventuali costi da esse già sostenuti direttamente ed esclusivamente per tali opere o stralci fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non altrimenti recuperabili e debitamente documentati, nel rispetto dei principi e delle norme della presente legge.

38. 4.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Salvo che nei casi di revoca, riduzione o variante in corso d'opera previsti dalla presente legge o da altre leggi, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si possono ridurre il numero o l'estensione, la natura e le caratteristiche delle opere concesse prima di tale data, né si può aumentare la durata temporale o l'eventuale prezzo delle corrispondenti concessioni. A decorrere dalla stessa data, per l'affidamento in concessione di opere integrative o di ampliamento di opere o impianti già concessi, o per il rinnovo di concessione, si procede con le modalità di pubblico incanto o di licitazione privata previste dalla presente legge, prevedendo nel bando di gara le eventuali modalità di regolazione dei rapporti economici, operativi e gestionali tra le diverse concessionarie. Qualora la distinzione in due diverse concessioni del complesso di opere esistenti e previste non risulti tecnicamente possibile, o non venga preventivamente accettata dalla prima concessionaria, la concessione originaria viene revocata o ridotta della parte interessata all'ampliamento o integrazione, e l'amministrazione concedente riconosce alla concessionaria originaria un corrispettivo liberatorio equivalente all'importo minore tra il valore materiale-commerciale residuo delle opere stesse, al netto dell'eventuale contributo o prezzo corrisposto dal concedente, ed il complesso dei margini operativi netti relativi al periodo di mancata gestione, calcolati sulla base dei costi e dei ricavi degli ultimi 5 anni, incrementati dei prevedibili ulteriori costi di manutenzione e rinnovo, e scontati al tasso ufficiale di sconto vigente incrementato di due punti percentuali; la nuova concessione viene messa a gara di pubblico incanto o di licitazione privata comprensiva anche delle opere già esistenti, indicando nel bando anche il relativo controvalore da corrispondere all'amministrazione concedente.

38. 5.

Turroni, Scalia, Ronchi.

All'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Trasferimenti e affitto di azienda).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 si applicano anche in caso di trasferimento o di affitto di azienda, ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile da parte degli organi della procedura concorsuale, se fatti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti rapporti di lavoro subordinato a seguito della procedura stessa, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

36. 02. *(Nuova formulazione)*

Il Relatore.

*Modifiche di coordinamento al testo approvato:**All'articolo 2:**al comma 2-bis:*

sostituire le parole « limitatamente agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, nonché agli articoli 9, 12, 13 e 14 », con le seguenti « limitatamente agli articoli 4, 9, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33 e 35, nonché agli articoli 9, 10, 12, 13 e 14 »;

sostituire le parole « ad esclusione degli articoli 3, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 34 e 37 » con le seguenti « ad esclusione degli articoli 5, 6, 7, 15, 18, 26, 27 e 36 »;

sostituire le parole « limitatamente agli articoli 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 e 35 » con le seguenti « 4, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 35 »;

al comma 3 dopo le parole « non realizzati direttamente » aggiungere le seguenti « o tramite imprese controllate »;

al comma 3-bis, sostituire le parole « possono affidare » con le seguenti « possono far eseguire ».

All'articolo 4:

al comma 4, lettera g), e comma 5, sostituire le parole « di cui al comma 14 » con le seguenti « di cui al comma 10, lettera c) ».

All'articolo 5:

al comma 1 e ovunque ricorra nel testo, dopo le parole « decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 » aggiungere le seguenti « e successive modificazioni »;

al comma 4, sostituire le parole « comma 14 » con le seguenti « comma 10, lettera c) »;

al comma 5, sopprimere le parole « nonché dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici ».

*All'articolo 9:**al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2, e 21, primo comma, n. 2, della legge 10 febbraio 1967, n. 57;

al comma 9, sostituire le parole da: in base al possesso dei requisiti richiesti fino alla fine del comma, con le seguenti: in base

alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

All'articolo 15-bis, sostituire la rubrica con la seguente: competenze dei consigli comunali e provinciali.

All'articolo 16, al comma 8, sopprimere le parole: al responsabile del procedimento.

